

CXXX.

TORNATA DI MARTEDÌ 26 MAGGIO 1931

ANNO IX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIURIATI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE PAOLUCCI

INDICE	Pag.	Pag.
Congedi	4958	
Commemorazione:		
PRESIDENTE	4958	
BOTTAI, <i>Ministro</i>	4958	
Disegni di legge (Annunzio di presentazione)	4959	
Disegno di legge (Discussione):		
Ordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici e competenza degli organi consultivi in materia di opere pubbliche	4959	
CROLLALANZA, <i>Ministro</i>	4959-67	
DEL BUFALO, <i>relatore</i>	4961	
BLANC	4967	
Disegno di legge (Approvazione):		
Prestiti agrari per l'acquisto di bestiame da concedere a soccida	4968	
Relazioni (Presentazione):		
FERRETTI PIERO: Trattamento da usare agli allievi sergenti piloti non idonei alla promozione a sergente ed ai sottufficiali piloti retrocessi o rimossi dal grado	4969	
RE DAVID: Approvazione della clausola facoltativa di cui all'articolo 36 dello Statuto della Corte Permanente di Giustizia Internazionale, accettata dall'Italia con dichiarazione 9 settembre 1929	4969	
SALVI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1931, n. 512, concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e la nomina di un Commissario straordinario.	4969	
		Disegno di legge (Seguito e fine della discussione).
		Riordinamento dell'istruzione media tecnica.
	
		4969
		CARTONI
		4970
		GIULIANO, <i>Ministro</i>
		4970 a 5005
		VARZI
		4972-99
		PUPPINI, <i>relatore</i>
		4972-5001
		CALZA BINI
		4977-92
		DI MIRAFIORI-GUERRIERI
		4986
		MARIOTTI
		5000
		JUNG.
		5000-01
		Disegno di legge (Discussione):
		Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1931 al 30 giugno 1932
	
		5005
		BORGHESE.
		5005
		DENTICE DI FRASSO
		5012
		Disegno di legge (Coordinamento):
		Riordinamento dell'istruzione media tecnica.
	
		5018
		PRESIDENTE.
		5018
		Disegni di legge (Votazione segreta):
		Riordinamento dell'istruzione media tecnica.
	
		5019
		Ordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici e competenza degli organi consultivi in materia di opere pubbliche.
	
		5019
		Accettazione e liquidazione dell'eredità di Emma Polacco
	
		5019
		Prestiti agrari per l'acquisto di bestiame da concedere a soccida
	
		5519
		Interrogazioni (Annunzio)
		5020

La seduta comincia alle 16.

VERDI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Magrini, di giorni 1; Lualdi, di 1; Garelli, di 10; Bertacchi, di 5; Tredici, di 5; Mendini, di 1; Chiesa, di 2; Bombrini, di 3; Bianchi, di 5; Serena Adelchi, di 2; Buttafocchi, di 1; Leicht, di 5; Verga, di 1; Ceci, di 1; Turati, di 3; Zingali, di 5; Muzzarini, di 1; per motivi di salute, gli onorevoli: Forti, di giorni 2; Valery, di 2; Paoloni, di 1; Marquet, di 3; Genovesi, di 2; Manganelli, di 2; Schiavi, di 5; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Lucchini, di giorni 2; Pesenti Antonio, di 1; Garibaldi, di 1; Vaccelli, di 3; Sardi, di 8; Costamagna, di 9; Tassinari, di 1; Lupi, di 5; Gorio, di 2; Redenti, di 2; Gorini, di 8; Marcucci, di 6; Sansanelli, di 3; Rossi, di 3; Maresca di Serracapriola, di 3; Leale, di 5; Guidi-Bufferini, di 1; Milani, di 1; Brescia, di 2; Fossa, di 1; Clavenzani, di 5; Imberti, di 1; Mazzini, di 6; Fabbri, di 1; Miori, di 1; Oggianu, di 10; Borgo, di 4; Pottino di Capuano, di 2; Raffaelli, di 5; Ardisone, di 1; Biancardi, di 2; Bianchini, di 3; Severini di 1.

(Sono concessi).

Commemorazione.

PRESIDENTE. (*Sorge in piedi — I ministri e i deputati si alzano*). Onorevoli camerati, a breve distanza da un altro gravissimo lutto la morte ci toglie la collaborazione operosa dell'onorevole camerata Dario Guidi, spentosi in una clinica di Roma, la sera del 24 corrente.

Dario Guidi era nativo di Cecina e da poco aveva varcato i trentatré anni; nel giro della sua giovinezza aveva adunato meriti ed opere, che spesso costituiscono il vanto di lunga esistenza.

Poco più che diciottenne era accorso volontario nella grande guerra e nel 1917-18, come ufficiale d'artiglieria, aveva partecipato alle azioni sulla fronte degli Altipiani, compiendo valorosamente il suo dovere.

La sua iscrizione ai Fasci di Combattimento, che lo ebbero milite appassionato e

fedele, risale al 1922, prima della Marcia su Roma.

Laureatosi giovanissimo in giurisprudenza, forte della sua nutrita preparazione, prescelse la carriera dell'insegnamento universitario, e, per titoli, conseguì ben presto la libera docenza in diritto marittimo.

In seguito si appassionò ai problemi del sindacalismo fascista, dell'economia e dell'ordinamento corporativo: è suo titolo di onore l'aver fondato e diretto a fianco di Giuseppe Bottai la prima rivista giuridica corporativa.

Meditato e complesso è il vasto lavoro che egli, promuovendo e dando diretto contributo a molte iniziative per elaborare e diffondere le nuove concezioni, svolse nel campo dottrinale e pratico.

Da parecchi anni era libero docente di diritto marittimo e incaricato di diritto corporativo nella Regia Università di Genova; a Roma dirigeva la Scuola Sindacale.

Nominato deputato in questa Legislatura, il camerata Guidi ha sempre partecipato con fervore ed assiduità esemplare ai lavori della nostra Assemblea, pronunziandovi parecchi applauditi discorsi.

Alla diritta volontà, alla fede entusiasta, all'attività sua instancabile ed animatrice rechiamo, onorevoli camerati, il nostro omaggio dolente.

Alla famiglia straziata sia di qualche conforto il tributo di compianto che oggi rinnoviamo, qui presente l'immagine del camerata troppo presto scomparso.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro delle corporazioni. Ne ha facoltà.

BOTTAI, *Ministro delle corporazioni*. Onorevoli Camerati, parlo a nome del Governo, per incarico avutone dal Capo. Il camerata Dario Guidi, di cui il Presidente di questa Assemblea ha, con sì nobili e degne parole, celebrato l'elogio, fu un uomo rappresentativo della nostra generazione. Volontario di guerra, egli riportò dalle trincee, come tutti coloro che hanno vissuto consapevolmente il grande dramma, un senso preciso e freddo dell'azione, su cui batte, di continuo, calma e piena, la luce della riflessione. Onde in lui, a simiglianza di quanto accadde nell'animo di molti suoi coetanei, crebbero azione e pensiero in tale armonia, che ben difficilmente si sarebbe potuto, nel suo spirito, segnare i confini fra l'eroico e lo scientifico, fra lo slancio polemico e il raccoglimento critico. Milizia e scienza furono le matrici della sua breve vita. Il Fascismo fu per lui una sorta di com-

battimento per la scienza, ch'egli conduceva innanzi con convinzione e con candore, quasi religiosamente.

Io non voglio, partitamente, ricordare le sue opere. Esse sono, insieme, delle battaglie, delle confessioni e dei documenti, in cui si rivela quella straordinaria facoltà di sintesi, di misura, di correlazione e di investigazione, che gli die' modo di muovere sicuro il passo fuor dei limiti tradizionali della scienza giuridica, senza mai perderne i necessari orientamenti.

Nei saggi, nei libri, nei discorsi di Dario Guidi, il nuovo diritto corporativo ha le sue prime, salde, concrete impostazioni; li circonda un'aura, sarei per dire, severa, di castigatezza scientifica, quasi che l'autore avesse voluto metterli al riparo dai faccendieri in tal materia troppo numerosi e fastidiosi. Lavorò, senza vane pose, accanto agli organizzatori e ai burocrati, con bontà e con umiltà: lieto che non il suo nome, ma la comune opera fosse consacrata dal successo, pronto a caricare su di sé, con sorridente animo, le facili ironie, che accompagnano tutte le difficili imprese di rinnovazione.

Ci ha lasciati in pieno lavoro, cui l'ultimo suo pensiero fu, dal letto di morte, rivolto. Proseguiamo.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Presidente del Senato, a norma dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 240, recante disposizioni straordinarie a favore del Consorzio di irrigazione della Valtidone. (980)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 206, concernente il trattamento di quiescenza e previdenziale del personale delle Casse di risparmio, dei Monti di pietà di prima categoria, del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, degli Istituti speciali di Credito agrario e dei Consorzi che provvedono ad opere di bonifica integrale, in dipendenza del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491. (984)

Sono stati inviati rispettivamente alla Giunta generale del bilancio ed alla Giunta per la conversione in legge dei decreti-legge.

Discussione del disegno di legge: Ordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici e competenza degli organi consultivi in materia di opere pubbliche.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici e competenza degli organi consultivi in materia di opere pubbliche.

Se ne dia lettura.

VERDI, segretario, legge. (V. Stampato n. 913-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non vi sono oratori iscritti.

CROLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. La riforma del Consiglio superiore, per quanto il relatore ne proponga l'approvazione alla Camera, merita alcune dichiarazioni.

L'onorevole Del Bufalo nella sua relazione non ha espresso il pensiero della Commissione sull'ordinamento che il Governo sottopone alla vostra approvazione. Ha invece fatte delle proposte di emendamenti per l'aumento del numero degli esperti, e per il coordinamento dell'attività, in materia di studi, del Consiglio superiore con il Consiglio nazionale delle ricerche.

Giustificando la mancanza di tempo, e la complessità del problema, ha ritenuto opportuno, anziché esprimere il parere sulla riforma che è sottoposta alla vostra approvazione, tracciare a grandi linee quello che dovrebbe essere, secondo lui, un nuovo ordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Io sono molto grato al camerata Del Bufalo per il contributo che egli porta ad eventuali nuovi studi in materia di organi consultivi dello Stato; però mi permetto far presente che la Camera, dalla sua relazione, non ha elementi sufficienti per potere approvare con convinzione quella stessa riforma, di cui egli per altro ne propone l'approvazione.

E allora mi sembra conveniente ricordare alla Camera molto brevemente quella che è stata la genesi di questa riforma; e cioè ricordare che con decreto del 1922 il Ministro Carnazza volle dare al Consiglio superiore dei lavori pubblici, oltre che le mansioni consultive squisitamente tecniche, che aveva avuto nel passato, da tempo immemorabile, anche la competenza giuridico-amministrativa, che fino

a quel momento era rimasta al Consiglio di Stato.

Ricorderò anche che il Ministro Carnazza volle inserire nell'ordinamento del Consiglio superiore del 1922 alcuni esperti in rappresentanza di alcune categorie, e portare altri emendamenti.

La riforma Carnazza, però, che fu la prima riforma del Governo fascista nei riguardi del Consiglio superiore dei lavori pubblici, non ebbe vita lunga nè vita felice, perchè il suo successore, cioè il Ministro Sarrocchi, ritenne utile di fare macchina indietro, cioè di ritornare al Consiglio superiore competente unicamente in materia tecnica.

Il Ministro Sarrocchi ridette quindi al Consiglio di Stato la competenza giuridico-amministrativa che la precedente riforma gli aveva tolto. La riforma del 1924 portò anche, in materia di esperti, una affermazione precisa, cioè che gli esperti, da scegliersi fra funzionari a riposo, nelle cattedre universitarie, fra liberi professionisti non avessero comunque rapporti diretti o indiretti con lo Stato in materia di opere pubbliche e di concessione e di trasporti.

La riforma del Ministro Sarrocchi successivamente fu ancora ritoccata dal suo successore e mio predecessore, Sua Eccellenza Giuriati, il quale, in occasione del riordinamento della materia delle concessioni e della istituzione dei Provveditorati alle opere pubbliche, dovette apportare delle nuove modifiche.

Oggi, dopo cinque anni dalla riforma Sarrocchi, dopo un preciso impegno che il Governo aveva assunto nel 1926, quando fu approvata la conversione in legge di quel decreto, il Governo sottopone alla Camera, dopo averne avuto l'approvazione dal Senato, la nuova riforma, le cui principali finalità è conveniente non sfuggano all'attenzione della Camera.

La nuova riforma innanzi tutto ha consacrato la restituzione al Consiglio di Stato anche della competenza giuridico-amministrativa in materia di concessioni. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici si spoglia quindi di una attribuzione, che solo la contingenza di un determinato momento di grande attività, nel campo delle opere pubbliche gli aveva conferito.

La nuova riforma inoltre riduce il numero dei componenti il Consiglio da 122 a circa 90; aumenta il limite di competenza nella spesa per la trattazione degli affari; mantiene gli esperti, ma riafferma l'incompatibilità per coloro che nella libera professione o in altri

campi abbiano comunque rapporti di affari diretti o indiretti con lo Stato. Il Governo, per nulla desideroso di rivoluzionare un campo così complesso di attività dello Stato, sottopone ai vostri suffragi un ordinamento, il quale mira a snellire, a rendere più omogeneo ed a potenziare sempre più, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che deve essere considerato come il massimo consesso tecnico consultivo dello Stato.

Su questi, che sono i cardini fondamentali della riforma, la Commissione (con la quale, peraltro, devo dichiarare abbiamo avuto parecchi scambi di idee) non ha ritenuto opportuno di esprimere il suo pensiero. Facendo presente la mancanza di tempo e la complessità della materia, ha preferito tracciare le nuove linee di una futura riforma, chiedere che gli esperti, da sei siano portati a dodici, prospettare la convenienza che l'attività del Consiglio Superiore in materia di studi sia coordinata, con quella del Consiglio nazionale delle ricerche.

Debbo subito dichiarare che, mentre in linea di massima non avrei niente in contrario ad aumentare il numero degli esperti, nella misura che sarà ritenuta più conveniente, in questo momento non posso accettare l'emendamento, perchè questo costringerebbe il Governo, riportando la riforma al Senato a doverne ritardare l'entrata in vigore. Posso però dichiarare alla Commissione che il Governo non esclude che, con successivo provvedimento, il numero degli esperti possa essere aumentato. È bene chiarire però che il numero degli esperti non è stato ridotto. Esso è di dieci come prima. Se non che quattro degli esperti sono designati dal Ministro dell'agricoltura, essendosi ritenuto opportuno che ci siano alcuni esperti nel Consiglio particolarmente versati in materia agraria e forestale.

CALZA BINI. Sono troppi, di fronte agli altri sei!

CROLLALANZA. *Ministro dei lavori pubblici.* Ho dichiarato che non è da escludere che possano essere aumentati gli altri.

CALZA BINI. Sono tanti gli argomenti che deve trattare il Consiglio!

CROLLALANZA, *Ministro dei lavori pubblici.* Si può anche riconoscere che ci sia una sproporzione.

CALZA BINI. Prendiamo atto!

CROLLALANZA, *Ministro dei lavori pubblici.* Mi dispiace che non sia qui il collega dell'Agricoltura, che potrebbe sostenere il contrario....

Ma ripeto si può riconoscere che ci sia una sproporzione, tra il numero degli esperti agrari ed il numero di quelli che debbono occuparsi di tutte le altre branche dell'attività del Consiglio. Per questo, come ho detto, non sono contrario ad un aumento del numero di questi esperti, quantunque per ora non possa concederlo.

Circa il coordinamento delle attività con il Consiglio nazionale delle ricerche, debbo ricordare all'onorevole Del Bufalo, che, se non sbaglio, fa parte di quest'Alto Consesso, che questo coordinamento esiste già di fatto, perchè il Consiglio superiore, per tutto ciò che riguarda l'indagine scientifica, in materia di opere pubbliche, va perfettamente d'accordo col Consiglio nazionale delle ricerche, anzi è molto lieto ed onorato di ospitare nella propria sede la sezione di ingegneria del Consiglio stesso.

Quindi non vedo la ragione di apportare un emendamento per dire esplicitamente ciò che di fatto esiste già.

Chiarito così il pensiero del Governo, in merito ai due emendamenti, proposti dal Camerata Del Bufalo, sento il bisogno di dichiarare, senza soffermarmi molto su ciò che egli propone, circa una futura riforma, che io sono di parere assolutamente contrario ad un ordinamento come quello che egli suggerisce.

L'onorevole Del Bufalo pensa che l'attuale attività del Consiglio superiore dovrebbe essere ripartita in tre organismi, uno dei quali dovrebbe continuare ad essere il Consiglio superiore dei lavori pubblici presso il Ministero, incaricato solo della trattazione di affari di ordinaria amministrazione, un altro dovrebbe essere una sezione speciale del Consiglio nazionale delle ricerche per tutta la materia di studi ed un altro infine dovrebbe essere un Consiglio tecnico di Stato, così come egli lo definisce, al quale dovrebbero essere demandati i grandi problemi in materia di opere pubbliche, la regolamentazione, e generalmente tutti quegli affari che oggi sono trattati all'Assemblea generale del Consiglio dei lavori pubblici.

Io credo che la concezione di una attività del Consiglio superiore dei lavori pubblici, così ripartita, sia quanto mai pregiudizievole agli interessi dello Stato, e comunque, alla unicità di indirizzo che, in una materia come questa bisogna conservare.

Comunque, il camerata Del Bufalo, che è così pieno di vitalità, di ingegno, e dirige con tanto fervore il sindacato degli ingegneri, avrà modo, a suo tempo, di chiarire e di il-

lustrare queste sue idee e convincere me o chi sarà al mio posto, della bontà di un ordinamento come egli lo concepisce.

Io però debbo dichiarare esplicitamente che se il voto della Camera, che mi auguro di approvazione all'ordinamento proposto, dovesse contenere implicitamente una riserva, che sia nello stesso tempo una delega al Governo, per mettere subito allo studio un'altra riforma, preferirei ritirare senz'altro il progetto di ordinamento. Poichè sono convinto che quello che sottopongo al vostro suffragio, nelle attuali condizioni, risponde agli interessi dello Stato ed è di garanzia per l'esame della materia che deve essere sottoposta al Consiglio superiore, io confido nella vostra approvazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DEL BUFALO, *relatore*. Debbo ringraziare Sua Eccellenza il Ministro delle parole cortesi che ha voluto tribularmi.

La nostra Commissione ha creduto di proporre l'approvazione del disegno di legge, non perchè il problema fosse complesso, ma perchè ha considerato, e lo ha ripetuto in parte Sua Eccellenza il Ministro, che prima di tutto è urgente provvedere.

Sua Eccellenza il Ministro ci ha fatto presente che attualmente il Consiglio superiore dei lavori pubblici, così come è, non funziona più, perchè sa che da un momento all'altro deve essere cambiato....

CROLLALANZA, *Ministro dei lavori pubblici*. Non proprio così. Ho fatto presente che il Consiglio superiore non può vivere con l'osigeno ogni tre mesi.

DEL BUFALO, *relatore*. Poi il fatto che l'altra Assemblea ha approvato il disegno di legge e che urge provvedere, è stata un'altra ragione che ci ha determinato a proporre l'approvazione.

Inoltre un ordinamento diverso evidentemente chiederebbe molto tempo.

Infine abbiamo parlato di complessità di compiti che sono affidati al Consiglio superiore e li abbiamo specificati. Abbiamo detto che i compiti assegnati adesso al Consiglio superiore si possono dividere in tre categorie.

Eccellenza, è meglio precisare: visto che la Camera deve essere investita del problema, è bene che conosca le ragioni che hanno determinato la Commissione ad esporre il suo giudizio.

Un compito è quello che si riferisce agli affari in cui entrano interessi (transazioni,

assegnazioni di lavori, ecc.) per cui è evidente che bisogna tutelare gli interessi dello Stato nel miglior modo possibile. In questo siamo d'accordo con Sua Eccellenza il Ministro e coi suoi predecessori, che non possano provvedervi in modo abbastanza adeguato coloro che rappresentano correnti i cui interessi sono in opposizione con quelli dello Stato. Per ciò, come da tutte le discussioni parlamentari precedenti, non si è ritenuto di ammettere esperti in larga misura e in ogni modo con le dovute cautele.

Riguardo a ricerche e studi tecnici-scientifici, effettivamente avendo già a portata di mano un Ente come il Consiglio nazionale delle ricerche, mi sembrerebbe che quegli studi potessero essere fatti sotto la guida del Ministero dei lavori pubblici o di altri, secondo la loro competenza.

Ma c'è una categoria di pareri e di esami che richiedono competenze e conoscenze, le quali implicano indirizzi che possono essere vagliati non solo dal corpo, che in massima parte è composto di funzionari, ma sentendo anche altre correnti; ed ecco perchè riterremmo che vi fossero rappresentate tutte le attività produttive del paese....

CROLLALANZA, *Ministro dei lavori pubblici*. Questo avviene anche oggi. Nell'assemblea generale il presidente, oltre agli esperti, può chiamare tutte quelle eminenti persone che l'onorevole Del Bufalo vorrebbe riunite in un diverso Consiglio.

DEL BUFALO, *relatore*. È cosa diversa il poter essere chiamate invece che far parte. Quelle persone possono essere ora chiamate, ora non chiamate (*Commenti*). Riteniamo che certi problemi di regolamentazione, di indirizzi e programmi, di piani regolatori di lavori, come quello delle ferrovie che tanto bene corrisponde alle esigenze, debbano essere fatti per tutte le materie, non per una materia determinata.

Ecco perchè vedremmo volentieri questo principio corporativo innestato in qualcuno degli organi dello Stato, con migliore rispondenza ai suoi bisogni, mentre tale rappresentanza la riteniamo giustamente esclusa dagli affari in cui entrano interessi tra privati e lo Stato.

CROLLALANZA, *Ministro dei lavori pubblici*. Tutti gli affari sottoposti al Consiglio superiore in Assemblea generale sono non problemi astratti, ma problemi tecnici che hanno aspetti giuridici ed amministrativi e dei quali lo Stato non può disinteressarsi.

DEL BUFALO, *relatore*. Non solo lo Stato non deve disinteressarsi, ma deve interessarsi a mezzo dei suoi funzionari. Lo abbiamo detto che questa sezione del Consiglio superiore deve essere composta in gran parte di funzionari; ma non si deve escludere che possano entrarvi le altre correnti produttive del paese. (*Commenti*).

D'altra parte mi sembra che il Ministro abbia avuto la nostra approvazione. Soltanto abbiamo voluto porre, una volta, il problema. Abbiamo del tempo dinanzi a noi e siccome l'Ente che ora si costituisce funzionerà bene, potremo anche studiare con tranquillità quello che convenga fare per l'avvenire. Il Ministro vedrà come e in quanto si possa attuare.

Dove insistiamo però è nella parte degli esperti. Di 6 esperti, 4 sono dedicati ad una sola attività.

CROLLALANZA, *Ministro dei lavori pubblici*. No; 4 su 10.

DEL BUFALO, *relatore*. Va bene. Ma ci sono tante e tali materie e fra i 6 ce ne è uno nominato dal Ministro dell'agricoltura, dimodochè cinque sono designati da tale Ministero.

CROLLALANZA, *Ministro dei lavori pubblici*. È un idraulico.

DEL BUFALO, *relatore*. Idraulico di bonifica. (*Interruzioni*).

Ma l'idraulica è materia talmente complessa nel campo dell'ingegneria, che vi sono varie specializzazioni, e tra le più difficili. Se ammettiamo un esperto in idraulica di bonifica, ce ne vorrebbero almeno tre nelle altre materie.

Poi ci sono molte altre specializzazioni nelle quali gli esperti non starebbero mai.

Siamo d'accordo col Ministro che, dovendo questi esperti entrare nell'esame di interessi tra lo Stato e i privati, devono essere scelti con ogni cautela; ma noi preghiamo e insistiamo perchè il numero degli esperti, valendosi delle facoltà dalla legge consentite, sia portato almeno a 12. Circa il Consiglio nazionale delle ricerche speriamo che il lavoro potrà farsi di comune accordo e con i migliori risultati. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Non avendo l'onorevole Ministro accettato il testo della Commissione, la discussione avverrà sul testo ministeriale.

CAPO I.

CONSIGLIO SUPERIORE ED ORGANI
CONSULTIVI IN MATERIA DI OPERE
PUBBLICHE.

ART. 1.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, costituito come al successivo articolo 7, dà parere:

- a) sugli schemi di regolamento per le opere pubbliche;
- b) sui programmi di nuove opere pubbliche;
- c) sui progetti di massima delle opere pubbliche da eseguire direttamente dallo Stato o col suo contributo;
- d) sui progetti esecutivi di opere pubbliche da eseguire direttamente dallo Stato o col suo contributo, d'importo superiore a lire 1,000,000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda con asta pubblica o licitazione privata, ovvero di importo superiore a lire 500,000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda a trattativa privata o in economia. Rimane salva la competenza per l'esame dei comitati tecnici amministrativi degli istituti decentrati dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici;
- e) sui progetti esecutivi di opere pubbliche ricadenti nelle circoscrizioni degli istituti suddetti, quando siano di notevole complessità o quando interessino il territorio di più istituti decentrati;
- f) sulle domande per la concessione di lavori pubblici, di pubblici servizi di trasporto, di utilizzazione di acque pubbliche, per la trasmissione di correnti elettriche, nei casi previsti dalle leggi speciali, salvi i casi indicati ai successivi articoli 2 e 3;
- g) sulle questioni di massima interessanti la esecuzione delle opere pubbliche;
- h) sulle proposte di transazione relative alle opere pubbliche, compreso l'esonero di penalità stipulate, quando ciò che si promette si abbandona o si paga superiori le lire 200,000, salva la competenza per territorio dei comitati tecnici amministrativi degli istituti decentrati;
- i) sulle proposte di transazione per importi minori di lire 200,000, quando l'Amministrazione non si uniformi per esse all'avviso espresso dall'Avvocatura dello Stato;
- l) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti, sulle questioni con le imprese per variazioni di prezzi, importanti una maggiore spesa di oltre il quinto contrat-

tuale nella esecuzione di opere pubbliche, in base a progetti sottoposti al parere del Consiglio superiore;

m) sui piani regolatori e di ampliamento dei comuni capoluoghi di provincia;

n) sui piani regolatori e di ampliamento degli altri comuni e sulla proposta dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione e sistemazione delle strade comunali nell'interno degli abitati, quando vi siano opposizioni o reclami;

o) sugli affari, nei quali i capi degli uffici decentrati non intendano conformarsi ai pareri dei competenti comitati tecnici amministrativi;

p) sugli affari per i quali, da disposizioni speciali (non abrogate ai sensi dell'articolo 21 perchè contrarie alla presente legge) sia richiesto il parere del Consiglio superiore, e sugli affari per i quali il ministro competente richiegga il parere del Consiglio stesso, ancorchè siano stati esaminati da altri organi consultivi.

Non sono soggette al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici le opere di diretta competenza delle amministrazioni militari e le opere eseguite a cura dell'Azienda autonoma statale della strada e delle aziende delle ferrovie dello Stato, delle poste e telegrafi e dei telefoni.

Il Consiglio superiore ha sede presso il Ministero dei lavori pubblici.

(È approvato).

ART. 2.

Il parere degli ispettori superiori del genio civile, ai quali sia conferita con decreto del ministro dei lavori pubblici apposita specifica competenza per territorio o per materia, è richiesto:

a) sui progetti esecutivi di opere pubbliche da eseguire direttamente dallo Stato o col suo contributo, d'importo compreso tra lire 200,000 e lire 1,000,000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda per asta pubblica o per licitazione privata, ovvero d'importo compreso fra lire 200,000 e lire 500,000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda a trattativa privata o in economia;

b) sulle proposte di transazione relative alle opere pubbliche, compreso l'esonero di penalità stipulate, quando ciò che si promette, si abbandona o si paga sia compreso fra lire 20,000 e lire 200,000;

c) sulle proposte di concessione di proroghe ai termini di ultimazione dei lavori oltre i primi 90 giorni;

d) sull'approvazione dei verbali dei nuovi prezzi;

e) sull'esame delle contestazioni con le imprese dei lavori circa gli ordini dell'ingegnere capo in corso d'opera;

f) sull'applicazione della procedura per la rescissione ed esecuzione d'ufficio dei contratti per irregolarità o negligenza nella esecuzione dei lavori;

g) sulle concessioni di piccole derivazioni di acque pubbliche, quando non vi siano domande concorrenti o opposizioni, e sulle domande per proroghe non oltre un anno dei termini stabiliti nei disciplinari relativi a tali concessioni;

h) sui piani regolatori ed ampliamento dei comuni non capoluoghi di provincia, e sulla proposta dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione e sistemazione delle strade comunali nell'interno degli abitati, quando non vi siano opposizioni o reclami.

La competenza dei pareri per i lavori delle nuove costruzioni ferroviarie, sempre nei limiti del presente articolo, invece che agli Ispettori superiori del genio civile, è deferita ad un Ispettore superiore tecnico delle nuove costruzioni ferroviarie, delegato dal ministro dei lavori pubblici.

Per la materia di competenza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili il parere per gli affari non previsti all'articolo 1 spetta agli Ispettori superiori del ruolo di vigilanza facenti parte del Consiglio superiore.

La competenza dei pareri per i lavori dipendenti dal sottosegretariato per la bonifica integrale, entro i limiti di spesa sopraindicati, invece che agli ispettori superiori del Genio civile, è deferita al comitato della 2ª sezione del Consiglio superiore, di cui al successivo articolo 14, mentre nelle circoscrizioni degli istituti decentrati del Ministero dei lavori pubblici, è deferita ai rispettivi comitati tecnico-amministrativi.

(È approvato).

ART. 3.

All'infuori dei casi, nei quali è richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o dei comitati tecnici amministrativi degli istituti decentrati, o dei competenti ispettori superiori, vien sentito, in quanto occorra, il parere del capo dell'ufficio tecnico governativo, dal quale dipendono i lavori per la esecuzione o per la vigilanza.

È sentito il parere dell'ingegnere capo del Genio civile sopra i riconoscimenti di piccole

derivazioni di acque pubbliche, quando non vi siano opposizioni.

Restano salve le disposizioni che disciplinano la competenza dei Comitati tecnici provinciali per la bonifica integrale.

(È approvato).

ART. 4.

Salvo il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici nei casi stabiliti dall'articolo 1, rimane la competenza della direzione generale del catasto e dei servizi tecnici per l'approvazione dei progetti compilati dagli uffici tecnici di finanza a norma del Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2128.

(È approvato).

ART. 5.

Non occorre un nuovo parere consultivo ove si verifichi nel corso dei lavori un aumento di spesa entro il limite del quinto della somma preventivata.

(È approvato).

ART. 6.

In materia di opere pubbliche i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Comitato tecnico amministrativo degli Istituti decentrati, degli Ispettori superiori e dei capi degli uffici tecnici esecutivi sostituiscono ogni altro parere di amministrazione attiva, o di corpo consultivo, salvo il parere del Consiglio di Stato nei casi voluti dalle norme vigenti.

È abrogato il primo comma dell'articolo 5 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, concernente disposizioni sulle concessioni di opere pubbliche.

(È approvato).

ART. 7.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è costituito dai seguenti membri:

- 1º) un presidente;
- 2º) quattro presidenti di sezione;
- 3º) i direttori generali del Ministero dei lavori pubblici;
- 4º) il direttore generale dell'Azienda autonoma statale della strada;
- 5º) i capi degli uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici;
- 6º) gli ispettori superiori del Genio civile addetti al Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- 7º) gli ispettori superiori tecnici addetti alla Direzione generale delle nuove costruzioni ferroviarie;

8°) l'ispettore generale e gli ispettori superiori del ruolo di vigilanza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;

9°) il direttore generale della sanità pubblica e il direttore generale dell'Amministrazione civile;

10°) un Ufficiale generale e il capo dell'ufficio trasporti del Ministero della guerra, il capo dell'ufficio idrografico della Regia marina;

11°) due direttori generali del Ministero delle colonie;

12°) i direttori generali del tesoro e del demanio del Ministero delle finanze;

13°) il direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

14°) un direttore generale del Ministero delle corporazioni;

15°) il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni;

16°) un direttore generale del Ministero dell'educazione nazionale;

17°) il direttore generale dell'agricoltura e il comandante generale della Milizia nazionale forestale;

18°) il direttore generale della bonifica integrale, un delegato forestale del sottosegretariato della bonifica integrale e quattro tecnici agrari designati dallo stesso sottosegretariato;

19°) il direttore generale della marina mercantile;

20°) due consiglieri di Stato;

21°) quattro avvocati dello Stato;

22°) quattro funzionari tecnici delle ferrovie dello Stato, di grado non inferiore al 2° delle tabelle organiche delle ferrovie dello Stato;

23°) il direttore della Sezione postale dell'istituto superiore delle comunicazioni, ovvero un funzionario tecnico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di grado non inferiore al 5°;

24°) un ispettore superiore del Regio corpo delle miniere ovvero del Regio ufficio geologico, di grado non inferiore al 5°;

25°) sei esperti in costruzioni civili ed architettoniche, in urbanistica, in elettrotecnica, in idraulica e in materia economica.

In caso di impedimento o di assenza dei membri individuati per la carica, intervengono alle adunanze i funzionari che li sostituiscono nel rispettivo ufficio, secondo le norme in vigore.

A questo articolo la Commissione propone il seguente emendamento:

25°) dodici esperti in costruzioni civili ed architettoniche, in urbanistica, in elettrotecnica, in idraulica e in materia economica.

Questo emendamento, come ha già dichiarato l'onorevole ministro, non è accettato dal Governo.

Onorevole relatore, ella mantiene questo emendamento?

DEL BUFALO, *relatore*. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'emendamento proposto dalla Commissione e non accettato dal Governo.

(*Non è approvato*).

Pongo a partito l'articolo 7 nel testo di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

ART. 8.

Il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici può invitare ad intervenire a singole adunanze, allorchè devono esaminarsi affari dei rispettivi uffici, i capi servizio dei Ministeri interessati.

Egli può invitare, per l'esame di determinati affari, gli ispettori superiori del Genio civile addetti agli istituti decentrati del Ministero dei lavori pubblici, gli ispettori regionali per l'agricoltura, i professori dei politecnici o di scuole di applicazione per ingegneri ed architetti e i professori degli istituti superiori agrari, di particolare competenza nella materia da trattare.

(*È approvato*).

ART. 9.

Il presidente del Consiglio superiore ed i presidenti di Sezione sono nominati per decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri.

I presidenti delle Sezioni 1ª, 2ª e 3ª sono scelti fra gli ispettori superiori del Genio civile, quello della Sezione 4ª fra gli ispettori superiori del ruolo di vigilanza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili, o fra gli ispettori superiori tecnici delle nuove costruzioni ferroviarie.

Per circostanze eccezionali, può essere affidato a persone estranee alla Amministrazione dello Stato l'incarico di presiedere il Consiglio superiore o le Sezioni del Consiglio stesso. All'incaricato della presidenza del Consiglio superiore compete la indennità di missione stabilita per il grado 3° dall'articolo 181 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed agli incaricati della presidenza delle Sezioni competono le indennità di grado 4°. Inoltre viene loro corrisposta un'indennità di carica, la cui misura è da stabilirsi col decreto

d'incarico, di concerto fra i ministri per i lavori pubblici e per le finanze.

(È approvato).

ART. 10.

I membri del Consiglio superiore, che non sono individuati per la carica, sono nominati con Regio decreto su proposta del ministro dei lavori pubblici. La nomina è fatta di concerto con i ministri interessati per quanto riguarda i funzionari di altre Amministrazioni, e su designazione del presidente del Consiglio di Stato e dell'Avvocato generale dello Stato rispettivamente per i consiglieri di Stato e per gli avvocati dello Stato.

Sarà nominato, su designazione del sottosegretario per la bonifica integrale, uno degli esperti idraulici.

Essi durano in carica due anni e possono essere confermati.

(È approvato).

ART. 11.

Non possono essere membri del Consiglio superiore coloro i quali in proprio o come soci di Società in nome collettivo abbiano convenzioni con lo Stato o con altri Enti per trasporti, somministrazioni o lavori a carico dello Stato, o nella cui spesa lo Stato concorra sotto qualsiasi forma, nè coloro che abitualmente assumano la esecuzione di opere pubbliche o l'esercizio di servizi pubblici o comunque siano personalmente interessati anche come consulenti in tali imprese.

Non possono parimenti essere membri del Consiglio superiore gli amministratori di Società anonime ed in accomandita o di Enti che abbiano convenzioni per gli oggetti indicati nel comma precedente.

(È approvato).

CAPO II.

FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO SUPERIORE.

ART. 12.

Il Consiglio superiore delibera in assemblea generale e diviso per Sezioni. Le Sezioni sono quattro:

1ª Sezione: Ponti, strade ed edilizia — Consolidamento abitati.

2ª Sezione: Opere idrauliche e forestali — Bonifica ed irrigazioni — Acquedotti e fognature — Opere marittime.

3ª Sezione: Utilizzazione di acque pubbliche — Impianti di produzione e trasmissione di energia elettrica.

4ª Sezione: Ferrovie, tramvie, funicolari e servizi pubblici automobilistici e di navigazione interna.

Gli affari indicati alle lettere a), b), c), g), m), o) dell'articolo 1 sono sottoposti all'esame del Consiglio in Assemblea generale; gli altri affari sono trattati dalle Sezioni competenti per materia, salvo al ministro richiedere anche per essi il parere dell'Assemblea.

Quando siano in discussione importanti questioni che interessino la competenza di due o più Sezioni, il parere è emesso collegialmente dalle Sezioni interessate riunite in unica assemblea.

(È approvato).

ART. 13.

La distribuzione dei membri nelle varie Sezioni è stabilita ogni biennio per Reale decreto. Peraltro i due consiglieri di Stato indicati al n. 20 dell'articolo 7 faranno stabilmente parte della Sezione 3ª.

(È approvato).

ART. 14.

Per la seconda e terza Sezione è costituito rispettivamente, con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il presidente del Consiglio superiore, un Comitato composto del presidente e di dieci membri, che delibera nei casi previsti dalle disposizioni vigenti.

(È approvato).

ART. 15.

A rendere valide le adunanze è necessaria la presenza della metà almeno del numero dei componenti il Consiglio e la Sezione.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei votanti, e, in caso di parità, decide il voto del Presidente.

I membri, che non intervengono ad almeno sei adunanze del Consiglio senza giustificato motivo durante un anno, saranno dichiarati dimissionari.

(È approvato).

ART. 16.

Alle adunanze generali e a quelle delle sezioni del Consiglio superiore il ministro dei lavori pubblici e gli altri ministri interessati possono delegare commissari per dare informazioni sugli affari da trattare.

Intervenendo personalmente, il ministro dei lavori pubblici presiede l'adunanza.

(È approvato).

CAPO III.

STUDI E RICERCHE
AFFIDATI AL CONSIGLIO SUPERIORE.

ART. 17.

Per mezzo di un Comitato permanente, costituito dal Presidente del Consiglio superiore e dai quattro presidenti di sezione, il Consiglio provvede a studi tecnici di carattere generale e normativo, a ricerche sperimentali ed alla coordinazione e metodizzazione degli studi afferenti ai vari rami della tecnica concernente i lavori pubblici, ed in ispecie:

a) allo studio riguardante i materiali da costruzione;

b) allo studio di speciali tipi costruttivi che possono normalizzarsi, e di opere di particolare interesse pubblico;

c) all'alta vigilanza sul servizio idrografico, e agli studi riguardanti la migliore utilizzazione delle risorse idriche e la produzione e trasmissione dell'energia elettrica;

d) alla raccolta e alla pubblicazione degli studi anzidetti, dei dati relativi alle più importanti opere pubbliche ed alla pubblicazione degli « Annali dei Lavori Pubblici ».

Per gli studi e le ricerche di cui sopra è stanziato annualmente un fondo da determinarsi con la legge di approvazione del bilancio dei lavori pubblici.

A questo articolo la Commissione propone di sostituire al primo comma il seguente:

« Per mezzo di un Comitato permanente, costituito dal Presidente del Consiglio superiore e dai quattro presidenti di sezione, il Consiglio provvede d'accordo con il Consiglio nazionale delle ricerche a studi tecnici di carattere generale e normativo, a ricerche sperimentali ed alla coordinazione e metodizzazione degli studi afferenti ai vari rami della tecnica concernente i lavori pubblici, ed in ispecie ».

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole camerata Blanc. Ne ha facoltà.

BLANC. Vorrei chiedere a Sua Eccellenza il Ministro dei lavori pubblici se egli ritiene che il menzionare il Consiglio nazionale delle ricerche non sia opportuno in qualche modo. Io non vorrei aver l'aria di sollevare una questione.... Ma non vorrei che trattando del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che Sua Eccellenza il Ministro ha dichiarato essere

l'organo di suprema competenza tecnica dello Stato, e quando oggi si dice tecnica si dice anche scientifica, non menzionando il Consiglio nazionale delle ricerche si potesse dar luogo ad una interpretazione addirittura tale da far ignorare quest'organo, che pure merita una certa considerazione.

È un organo di consultazione, alle dipendenze nientemeno che del Capo del Governo; così almeno lo ha creato, è un organo che ha a sua disposizione tutti i laboratori di ricerche del Regno. Almeno menzionarlo, il che non menoma affatto l'autorità del Ministro dei lavori pubblici, il quale del resto oggi ospita una delle sezioni di questo Comitato, il Comitato dell'ingegneria, che non è però l'unica forma di attività, ed il Consiglio stesso può trovare giovamento dal Consiglio nazionale delle ricerche, come da tutti gli altri Comitati.

Vi è il Comitato per la chimica, tanti altri Comitati che meritano attenzione.

Per esempio, oggi dirò che il Comitato chimico sta svolgendo delle ricerche che probabilmente interessano il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in un modo vitale.

Ora, io debbo notare una mancanza totale di collegamento e questo è il gran difetto degli italiani e dobbiamo riconoscerlo. Noi abbiamo una quantità di organi che si ignorano, che lavorano tutti con entusiasmo, con una fede, con una abnegazione straordinaria, perchè, ricordatevi bene, che i nostri professori di Università non hanno un soldo di più per fare quelle ricerche che compiono a beneficio del Ministero *A*, del Ministero *B*, dell'Istituto *C*. Ma se il Ministero *A* fa fare una determinata ricerca il Ministero *B* lo ignora!

Ora il Consiglio nazionale delle ricerche è stato creato per unificare, per servire da organo di collegamento. Io non dico quindi di metterlo in testa, proprio come una pietra angolare, ma almeno di ricordare che esiste e per far questo dobbiamo per lo meno farne il nome. (*Applausi*).

CROLLALANZA, *Ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROLLALANZA, *Ministro dei lavori pubblici*. Evidentemente non sono stato chiaro abbastanza nelle precedenti dichiarazioni. Io ho detto che non avrei avuto difficoltà a consacrare ufficialmente quello che di fatto esiste nei rapporti tra Consiglio superiore dei lavori pubblici e Consiglio nazionale delle ricerche, perchè il Consiglio superiore dei lavori pubblici, limita il proprio campo di azione in materia di studi a dei compiti specifici di ordine pratico ed immediato, ma lo

stesso Consiglio quante volte si trova di fronte a dei problemi per cui è opportuna l'analisi scientifica, profonda ed esauriente, si mette a contatto con il Consiglio nazionale delle ricerche.

Dico di più: anche il Ministro dei lavori pubblici, come Presidente dell'Azienda autonoma della strada, ha rivolto proposte concrete al Consiglio nazionale delle ricerche per indagini sui materiali di pavimentazione dichiarandosi pronto a mettere a disposizione anche dei fondi. Sarà molto lieto il giorno in cui il Consiglio nazionale delle ricerche avrà portato il suo prezioso contributo in questo campo.

Ho dichiarato, dicevo, che non avrei avuta alcuna difficoltà a sancire quello che esiste di fatto, tanto più che il Presidente della sezione d'ingegneria del Consiglio delle ricerche è il conte Cozza, ex Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Più a braccetto di così fra i due Consessi non si potrebbe andare.

Però un emendamento contenente una consacrazione ufficiale, specie dopo le mie dichiarazioni del massimo ossequio e riguardo per il Consiglio nazionale delle ricerche, tenuto conto che la riforma è stata già approvata dal Senato, non aggiungerebbe nulla a quello che esiste e ci farebbe solo perdere dei giorni preziosi nel predisporre l'entrata in vigore dell'ordinamento, che dovrebbe essere attuato il 1º luglio. Tornando al Senato noi non saremmo in condizione di varare la riforma per luglio e dovremmo invece al prossimo Consiglio dei Ministri portare un nuovo decreto di proroga dell'attuale Consiglio.

D'altra parte mi sembra di essere stato esauriente. Credo che lo stesso proponente dell'emendamento, il camerata Del Bufalo, dopo le mie dichiarazioni, non vorrà insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Dopo l'esperimento che ha fatto prima, onorevole camerata Del Bufalo, ella insiste nel suo emendamento?

DEL BUFALO. Dopo le dichiarazioni del Ministro, non vi insisto.

PRESIDENTE. Pongo dunque a partito l'articolo 17 nel testo di cui è stata data lettura.

(È approvato).

ART. 18.

Per provvedere alle ricerche ed agli studi di cui al precedente articolo sono costituiti presso il Consiglio speciali reparti, composti di fun-

zionari particolarmente idonei a studi e ricerche scientifiche.

Presso tali reparti il ministro dei lavori pubblici potrà chiamare a prestare la propria opera professori ed assistenti di istituti tecnici superiori e tecnici di riconosciuto valore su designazione del Comitato suddetto.

(È approvato).

CAPO IV.

SEGRETERIA E DISPOSIZIONI VARIE.

ART. 19.

La Segreteria del Consiglio superiore è costituita da un segretario capo, da quattro segretari di sezione e dal personale tecnico e d'ordine occorrente per le funzioni da disimpegnare.

Il segretario capo è un ingegnere capo del Genio civile, i segretari di sezione sono funzionari tecnici del gruppo A, di grado non inferiore all'8º. I segretari possono riferire senza voto deliberativo.

(È approvato).

ART. 20.

I membri del Consiglio superiore, i quali non facciano parte dell'Amministrazione dello Stato, sono equiparati, agli effetti delle indennità di viaggio e di soggiorno, agli ispettori superiori del Genio civile, per l'intervento alle adunanze del Consiglio e per le missioni a loro conferite.

(È approvato).

ART. 21.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, la quale avrà effetto dal 1º luglio 1931.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Prestiti agrari per l'acquisto di bestiame da concedere a soccida.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Prestiti agrari per l'acquisto di bestiame da concedere a soccida.

Se ne dia lettura.

VERDI, segretario, legge. (V. Stampato n. 965-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge:

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« Le imprese che si propongono di acquistare bestiame da dare a soccida ad agricoltori, per dotazione dei fondi da questi posseduti o condotti, potranno, previo riconoscimento da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'interesse agrario della loro iniziativa, essere ammesse a fruire di prestiti agrari d'esercizio per l'acquisto del bestiame predetto, a norma dell'articolo 2, n. 2, del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509.

« I prestiti predetti saranno assistiti dai privilegi di cui agli articoli 8 e 9 del citato Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509.

« Le imprese prestatarie dovranno indicare all'Istituto finanziatore a chi e per quale fondo ciascun capo di bestiame viene dato a soccida, nonchè le eventuali successive variazioni, per le conseguenti annotazioni dello schedario istituito presso ciascun Istituto speciale di credito agrario in forza dell'articolo 37 delle norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificate con decreto ministeriale 18 giugno 1928 ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli camerati Ferretti Piero, Re David e Salvi a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

FERRETTI PIERO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Trattamento da usare agli allievi sergenti piloti non idonei alla promozione a sergente ed ai sottufficiali piloti retrocessi o rimossi dal grado. ((988))

RE DAVID. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Approvazione della clausola facoltativa di cui all'articolo 36 dello Statuto della Corte Permanente di Giustizia Internazionale, accettata dall'Italia con dichiarazione 9 settembre 1929. (978)

SALVI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1931, n. 512, concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e la nomina di un Commissario straordinario. (977-A)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento dell'istruzione media tecnica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Ricordo che nella seduta di sabato furono approvati i primi quattordici articoli. Si proseguirà ora nell'esame degli articoli successivi.

ART. 15.

Nella sezione nautica dell'Istituto tecnico, si insegnano: italiano, storia, geografia, fisica, elementi di chimica, matematica, meccanica, macchine, una lingua straniera, altra lingua straniera, disegno, attrezzatura, manovra, religione.

In aggiunta alle suddette materie si insegnano:

nella sezione ad indirizzo specializzato per capitani: astronomia, navigazione, meteorologia, oceanografia, elementi di macchine e di costruzione navale, telegrafia, radiotelegrafia, geografia commerciale, nozioni di diritto ed economia, igiene navale:

nella sezione a indirizzo specializzato per macchinisti: disegno di descrittiva, macchine e disegno di macchine, meccanica applicata, misure elettriche, telegrafia, radio-telegrafia, elementi di costruzione navale.

nella sezione a indirizzo specializzato per costruttori: disegno di descrittiva, teoria della nave, costruzione navale e disegno relativo, meccanica applicata, elementi di macchine, elementi di diritto ed economia.

(È approvato).

ART. 16.

La scuola tecnica, la scuola professionale femminile, la scuola di magistero professionale per la donna, il corso superiore dell'istituto tecnico, in relazione alle particolari esigenze della vita economica locale, possono

avere indirizzi specializzati, oltre quelli indicati per la scuola tecnica e l'istituto tecnico negli articoli 6 e 9, sempre che enti e privati sovventori s'impegnino a sostenere la relativa maggiore spesa o questa possa esser sostenuta dal bilancio della scuola.

In aggiunta agli insegnamenti propri di ciascun tipo di scuola ed istituto e relativo indirizzo, possono essere istituiti insegnamenti specializzati (obbligatori o facoltativi) di durata anche inferiore a quella dell'anno scolastico, purchè ricorrano le condizioni di cui al comma precedente.

La specializzazione e gli insegnamenti specializzati devono essere soppressi quando non risultino più rispondenti alle esigenze per le quali furono istituiti o quando vengano meno i corrispondenti contributi degli enti e dei privati e non possa provvedersi alla relativa spesa sul bilancio della scuola.

CARTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARTONI. Vorrei pregare l'onorevole Ministro di accettare l'aggiunta di una parola. Propongo cioè che, nel primo comma dell'articolo, là dove si dice: « in relazione alle particolari esigenze della vita economica locale » si aggiunga: « o nazionale ».

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Nessuna difficoltà ad aggiungere la parola « nazionale », qui e sempre.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, Ella fa suo, allora, questo emendamento, perchè, altrimenti, non essendo stato presentato nella forma regolamentare, non potrebbe essere messo in votazione.

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Sono molto lieto di farlo mio.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Ministro dell'educazione nazionale, perchè nel primo comma, dopo le parole: « in relazione alle particolari esigenze della vita economica locale », siano aggiunte le parole: « o nazionale ».

(È approvato).

Pongo ora a partito l'articolo 16 così emendato.

(È approvato).

ART. 17.

Con decreti Reali su proposta del ministro dell'educazione nazionale, sentita la 3^a sezione del Consiglio superiore, saranno fissati:

a) le materie proprie delle varie specializzazioni e le esercitazioni pratiche relative

ai vari indirizzi e alle varie specializzazioni, in quanto non sia disposto dalla presente legge;

b) i raggruppamenti di materie da affidarsi ad un medesimo insegnante;

c) i programmi e gli orari delle materie d'insegnamento;

d) i programmi e gli orari delle esercitazioni pratiche;

e) i programmi degli esami.

Quando particolari esigenze lo richiedano, lo statuto di ciascun istituto può stabilire modificazioni ai programmi ed agli orari predetti ed alle esercitazioni pratiche, allo scopo di rendere l'insegnamento pienamente rispondente ai bisogni, alle caratteristiche ed alle tradizioni dell'economia locale.

Tali modificazioni sono adottate, sentito il parere della 3^a sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

A questo articolo gli onorevoli camerati Varzi e Ferracini hanno presentato il seguente emendamento:

« Al 2^o comma in fine, sostituire alle parole: rispondente ai bisogni, alle caratteristiche ed alle tradizioni dell'economia locale, le altre: rispondente ai bisogni della produzione ».

Il Governo accetta questo emendamento?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'emendamento proposto dagli onorevoli camerati Varzi e Ferracini e accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura del testo dell'articolo 17 quale risulta con l'emendamento approvato dalla Camera:

ART. 17.

Con decreti Reali, su proposta del ministro dell'educazione nazionale, sentita la 3^a sezione del Consiglio superiore, saranno fissati:

a) le materie proprie delle varie specializzazioni e le esercitazioni pratiche relative ai vari indirizzi e alle varie specializzazioni, in quanto non sia disposto dalla presente legge;

b) i raggruppamenti di materie da affidarsi ad un medesimo insegnante;

c) i programmi e gli orari delle materie d'insegnamento;

d) i programmi e gli orari delle esercitazioni pratiche;

e) i programmi degli esami.

Quando particolari esigenze lo richiedano, lo statuto di ciascun istituto può stabilire modificazioni ai programmi ed agli orari predetti ed alle esercitazioni pratiche, allo scopo di rendere l'insegnamento pienamente rispondente ai bisogni della produzione.

Tali modificazioni sono adottate, sentito il parere della 3ª sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

(È approvato).

ART. 18.

Possono essere istituiti corsi completi in aggiunta al corso normale, sempre che non ne derivi maggior onere per l'erario.

Nessuna classe può, di regola, avere più di 35 alunni.

L'istituzione di nuovi corsi completi sarà disposta, con decreto del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze.

Salvo il disposto di cui al quarto comma dell'articolo 71, è vietata la istituzione di classi aggiunte oltre i corsi completi.

A questo articolo la Commissione propone che sia soppresso l'ultimo capoverso. Il Governo accetta quest'emendamento?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Non posso accettare, e prego il relatore di non voler insistere. La questione delle classi aggiunte, come quella della inscindibilità della istruzione tecnica superiore e inferiore di cui si parlò nell'ultima seduta, è una questione di carattere generale che investe tutta la legislazione e che può essere studiata seriamente, ma in altra sede, quando si venisse anzitutto ad un accordo con la finanza (che per ora non esiste) e poi si venisse a trattare la questione in forma più ampia.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ella ha inteso: l'onorevole Ministro non accetta l'emendamento della Commissione.

PUPPINI, *relatore*. Non insisto sull'emendamento, ma faccio molto assegnamento sulle dichiarazioni fatte dal Ministro di prendere in considerazione l'argomento cui l'emendamento si riferisce.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l'articolo 18 nel testo ministeriale del quale è stata data lettura.

(È approvato).

ART. 19.

I corsi per maestranze (a orario ridotto, serale, o festivo) hanno il fine di accrescere, con insegnamenti culturali, tecnologici, gra-

fici e pratici, la capacità di lavoro, tecnica e produttiva, dei prestatori d'opera e sono, di regola, istituiti presso istituti Regi di istruzione tecnica. Possono essere posti alle dipendenze dell'Opera nazionale dopolavoro, quando non siano annessi ad istituti Regi.

L'istituzione può avvenire per iniziativa di enti, istituti, datori di lavoro, associazioni economiche e di cultura, che assumano a loro totale carico la spesa relativa e previa autorizzazione del Ministro dell'educazione nazionale, il quale, con suo decreto, disciplina il funzionamento amministrativo e didattico di ciascun corso e ne approva lo statuto.

Dove tali corsi sono istituiti, gli operai di età inferiore ai 18 anni, i quali non abbiano una licenza di scuola di avviamento, sono obbligati a frequentarli per non meno di 8 ore settimanali, preferibilmente raggruppate in due giorni, ed in complesso per un minimo di 200 ore annue, ed i datori di lavoro sono tenuti a concedere la libertà necessaria ai loro dipendenti, per la frequenza dei corsi.

Le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi anzidetti sono quelle previste dall'articolo 205 del Regolamento approvato con Regio decreto 3 giugno 1924, n. 969.

A questo articolo gli onorevoli camerati Varzi e Ferracini hanno proposto un emendamento sostitutivo così concepito:

« *Sostituire il seguente:*

« I corsi per maestranze (a orario ridotto, serale o festivo) hanno il fine di accrescere, con insegnamenti culturali, tecnologici, grafici e pratici, la capacità di lavoro, tecnica e produttiva, dei prestatori d'opera e sono di regola istituiti presso istituti Regi di istruzione tecnica.

« L'istituzione può avvenire per iniziativa di enti, istituti, datori di lavoro, associazioni economiche e di cultura, che assumano a loro totale carico la spesa relativa e previa autorizzazione del Ministero dell'educazione nazionale, il quale, con suo decreto, disciplina il funzionamento amministrativo e didattico di ciascun corso e ne approva lo Statuto stabilendo, quando non si tratti di corsi istituiti presso istituti Regi, pareggiati o dichiarati sede di esami, l'Ente dal quale dovranno dipendere.

« Dove tali corsi sono istituiti con orario confacente con l'orario di lavoro dell'industria, gli operai di età inferiore ai 18 anni, i quali non abbiano una licenza di scuola di avviamento, sono obbligati a frequentarli

per non meno di otto ore settimanali, preferibilmente raggruppate in due giorni, ed in complesso per un minimo di 200 ore annue.

« Le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi anzidetti sono quelle previste dall'articolo 205 del regolamento, approvato con Regio decreto 3 giugno 1924, n. 969 ».

Il Governo accetta questo emendamento ?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. C'è poi anche un emendamento della Giunta per sostituire il primo comma con il seguente:

« I corsi per maestranze (a orario ridotto, serale, o festivo), hanno il fine di accrescere, con insegnamenti culturali, tecnologici, grafici e pratici, la capacità di lavoro, tecnica e produttiva, dei prestatori d'opera e sono, di regola, istituiti presso istituti Regi di istruzione tecnica. Possono essere posti alle dipendenze di Consorzi locali per l'istruzione tecnica o dell'Opera nazionale dopolavoro, quando non siano annessi ad istituti Regi ».

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. È accettato.

PRESIDENTE. Ma i due emendamenti, quello della Giunta e quello dei camerati Varzi e Ferracini, vanno d'accordo ?

PUPPINI, *relatore*. L'emendamento della Giunta è concordato con l'onorevole Ministro.

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Io accetto l'emendamento degli onorevoli Varzi e Ferracini. E allora, al primo comma del testo della Giunta si potrebbe levare il periodo: « Possono essere posti alle dipendenze, ecc., ecc. » e accettare una formula più ampia, stabilendo, che quando non si tratti di corsi annessi ad istituti Regi si debba determinare volta per volta gli Enti da cui dovranno dipendere. Invece di determinare taluni Enti e lasciare gli altri in genere, accetto molto volentieri l'emendamento proposto dagli onorevoli Varzi e Ferracini di indicare questi Enti in forma generica, salvo a determinare quali essi siano, caso per caso.

PRESIDENTE. L'onorevole Varzi è d'accordo ?

VARZI. Sono d'accordo con quanto propone l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, per il primo comma dell'articolo ella accetta il testo della Commissione ?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. La prima parte è identica sino alle

parole « presso istituti Regi di istruzione tecnica ». Dovranno poi sopprimersi le parole: « Possono essere posti alle dipendenze di Consorzi locali per l'istruzione tecnica o dell'Opera nazionale dopolavoro, quando non siano annessi ad istituti Regi ».

PRESIDENTE. L'onorevole relatore accetta questa soppressione ?

PUPPINI, *relatore*. La accetto, con la intesa che dove nel secondo comma si parla di enti, questi possano essere anche i consorzi locali per la istruzione tecnica.

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. È inteso.

PRESIDENTE. Metto a partito il primo comma dell'emendamento proposto dagli onorevoli camerati Varzi e Ferracini, accettato dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Ora l'onorevole Ministro propone che alla fine del secondo comma del testo ministeriale sia posta la aggiunta contenuta nel secondo comma dell'emendamento proposto dagli onorevoli Varzi e Ferracini.

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Precisamente: dopo le parole: « e ne approva lo statuto ». Aggiungere: « stabilendo, quando non si tratti di corsi istituiti presso istituti Regi o pareggiati, l'Ente dal quale dovranno dipendere ».

PRESIDENTE. L'onorevole Varzi accetta la formula proposta dall'onorevole Ministro ?

VARZI. La accetto.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ?

PUPPINI, *relatore*. La accetto.

PRESIDENTE. Metto a partito il secondo comma dell'articolo 19 nel testo ministeriale con l'emendamento proposto dagli onorevoli camerati Varzi e Ferracini, modificato dall'onorevole ministro.

(È approvato).

Veniamo al terzo comma. L'onorevole Ministro accetta l'emendamento dei camerati Varzi e Ferracini ?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Nel testo ministeriale dopo le parole « Dove tali corsi sono istituiti » si aggiungono le parole dell'emendamento degli onorevoli Varzi e Ferracini: « con orario confacente con l'orario di lavoro dell'industria ».

Si continua poi: « gli operai di età inferiore ai 18 anni, i quali non abbiano una licenza di scuola di avviamento, sono

obbligati a frequentarli per non meno di otto ore settimanali, preferibilmente raggruppate in due giorni, ed in complesso per un minimo di 200 ore annue ».

Sempre d'accordo con l'emendamento degli onorevoli Varzi e Ferracini sono soppresse le parole: « ed i datori di lavoro sono tenuti a concedere la libertà necessaria ai loro dipendenti, per la frequenza dei corsi ».

PRESIDENTE. Per conseguenza il Ministro dell'educazione nazionale accetta senza modifiche per questo comma il testo proposto dagli onorevoli Varzi e Ferracini. Ella lo accetta, onorevole relatore ?

PUPPINI, *relatore*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Metto a partito il terzo comma dell'emendamento degli onorevoli Varzi e Ferracini sostitutivo del corrispondente comma dell'articolo 19, accettato dall'onorevole Ministro e dal relatore.

(È approvato).

L'ultimo comma dell'articolo sostitutivo degli onorevoli Varzi e Ferracini è identico al corrispondente comma dell'articolo 19 nel testo ministeriale.

Non essendovi altre osservazioni, do lettura del testo dell'articolo 19 quale risulta con gli emendamenti testè approvati:

ART. 19

I corsi per maestranze (a orario ridotto, serale o festivo) hanno il fine di accrescere, con insegnamenti culturali, tecnologici, grafici e pratici, la capacità di lavoro, tecnica e produttiva, dei prestatori d'opera, e sono di regola istituiti presso istituti Regi di istruzione tecnica.

L'istituzione può avvenire per iniziativa di enti, istituti, datori di lavoro, associazioni economiche e di cultura, che assumano a loro totale carico la spesa relativa e previa autorizzazione del Ministro dell'educazione nazionale, il quale, con suo decreto, disciplina il funzionamento amministrativo e didattico di ciascun corso e ne approva lo Statuto stabilendo, quando non si tratti di corsi istituiti presso istituti Regi o pareggiati, l'ente dal quale dovranno dipendere.

Dove tali corsi sono istituiti con orario confacente con l'orario di lavoro delle industrie, gli operai di età inferiore ai 18 anni, i quali non abbiano una licenza di scuola di avviamento, sono obbligati a frequentarli per non meno di otto ore settimanali, preferibilmente raggruppate in due giorni, ed in complesso per un minimo di 200 ore annue.

Le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi anzidetti sono quelle previste dall'articolo 205 del regolamento approvato con Regio decreto 3 giugno 1924, n. 969.

(È approvato).

ART. 20.

Alle Regie scuole ed ai Regi istituti di istruzione tecnica e particolarmente a quelli ad indirizzo agrario, possono essere annessi convitti per gli alunni che frequentano la scuola o l'istituto, sempre che non ne derivi maggior onere per l'erario.

Le norme sull'ordinamento, il funzionamento e l'amministrazione di ciascun convitto sono stabilite nello statuto della scuola od istituto.

(È approvato).

ART. 21.

Le scuole e gli istituti d'istruzione tecnica, al cui mantenimento lo Stato non contribuisce, possono essere istituiti soltanto previa autorizzazione del Ministero dell'educazione nazionale, e sono sottoposti alla sua vigilanza didattica, amministrativa e disciplinare.

Le scuole ed istituti aperti senza autorizzazione sono chiusi senz'altro e coloro che li hanno aperti sono passibili di una multa da lire mille a lire cinquemila. In caso di recidiva, alla multa può essere aggiunta la detenzione da sei giorni a tre mesi.

Le scuole e gli istituti privati, quando diano piena garanzia di buon andamento, possono ottenere, con Regio decreto, secondo le norme che saranno stabilite nel Regolamento di esecuzione della presente legge, di essere pareggiati alle scuole ed istituti Regi.

La concessione può essere revocata quando venga meno qualcuna delle condizioni che la determinarono.

I diplomi e i certificati rilasciati dalle scuole ed istituti pareggiati, hanno, a tutti gli effetti, lo stesso valore di quelli rilasciati dalle corrispondenti scuole ed istituti Regi.

Con Regio decreto, su proposta del ministro dell'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze, saranno stabiliti gli obblighi degli istituti pareggiati riguardo all'ordinamento degli studi ed al personale.

Gli istituti privati e pareggiati possono essere sussidiati dal Ministero dell'educazione nazionale.

(È approvato).

CAPO II.

ISTITUZIONE E MANTENIMENTO DELLE REGIE SCUOLE E DEI REGI ISTITUTI D'ISTRUZIONE TECNICA.

ART. 22.

Le Regie scuole ed i Regi istituti d'istruzione tecnica sono istituiti con decreto Reale, promosso dal ministro dell'educazione nazionale, di concerto coi ministri dell'interno e delle finanze e con quelli degli altri Dicasteri eventualmente interessati, previo parere della terza sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, quando l'istituzione sia necessaria in relazione alle esigenze dell'economia locale e quando, a norma degli articoli seguenti, siano assicurati i mezzi per l'impianto ed il funzionamento della scuola od istituto.

Col decreto Reale predetto sono approvati lo statuto della scuola od istituto e le tabelle organiche ad esso annesse, e sono determinati gli oneri che lo Stato, gli enti ed i privati si assumono per provvedere alla istituzione ed al mantenimento delle scuole e degli istituti, secondo le condizioni previste dagli articoli seguenti.

Le scuole e gli istituti predetti, quando non rispondano più ai fini della loro istituzione, debbono essere soppressi.

I locali e tutto quanto costituisce il patrimonio e le dotazioni della scuola od istituto soppresso vengono destinati all'incremento di altri istituti d'istruzione tecnica esistenti, all'istituzione di nuovi o altrimenti utilizzati per i fini dell'istruzione tecnica.

(È approvato).

ART. 23.

Gli enti pubblici locali sono tenuti a fornire permanentemente i locali e il relativo arredamento, il materiale didattico e scientifico, l'azienda, l'officina o il laboratorio convenientemente attrezzati e ad assumersi ogni altra spesa relativa agli impianti in rapporto al tipo e alla finalità della scuola o dell'istituto.

In casi di riconosciuta necessità, ed entro i limiti delle disponibilità di bilancio, il Ministero dell'educazione nazionale può assumersi, per una volta tanto, una parte della spesa occorrente, in misura non superiore al terzo del contributo annuo dello Stato per le spese di mantenimento.

(È approvato).

ART. 24.

Gli enti locali devono provvedere:

alla manutenzione degli edifici scolastici, compresi quelli per le officine ed i laboratori e quelli dell'azienda agraria, dei relativi arredamenti, nonchè del materiale scientifico e didattico;

all'acqua;

all'illuminazione;

al riscaldamento.

Devono inoltre fornire il personale di segreteria, assistente e di servizio per gli istituti tecnici, per i quali non vengano speciali disposizioni che mettano tale personale a carico dello Stato.

(È approvato).

ART. 25.

A sgravio totale o parziale degli obblighi assunti dagli enti per l'istituzione e il mantenimento di scuole e istituti, possono essere accettati gli eventuali contributi di altri enti o di privati.

Tali contributi debbono essere garantiti dagli enti che inizialmente li avevano assunti.

Oltre che nel caso di mutui con la Cassa depositi e prestiti, il Ministero dell'educazione nazionale può, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, assumere l'onere parziale degli interessi quando le scuole, gli istituti o gli enti che contribuiscono al loro mantenimento, contraggano mutui, a condizioni di favore, con istituti di credito, per provvedere alla costruzione, all'acquisto, all'adattamento, all'ampliamento dei locali per le Regie scuole e i Regi istituti d'istruzione tecnica ed al loro arredamento.

(È approvato).

ART. 26.

Altri enti, associazioni e privati, all'infuori di quelli indicati nel decreto di cui all'articolo 22, possono contribuire all'incremento ed al miglior funzionamento delle scuole e degli istituti predetti.

(È approvato).

ART. 27.

Le Casse di risparmio ed i Monti di pietà che ricevono depositi fruttiferi, possono deliberare, nei limiti degli utili netti determinati per ogni esercizio e non devoluti ai fondi patrimoniali, contributi continuativi per il mantenimento delle Regie scuole e dei Regi

istituti di istruzione tecnica. Il pagamento dei contributi stessi è subordinato alla disponibilità degli utili, ma, salvo le particolari disposizioni statutarie, ha la precedenza su ogni altra elargizione.

(È approvato).

ART. 28.

I contributi che, a norma dello statuto sono dovuti da enti o da privati pel mantenimento di ciascuna scuola o istituto, devono essere versati all'erario, in rate bimestrali posticipate.

Il Ministero dell'educazione nazionale, previa iscrizione nel proprio bilancio dei contributi versati, provvede a somministrarli alla scuola od istituto cui sono destinati, al termine di ciascun trimestre.

I contributi dello Stato sono corrisposti alle scuole e agli istituti in rate trimestrali anticipate.

(È approvato).

CAPO III.

DEL GOVERNO DIDATTICO, DISCIPLINARE E AMMINISTRATIVO DELLE REGIE SCUOLE E DEI REGI ISTITUTI D'ISTRUZIONE TECNICA.

ART. 29.

La direzione didattica e disciplinare delle scuole tecniche e delle scuole professionali femminili è affidata ad un direttore; quella degli istituti tecnici e delle scuole di magistero professionale per la donna è affidata ad un preside.

Per le scuole e gli istituti agrari, industriali e nautici il direttore o il preside debbono essere preferibilmente muniti di laurea tecnica.

Il preside ed il direttore sono assistiti dal Collegio dei professori, nei casi previsti dalle leggi e dallo statuto della rispettiva scuola od istituto.

All'amministrazione delle Regie scuole e dei Regi istituti d'istruzione tecnica provvede un Consiglio d'amministrazione, nel quale sono rappresentati il Ministero dell'educazione nazionale e gli enti e le persone che contribuiscono in notevole misura al mantenimento della scuola od istituto. Il preside o direttore fa, di diritto, parte del Consiglio ed ha voto deliberativo.

Al comma secondo di questo articolo la Commissione propone il seguente emendamento:

« Per le scuole e gli istituti agrari, industriali e nautici il direttore o il preside debbono essere muniti di laurea tecnica. Per tutte le scuole ed istituti il direttore o preside deve essere munito di laurea ».

L'onorevole Ministro lo accetta?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Pregherei il camerata relatore di non insistere. Io non posso esser sospetto di non valutare sufficientemente le lauree, ne faccio la massima valutazione, ne capisco tutta l'importanza. Per le scuole industriali, per le scuole agrarie e professionali in genere io capisco che se v'è da essere una laurea, deve essere una laurea tecnica, non vorrei però che mettessimo una specie di barriera che limiti assolutamente le lauree. In questo campo è possibile, si intende in casi eccezionali, di avere degli uomini che, pur non essendo muniti di laurea, valgano molto di più di altri in possesso di una laurea in genere, per esempio una laurea in lettere.

Se mi dite che sia necessario che, dato che una laurea ci deve essere, la laurea debba essere tecnica, allora siamo d'accordo, ma non possiamo esser d'accordo nella necessità assoluta che debba esservi una laurea.

Posso perciò accettare che si dia la preferenza ad una laurea tecnica sulle altre; ma questo non vuol dire che una laurea debba essere sempre, in qualunque caso necessaria, senza eccezione alcuna. Consentitemi che una qualche fiducia, per lo meno in casi speciali, abbia il Ministero, che non vorrà abusarne, dato che il mandato di fiducia servirà soltanto in casi eccezionali per qualche non laureato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PUPPINI, *relatore*. Non ho inteso bene se l'onorevole Ministro intende mantenere la formula del disegno di legge, ovvero intende adottare una formula intermedia.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, vuole chiarire questo punto all'onorevole relatore?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Io lascerei la formula del disegno di legge, richiedendo che gli aspiranti debbano essere « preferibilmente » muniti di laurea tecnica; in tal modo si lascia un po' di libertà al Ministero.

Se si vuole, sarei disposto anche ad adottare una formula intermedia, dicendo che per le scuole agrarie, gli istituti industriali e nautici, il preside debba avere una laurea tecnica;

ma fermiamoci qui. Non m'imponete in tutti gli altri casi l'obbligo della laurea. Potrei quindi accettare soltanto la prima parte dell'emendamento.

PUPPINI, *relatore*. L'onorevole Ministro accetterebbe così soltanto il primo periodo dell'emendamento. Scomparebbe la parola « preferibilmente » dal testo ministeriale.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro accetta soltanto questa parte dell'emendamento:

« Per le scuole e gli istituti agrari, industriali e nautici il direttore o il preside debbono essere muniti di laurea tecnica ».

Onorevole relatore, ella è d'accordo?

PUPPINI, *relatore*. Accetto questa formula.

PRESIDENTE. Vi è infine un emendamento dell'onorevole camerata Angelini, così concepito:

« Al 4º comma dopo le parole: al mantenimento della scuola od istituto, aggiungere: nonchè un rappresentante del corrispondente sindacato dei professionisti ».

L'onorevole camerata Angelini ha, però, già dichiarato di rinunciarvi.

Metto a partito l'articolo 29, il quale nel testo concordato fra il Governo e la Commissione risulta così formulato:

« La direzione didattica e disciplinare delle scuole tecniche e delle scuole professionali femminili è affidata ad un direttore; quella degli istituti tecnici e delle scuole di magistero professionale per la donna è affidata ad un preside.

« Per le scuole e gli istituti agrari, industriali e nautici il direttore o il preside debbono essere muniti di laurea tecnica.

« Il preside ed il direttore sono assistiti dal Collegio dei professori, nei casi previsti dalle leggi e dallo statuto della rispettiva scuola od istituto.

« All'amministrazione delle Regie scuole e dei Regi istituti d'istruzione tecnica provvede un Consiglio d'amministrazione, nel quale sono rappresentati il Ministero dell'educazione nazionale e gli Enti e le persone che contribuiscono in notevole misura al mantenimento della scuola od istituto. Il preside o direttore fa, di diritto, parte del Consiglio ed ha voto deliberativo ».

(È approvato).

ART. 30.

I presidi degli istituti a doppio grado sono esonerati dall'insegnamento; quelli degli istituti tecnici a solo corso superiore, di cui al

successivo articolo 70 (terz'ultimo comma) ed i direttori delle altre scuole sono tenuti all'insegnamento, salvo che il numero degli alunni sia superiore da un biennio a 250. In tali casi, la cattedra lasciata libera dai capi di istituto, è assegnata per incarico, o, altrimenti, viene conferita per trasferimento ad un insegnante di ruolo il quale sarà sostituito da un incaricato.

In mancanza del titolare, la direzione delle Regie scuole e dei Regi istituti d'istruzione tecnica è, di regola, affidata, per incarico, dal ministro dell'educazione nazionale, a un professore di ruolo, con la retribuzione di lire 2640 annue.

Per circostanze eccezionali, l'incarico della direzione può essere affidato ad altra persona di particolare competenza, con retribuzione da stabilirsi, su proposta del Consiglio d'amministrazione della scuola o dell'istituto, nei limiti della disponibilità del proprio bilancio, e, in ogni caso, in misura non eccedente lo stipendio iniziale del titolare.

La Commissione propone anzitutto il seguente emendamento al primo comma:

« I presidi degli istituti a doppio grado sono esonerati dall'insegnamento; quelli degli istituti tecnici a solo corso superiore, di cui al successivo articolo 68 (terz'ultimo comma) ed i direttori delle altre scuole sono tenuti all'insegnamento, salvo che il numero degli alunni sia superiore da un biennio a 250. In tali casi, la cattedra lasciata libera dai capi di istituto, è assegnata per incarico, o, altrimenti, viene conferita per trasferimento ad un insegnante di ruolo il quale sarà sostituito da un incaricato ».

Propone poi che sia soppresso l'ultimo comma.

Onorevole Ministro, ella accetta questi emendamenti?

GIULIANO. *Ministro dell'educazione nazionale*. Accetto l'emendamento al 1º comma, ma non posso accettare la soppressione dell'ultimo comma. Io direi anzitutto che non dobbiamo sempre ritenere a priori che, una volta fatta la legge, si trovi l'inganno, e d'altra parte non posso ammettere che sia proprio il Ministero che voglia ingannare se stesso dopo aver fatto la legge. È evidente che non si può paragonare il mondo dell'istruzione professionale col mondo dell'istruzione media classica. Nel mondo dell'istruzione professionale si possono avere dei casi di specialisti assoluti, che possono essere necessari ad una determinata scuola, per un determinato indi-

rizzo. Quindi non credo che si debba vietare, in casi eccezionali, pur accettando tutte le garanzie e tutte le cautele, la possibilità che il Ministero dia l'incarico della direzione di una determinata scuola, in un determinato momento, a una persona di particolare competenza. Ci sono dei casi speciali in cui una scuola ha un suo indirizzo, un suo sviluppo, delle esigenze particolarissime. C'è un uomo che ha tutte le necessarie capacità, tutti i requisiti voluti. Anche se giunge all'apice della carriera senza tutti i crismi, può essere utilissimo e può essere accettabilissimo.

In casi eccezionali, qualche volta, bisogna aver pazienza e tener conto delle eccezioni che sono nella vita, e quindi tenere la strada aperta. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Calza Bini. Ne ha facoltà.

CALZA BINI. Ad aumentare le garanzie di cui ha parlato l'onorevole Ministro proporrei che si aggiungessero le seguenti parole: « Udito il parere della competente sezione del Consiglio superiore ».

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro dell'educazione nazionale. Ne ha facoltà.

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Nessuna difficoltà di accettare questa garanzia che potrebbe essere formulata col seguente comma: « Tale nomina deve riportare l'approvazione del Ministro dell'educazione nazionale, udito il parere della competente sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale ».

PRESIDENTE. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 30 l'onorevole Ministro propone dunque che sia aggiunto un capoverso così formulato: « Tale nomina deve riportare l'approvazione del Ministro dell'educazione nazionale, udito il parere della competente sezione del Consiglio Superiore dell'educazione nazionale ».

Lo pongo a partito.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 30 quale risulta nel testo concordato tra Governo e Commissione:

ART. 30.

I presidi degli istituti a doppio grado sono esonerati dall'insegnamento; quelli degli istituti tecnici a solo corso superiore, di cui al successivo articolo 68 (terz'ultimo comma) ed i direttori delle altre scuole sono tenuti all'insegnamento, salvo che il numero degli

alunni sia superiore da un biennio a 250. In tali casi, la cattedra lasciata libera dai capi di istituto, è assegnata per incarico, o, altrimenti, viene conferita per trasferimento ad un insegnante di ruolo il quale sarà sostituito da un incaricato.

In mancanza del titolare, la direzione delle Regie scuole e dei Regi istituti d'istruzione tecnica, è, di regola, affidata, per incarico, dal Ministro dell'educazione nazionale, a un professore di ruolo, con la retribuzione di lire 2640 annue.

Per circostanze eccezionali, l'incarico della direzione può essere affidato ad altra persona di particolare competenza, con retribuzione da stabilirsi, su proposta del Consiglio d'amministrazione della scuola o dell'istituto, nei limiti della disponibilità del proprio bilancio, e, in ogni caso, in misura non eccedente lo stipendio iniziale del titolare.

Tale nomina deve riportare l'approvazione del Ministro dell'educazione nazionale, udito il parere della competente sezione del Consiglio Superiore dell'educazione nazionale.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 31:

ART. 31.

In quanto non sia diversamente stabilito dalla presente legge, si applicano, ai presidi e ai direttori delle Regie scuole e dei Regi istituti di istruzione tecnica, le disposizioni riguardanti i capi degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, contenute nel Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni.

Essi hanno il trattamento economico risultante dall'annessa tabella A.

Per la nomina dei presidi e dei direttori saranno, con decreto Reale, su proposta del ministro dell'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze, estese, con le modificazioni eventualmente necessarie, le disposizioni vigenti per la nomina dei presidi dei Regi istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale.

Le disposizioni di cui ai precedenti comma sono applicabili per la nomina dei presidi degli istituti tecnici con indirizzo minerario, quando alla direzione dei predetti istituti non possa provvedersi nel modo previsto dall'articolo 14 del Regio decreto 15 dicembre 1927, n. 2800.

Si dia lettura dell'annessa tabella A.

VERDI, *segretario*, legge:

TABELLA A (Art. 31).

**TRATTAMENTO DEI PRESIDI E DIRETTORI DEI REGI ISTITUTI
E DELLE REGIE SCUOLE D'ISTRUZIONE TECNICA (1).**

**PRESIDI DEI REGI ISTITUTI TECNICI
E DELLE REGIE SCUOLE DI MAGISTERO PROFESSIONALE PER LA DONNA.**

(Gruppo A).

	Grado —	Stipendio e supplemento servizio attivo —
Prima nomina.	6°	L. 22,000 7,000
Dopo 4 anni di grado	6°	» 23,000 » 7,000
» 8 »	6°	» 25,000 » 7,000

**DIRETTORI DELLE REGIE SCUOLE TECNICHE
E DELLE REGIE SCUOLE PROFESSIONALI FEMMINILI.**

(Gruppo A).

	Grado —	Stipendio e supplemento servizio attivo —
Prima nomina.	7°	L. 19,000 » 5,200
Dopo 4 anni di grado	7°	» 20,000 » 5,200
» 8 »	7°	» 21,000 » 5,200

(1) Le misure indicate nella presente tabella sono soggette alla riduzione del 12 per cento ai sensi del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 31 con l'annessa tabella A.

(È approvato).

ART. 32.

Quando nello stesso locale coesistano istituti di istruzione tecnica di diverso grado ma dello stesso tipo, la direzione di entrambi è affidata al capo dell'istituto di grado superiore.

(È approvato).

ART. 33.

Il servizio di cassa delle Regie scuole e dei Regi istituti d'istruzione tecnica è affidato, previa autorizzazione del Ministero dell'educazione nazionale, o all'Istituto di emissione, o ad una Cassa di risparmio o ad altro istituto di credito di notoria solidità, il quale deve assumere anche la custodia dei valori e la riscossione delle tasse scolastiche.

Tutte le entrate sono iscritte in un conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'istituto di credito, su ordini di pagamento firmati, oltre che dal preside o

direttore, anche da altro membro del Consiglio o da un professore o da un funzionario della scuola od istituto, secondo le norme stabilite nello statuto di ciascuna scuola od istituto.

(È approvato).

CAPO IV.

DEL PERSONALE INSEGNANTE.

ART. 34.

Agli insegnanti di ruolo delle Regie scuole e dei Regi istituti d'istruzione tecnica si applicano, in quanto non sia diversamente stabilito dalla presente legge, le disposizioni sullo stato giuridico degli insegnanti degli istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale contenute nel Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni.

Il loro trattamento economico è stabilito dall'annessa tabella B.

Si dia lettura dell'annessa tabella B.
VERDI, segretario, legge:

TABELLA B (Art. 34).

**TRATTAMENTO DEGLI INSEGNANTI DEI REGI ISTITUTI
E DELLE REGIE SCUOLE DI ISTRUZIONE TECNICA (1).**

PROFESSORI DEI REGI ISTITUTI TECNICI — CORSO SUPERIORE —
E DELLE REGIE SCUOLE DI MAGISTERO PROFESSIONALE PER LA DONNA.

(Ruolo A - Gruppo A).

	Grado	Stipendio e supplemento servizio attivo
Straordinari	10°	L. 12,200
		» 2,200
Dopo 3 anni di servizio (ordinari)	9°	» 14,400
		» 3,000
» 7 » »	9°	» 15,000
		» 3,000
» 11 » »	8°	» 16,700
		» 3,700
» 15 » »	8°	» 17,500
		» 3,700
» 19 » »	7°	» 19,000
		» 5,200
» 23 » »	7°	» 20,000
		» 5,200
» 27 » »	7°	» 21,000
		» 5,200

PROFESSORI DEI REGI ISTITUTI TECNICI — CORSO INFERIORE —
DELLE REGIE SCUOLE TECNICHE
E DELLE REGIE SCUOLE PROFESSIONALI FEMMINILI.

(Ruolo B - Gruppo A).

	Grado	Stipendio e supplemento servizio attivo
Straordinari	11°	L. 9,300
		» 1,800
Dopo 2 anni di servizio	11°	» 10,000
		» 1,800
» 3 » » (ordinari)	10°	» 12,200
		» 2,200
» 6 » »	10°	» 12,800
		» 2,200
» 8 » »	9°	» 14,400
		» 3,000
» 12 » »	9°	» 15,000
		» 3,000
» 13 » »	8°	» 16,700
		» 3,700
» 17 » »	8°	» 17,500
		» 3,700
» 21 » »	8°	» 18,000
		» 3,700

(1) Le misure indicate nella presente tabella sono soggette alla riduzione del 12 per cento, ai sensi del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 34 con l'annessa tabella B.

(È approvato).

ART. 35.

Con decreto Reale, saranno estese alle Regie scuole ed ai Regi istituti d'istruzione tecnica, con le opportune modificazioni ed aggiunte e salvo il disposto dell'articolo seguente, le disposizioni del Regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, e successive modificazioni, concernenti i concorsi a cattedre dei Regi istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale e l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio.

(È approvato).

ART. 36.

Le cattedre per l'insegnamento di materie tecniche di carattere speciale, possono, dal ministro dell'educazione nazionale, essere conferite, senza concorso, a persone di riconosciuta singolare perizia, su conforme parere della 3ª sezione del Consiglio superiore.

Per l'insegnamento di materie professionali e di lavorazioni richiedenti particolare perizia e specializzazione pratica, il ministro dell'educazione nazionale, su proposta del Consiglio d'amministrazione della scuola od istituto interessato, può consentire l'assunzione di insegnanti temporanei.

(È approvato).

ART. 37.

Lo statuto di ciascuna Regia scuola o Regio istituto di istruzione tecnica stabilisce il numero dei corsi completi, nonché quello delle cattedre per le varie materie o gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico, le classi nelle quali ciascun insegnante è tenuto ad insegnare. Gli insegnanti di ruolo sono tenuti a prestare l'opera loro per il numero di ore richiesto dai rispettivi insegnamenti; essi possono inoltre essere incaricati dell'insegnamento di materie affini, purchè l'orario non superi complessivamente le 24 ore settimanali.

Ogni biennio si procede alla revisione od alla eventuale modificazione del numero dei corsi completi e delle cattedre e conseguentemente del numero dei posti di ruolo e di quelli da conferirsi per incarico, per ciascuna

Regia scuola o Regio Istituto d'istruzione tecnica.

Tale modificazione viene disposta con decreto del ministro dell'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze. Per effetto di tale decreto s'intendono modificate le tabelle organiche stabilite dagli statuti delle Regie scuole ed istituti.

(È approvato).

ART. 38.

Il ministro dell'educazione nazionale può trasferire, per servizio o su domanda, il personale direttivo ed insegnante delle Regie scuole e dei Regi istituti di istruzione tecnica ad istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale ed il personale direttivo ed insegnante di questi istituti alle Regie scuole ed ai Regi istituti di istruzione tecnica, secondo le norme che saranno stabilite con decreto Reale, su proposta del ministro dell'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze.

(È approvato).

ART. 39.

Gli insegnanti incaricati sono nominati dal ministro dell'educazione nazionale per la durata dell'anno scolastico, nei limiti previsti dalle piante organiche e possono essere confermati.

Agli incaricati è dovuta la retribuzione di lire 385 per ogni ora settimanale di insegnamento nel corso superiore dell'istituto tecnico e nella scuola di magistero professionale per la donna; e di lire 330 per ogni ora settimanale di insegnamento nel corso inferiore dell'istituto tecnico e nella scuola tecnica, eccetto che per la calligrafia, la dattilografia e la stenografia che dovranno essere retribuite col compenso di lire 220 annue per ogni ora settimanale di lezione, salva l'applicazione alle suindicate retribuzioni delle riduzioni previste dalle vigenti disposizioni.

All'articolo 39 la Commissione ha proposto, al primo comma il seguente emendamento:

« Gli insegnanti incaricati sono nominati dal preside o direttore, sentito il Consiglio di Amministrazione per la durata dell'anno scolastico, nei limiti previsti dalle piante organiche e possono essere confermati ».

Onorevole Ministro, Ella accetta questo emendamento?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo 39 con l'emendamento proposto dalla Commissione al primo comma, accettato dal Governo, con l'avvertimento che invece che « sentito il Consiglio di amministrazione », debba leggersi: « udito il Consiglio di amministrazione ».

(È approvato).

ART. 40.

Quando manchino l'insegnante di ruolo o l'incaricato titolare di un insegnamento, l'insegnamento stesso può essere affidato ad un supplente. La nomina è conferita dal preside o dal direttore, sentito il Consiglio d'amministrazione, ed ha carattere temporaneo.

I supplenti sono retribuiti nella stessa misura degli incaricati per il periodo di supplenza effettivamente esercitata. Quando la supplenza, per necessità di servizio ed in mancanza di supplenti o incaricati, sia conferita ad un insegnante di ruolo, la retribuzione relativa è, rispettivamente, di lire 350, 300, 200, anziché di lire 385, 330 e 220, ferme però le riduzioni stabilite dal Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

(È approvato).

CAPO V.

DEL PERSONALE TECNICO,
AMMINISTRATIVO,
DI VIGILANZA E SUBALTERNO.

ART. 41.

All'addestramento degli alunni al lavoro nelle aziende, nelle officine e nei laboratori ed alla tenuta dei gabinetti provvede il personale tecnico (assistenti, tecnici agrari, capi officina, sotto capi officina, maestre di laboratori femminili, sottomaestre di laboratori femminili). Tale personale, che è tenuto ad un servizio di 8 ore giornaliera, ha il trattamento economico stabilito dall'annessa tabella C. Ad esso, quando non sia fornito per legge da enti locali, si applicano tutte le disposizioni relative agli impiegati civili dello Stato. Continuano a rimanere a carico dello Stato gli assistenti dei Regi istituti tecnici di Cagliari, Melfi, Modica, Sassari ed Udine, conservando le attuali condizioni economiche e di carriera.

Le norme per l'assunzione del personale tecnico saranno stabilite con decreto Reale, da emanarsi su proposta del ministro dell'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze.

Sono applicabili al personale suddetto le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36.

Si dia lettura dell'annessa tabella C.
VERDI, *segretario*, legge:

TABELLA C (Art. 41).

**TRATTAMENTO DEL PERSONALE TECNICO DEI REGI ISTITUTI
E DELLE REGIE SCUOLE DI ISTRUZIONE TECNICA (1).**

REGI ISTITUTI TECNICI.
CAPI OFFICINA, ASSISTENTI, TECNICI AGRARI.

		(Gruppo B)	Grado	Stipendio e supplemento servizio attivo
			—	—
Di prima nomina			11°	L. 9,300 » 1,800
Dopo 2 anni di servizio			11°	» 10,000 » 1,800
» 5 » »			11°	» 10,500 » 1,800
» 12 » »			10°	» 12,200 » 2,200
» 16 » »			10°	» 12,800 » 2,200
» 20 » »			10°	» 13,500 » 2,200
» 24 » »			9°	» 14,400 » 3,000
» 28 » »			9°	» 15,000 » 3,000
» 32 » »			9°	» 15,900 » 3,000
» 37 » »			9°	» 16,700 » 3,000

REGIE SCUOLE TECNICHE E REGIE SCUOLE PROFESSIONALI FEMMINILI.
CAPI OFFICINA, TECNICI AGRARI E MAESTRE DI LABORATORIO.

		(Gruppo B)	Grado	Stipendio e supplemento servizio attivo
			—	—
Di prima nomina			11°	L. 9,300 » 1,800
Dopo 2 anni di servizio			11°	» 10,000 » 1,800
» 5 » »			11°	» 10,500 » 1,800
» 13 » »			10°	» 12,200 » 2,200
» 17 » »			10°	» 12,800 » 2,200
» 21 » »			10°	» 13,500 » 2,200
» 26 » »			10°	» 14,400 » 2,200

(1) Gli assegni indicati nella presente tabella sono soggetti alla riduzione del 12 per cento ai sensi del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491. La tabella si applica limitatamente al personale che non sia fornito per legge dagli enti locali.

Segue TABELLA C (Art. 41).

REGI ISTITUTI TECNICI, REGIE SCUOLE TECNICHE
E REGIE SCUOLE PROFESSIONALI FEMMINILI

SOTTOCAPI OFFICINA E SOTTOMAESTRE DI LABORATORIO.

	(Gruppo C)	Grado	Stipendio e supplemento servizio attivo
Di prima nomina		12°	L. 5,900 » 1,500
Dopo 3 anni di servizio		12°	» 6,200 » 1,500
» 6 » »		12°	» 6,500 » 1,500
» 9 » »		12°	» 6,900 » 1,500
» 12 » »		12°	» 7,300 » 1,500

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 41 con l'annessa tabella C.

(È approvato).

ART. 42.

In ogni istituto tecnico, nelle scuole la cui popolazione raggiunga i 200 alunni ed in quelle che, pur avendo un minor numero di alunni, siano fornite di azienda, officina o laboratorio, le mansioni amministrative e contabili sono disimpegnate da un segretario-economo, da nominarsi per concorso.

Il Ministero dell'educazione nazionale, in relazione ad accertate necessità di servizio, può provvedere all'assunzione, mediante concorso, di vice segretari ed applicati di segreteria, sempre che le disponibilità di bilancio dell'istituto o della scuola consentano di sostenere la relativa spesa.

Al personale di cui ai precedenti comma è fatto il trattamento economico stabilito dall'annessa tabella D. Ad esso, quando non sia fornito per legge da enti locali, si applicano tutte le disposizioni relative agli impiegati civili dello Stato.

Continuano a rimanere a carico dello Stato i segretari dei Regi istituti tecnici di Cagliari, Melfi, Modica e Sassari, conservando le attuali condizioni economiche e di carriera.

Le norme per l'assunzione del personale amministrativo saranno stabilite con decreto Reale, da emanarsi su proposta del ministro dell'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze.

Si dia lettura dell'annessa tabella D.

VERDI, segretario, legge:

TABELLA D (Art. 42).

**TRATTAMENTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEI REGI ISTITUTI
E DELLE REGIE SCUOLE DI ISTRUZIONE TECNICA (1).**

SEGRETARI ECONOMI.

(Gruppo B)

	Grado	Stipendio e supplemento servizio attivo
	—	—
Di prima nomina	11°	L. 9,300
		» 1,800
Dopo 2 anni di servizio	11°	» 10,000
		» 1,800
» 5 » »	11°	» 10,500
		» 1,800

VICE-SEGRETARI.

(Gruppo B)

Di prima nomina	12°	L. 5,900
		» 1,500
Dopo 2 anni di servizio	12°	» 6,200
		» 1,500
» 4 » »	12°	» 6,500
		» 1,500
» 6 » »	12°	» 6,900
		» 1,500
» 8 » »	12°	» 7,300
		» 1,500

APPLICATI.

(Gruppo C)

Di prima nomina	13°	L. 4,300
		» 1,300
Dopo 2 anni di servizio	13°	» 4,700
		» 1,300
» 4 » »	13°	» 5,000
		» 1,300
» 6 » »	13°	» 5,400
		» 1,300
» 8 » »	13°	» 5,900
		» 1,300
» 11 » »	12°	» 6,200
		» 1,500
» 14 » »	12°	» 6,500
		» 1,500
» 17 » »	12°	» 6,900
		» 1,500
» 20 » »	12°	» 7,300
		» 1,500

(1) Gli assegni indicati nella presente tabella sono soggetti alla riduzione del 12 per cento ai sensi del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491. La tabella si applica limitatamente al personale che non sia fornito per legge dagli enti locali.

PRESIDENTE. All'articolo 42 l'onorevole Di Mirafiori propone il seguente emendamento:

« Al 3º comma dopo le parole: tabella *D*, aggiungere: tranne che per i segretari economici che godranno quello della tabella *C*, gruppo *B*».

Onorevole Ministro, lo accetta?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Non posso accettarlo, per ovvie ragioni di carattere finanziario.

PRESIDENTE. Onorevole Di Mirafiori, l'onorevole Ministro non accetta il suo emendamento. Ella vi insiste?

DI MIRAFIORI. Ritiro l'emendamento e lo converto in raccomandazione.

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Accetto la raccomandazione.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 42 nel testo ministeriale, con l'annessa tabella, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

ART. 43.

Ai convitti di cui all'articolo 20 è addetto un personale di vigilanza (censori di disciplina e prefetti di disciplina). Ai prefetti di disciplina ed ai censori di disciplina è fatto il trattamento economico stabilito nell'annessa tabella *E*.

A tale personale sono applicabili le disposizioni relative agli impiegati civili dello Stato.

Le norme per l'assunzione del suddetto personale di vigilanza saranno stabilite con decreto Reale, da emanarsi su proposta del ministro dell'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze.

Si dia lettura dell'annessa tabella *E*.

VERDI, *segretario*, legge:

TABELLA E (Art. 43).

**TRATTAMENTO DEL PERSONALE DI VIGILANZA DEI CONVITTI, ANNESSI
AI REGI ISTITUTI E ALLE REGIE SCUOLE DI ISTRUZIONE TECNICA (1).****CENSORI DI DISCIPLINA.***(Gruppo B)*

	Grado	Stipendio e supplemento servizio attivo
Di prima nomina	11°	L. 9,300 » 1,800
Dopo 2 anni di servizio	11°	» 10,000 » 1,800
» 5 » »	10°	» 12,200 » 2,200
» 9 » »	10°	» 12,800 » 2,200
» 13 » »	10°	» 13,500 » 2,200
» 18 » »	10°	» 14,400 » 2,200

PREFETTI DI DISCIPLINA (2).*(Gruppo C)*

Di prima nomina	13°	L. 4,300 » 1,300
Dopo 2 anni di servizio	13°	» 4,700 » 1,300
» 4 » »	13°	» 5,000 » 1,300
» 6 » »	13°	» 5,400 » 1,300
» 8 » »	13°	» 5,900 » 1,300

(1) Gli assegni indicati nella presente tabella sono soggetti alla riduzione del 12 per cento ai sensi del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

(2) Ai prefetti di disciplina spetta nel Convitto l'alloggio ed il vitto per la sola persona.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 43 con l'annessa tabella *E*.

(È approvato).

ART. 44.

Le mansioni di servizio sono affidate al personale subalterno (macchinisti, bidelli, custodi, inservienti) il quale, quando non sia a carico degli enti locali, è assunto come personale non di ruolo, dal Consiglio d'amministrazione della scuola od istituto.

In caso di assoluta necessità, il Consiglio d'amministrazione della scuola od istituto può, in aggiunta al personale subalterno predetto, e sempre che le disponibilità del bilancio consentano di sostenere la spesa relativa, assumere in servizio inservienti giornalieri.

Le maestranze necessarie per le officine e le aziende annesse alle scuole ed agli istituti sono costituite da salariati ai quali si applicano le disposizioni del testo unico 24 dicembre 1924, n. 2114, e del regolamento approvato con Regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni, riflettenti i salariati temporanei e quelli giornalieri.

Continuano a rimanere a carico dello Stato i macchinisti dei Regi istituti tecnici di Cagliari, Melfi, e Sassari e i bidelli dei Regi istituti tecnici di Cagliari, Melfi, Modica e Sassari; col trattamento economico stabilito dalla tabella *F*, annessa alla presente legge.

Si dia lettura dell'annessa tabella *F*.
VERDI, segretario, legge.

TABELLA *F* (Art. 44).

**TRATTAMENTO DEL PERSONALE SUBALTERNO DEI REGI ISTITUTI
E DELLE REGIE SCUOLE DI ISTRUZIONE TECNICA (1).**

		Stipendio e supplemento servizio attivo
MACCHINISTI.		
Di prima nomina		L. 5,500
		» 1,300
Dopo 4 anni di servizio		» 6,100
		» 1,300
» 8 » »		» 6,700
		» 1,300
» 12 » »		» 7,300
		» 1,300
» 16 » »		» 7,800
		» 1,300
BIDELLI.		
Di prima nomina		L. 5,000
		» 800
Dopo 4 anni di servizio		» 5,300
		» 800
» 8 » »		» 5,700
		» 800
» 12 » »		» 6,100
		» 800
» 16 » »		» 6,500
		» 800

(1) Gli assegni indicati nella presente tabella sono soggetti alla riduzione del 12 per cento ai sensi del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491. La tabella si applica limitatamente al personale che non sia fornito per legge dagli enti locali.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 44 con l'annessa tabella F.

(È approvato).

CAPO VI.

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL PERSONALE DI RUOLO.

ART. 45.

Il personale di ruolo direttivo, insegnante, amministrativo, tecnico e di vigilanza delle Regie scuole e dei Regi istituti d'istruzione tecnica, che non sia fornito dagli enti pubblici locali, è personale statale e fa parte del ruolo proprio di ciascuna scuola od istituto.

Il Ministero dell'educazione nazionale ne regola lo svolgimento della carriera e la cessazione dal servizio con provvedimenti da registrarsi alla Corte dei conti, e cura la compilazione e la tenuta della matricola di tale personale.

(È approvato).

ART. 46.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità e compensi di ogni natura al personale di qualsiasi categoria, addetto alle Regie scuole ed ai Regi istituti d'istruzione tecnica, che non sia fornito dagli enti pubblici locali e a loro carico, è effettuato direttamente da ciascuna scuola od istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi alla nomina, allo svolgimento della carriera e alla cessazione dal servizio di tale personale.

(È approvato).

ART. 47.

Il ministro dell'educazione nazionale ha facoltà di trasferire il personale di ruolo, direttivo, insegnante, tecnico, amministrativo, di vigilanza da una ad altra Regia scuola o Regio istituto d'istruzione tecnica.

Per il personale direttivo ed insegnante saranno determinati, con decreto del ministro dell'educazione nazionale, i casi in cui potranno essere disposti tali trasferimenti.

I trasferimenti e passaggi hanno luogo tra posti di pari gruppo, grado e sviluppo di carriera.

Si applicano, per tali trasferimenti, le disposizioni vigenti per il personale statale di ruolo.

Le indennità di trasferimento, quando siano dovute, sono pagate sul proprio bilancio dalla scuola od Istituto presso cui il personale è stato trasferito.

(È approvato).

ART. 48.

Il personale insegnante, tecnico, amministrativo e di vigilanza, quando non debba essere fornito da altri enti, è nominato esclusivamente in seguito a pubblico concorso, salvo il disposto degli articoli 36 e 41 della presente legge.

Il ministro dell'educazione nazionale bandisce i concorsi per una scuola determinata o complessivamente per un numero di posti, decide i concorsi e procede alle nomine.

Le spese dei concorsi fanno carico al bilancio delle scuole o degli istituti interessati.

Gli insegnanti di nazionalità italiana, forniti del titolo di studio richiesto per l'insegnamento nelle scuole ed istituti d'istruzione tecnica, i quali, per almeno un quinquennio, abbiano prestato lodevole servizio, quali insegnanti provvisori, con nomina ministeriale, presso le Regie scuole italiane all'estero, potranno far passaggio nelle scuole ed istituti d'istruzione tecnica, a norma dell'articolo 4 del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 1259.

(È approvato).

ART. 49.

I Consigli d'amministrazione delle scuole e degli istituti d'istruzione tecnica possono concedere annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione. La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni seguenti:

a) che il preside o il direttore estendano la funzione direttiva ad importanti enti scolastici annessi o aggregati all'istituto o alla scuola di cui sono a capo;

b) che il preside o il direttore o l'insegnante sovrintendano all'andamento di aziende o laboratori di rilevante importanza, sia per estensione o sviluppo, sia per la particolare natura e responsabilità dei lavori che vi si compiano, o siano adibiti ad insegnamenti di materie tecniche di carattere speciale;

c) che si tratti di mansioni richiedenti singolare perizia;

d) che al preside, al direttore, ai professori o al personale tecnico ed amministrativo siano richieste, per esigenze di particolare rilievo, in rapporto all'ampiezza e allo sviluppo delle aziende e officine, prestazioni d'opera maggiori o diverse da quelle ordinarie.

Le deliberazioni, debitamente motivate, relative alla concessione di assegni speciali, ai sensi del precedente capoverso, diventano esecutive solo quando siano state approvate dal ministro dell'educazione nazionale, il quale sentirà al riguardo la 3ª sezione del Consiglio superiore nei casi in cui l'assegno speciale superi la somma annua di lire 4000 per i presidi, di lire 3000 per i direttori e i professori e di lire 2000 per il personale amministrativo e tecnico.

Salvo il disposto degli articoli 30 (secondo comma) 39, e 40 la retribuzione del personale di qualsiasi categoria in servizio non di ruolo presso le scuole ed istituti d'istruzione tecnica non può eccedere lo stipendio minimo del grado iniziale del personale di ruolo della stessa categoria o di categoria affine.

(È approvato).

ART. 50.

Il personale di ruolo di ogni ordine e grado, escluso quello di cui ai primi tre commi dell'articolo 44, addetto alle Regie scuole ed ai Regi istituti di istruzione tecnica, godrà, a carico dello Stato, del trattamento di riposo stabilito dal testo unico sulle pensioni approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni ed aggiunte.

(È approvato).

CAPO VII.

DEGLI ESAMI, DEGLI ALUNNI E DELLE TASSE.

ART. 51.

Nelle Regie scuole e nei Regi istituti di istruzione tecnica si sostengono i seguenti esami:

a) di ammissione, per avere accesso alla prima classe della scuola tecnica, della scuola professionale femminile, della scuola di magistero professionale per la donna e dei corsi inferiore e superiore dell'istituto tecnico;

b) di idoneità, per avere accesso alle classi successive alla prima, quando si provenga da scuola pubblica non pareggiata o

da scuola privata o paterna, o si sia in possesso di titoli di studio di altro ordine di scuole nei casi previsti dagli articoli seguenti;

c) di promozione, per avere accesso alla classe superiore a quella frequentata, quando non si siano conseguite nello scrutinio finale le votazioni minime stabilite dal secondo comma dell'articolo 64;

d) di licenza al termine dei corsi della scuola tecnica e della scuola professionale femminile;

e) di abilitazione all'insegnamento, al termine dei corsi della scuola di magistero professionale per la donna;

f) di abilitazione tecnica al termine del corso superiore dell'istituto tecnico e dei corsi superiori d'insegnamento industriale.

A questo articolo la Commissione ha proposto i seguenti emendamenti alle lettere c) ed f):

c) di promozione, per avere accesso alla classe superiore a quella frequentata, quando non si siano conseguite nello scrutinio finale le votazioni minime stabilite dal secondo comma dell'articolo 62;

f) di abilitazione tecnica al termine del corso superiore dell'Istituto tecnico:

Ha proposto infine di aggiungere un'altra lettera g) così formulata:

g) di profitto al termine del corso di perfezionamento degli Istituti industriali.

Onorevole Ministro, Ella accetta questi emendamenti?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Li accetto.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l'articolo 51 il quale nel testo concordato tra Governo e Commissione risulta così formulato:

CAPO VII.

DEGLI ESAMI, DEGLI ALUNNI E DELLE TASSE.

ART. 51.

Nelle Regie scuole e nei Regi istituti di istruzione tecnica si sostengono i seguenti esami:

a) di ammissione, per avere accesso alla prima classe della scuola tecnica, della scuola professionale femminile, della scuola di magistero professionale per la donna e dei corsi inferiori e superiore dell'istituto tecnico;

b) di idoneità, per avere accesso alle classi successive alla prima, quando si provenga da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna, o si sia in possesso di titoli di studio di altro ordine di scuole nei casi previsti dagli articoli seguenti;

c) di promozione, per avere accesso alla classe superiore a quella frequentata, quando non si siano conseguite nello scrutinio finale le votazioni minime stabilite dal secondo comma dell'articolo 62;

d) di licenza al termine dei corsi della scuola tecnica e della scuola professionale femminile;

e) di abilitazione all'insegnamento, al termine dei corsi della scuola di magistero professionale per la donna;

f) di abilitazione tecnica al termine del corso superiore dell'Istituto tecnico;

g) di profitto al termine del corso di perfezionamento degli Istituti industriali.

(È approvato).

ART. 52.

Possono essere iscritti:

1º) alla prima classe della scuola tecnica e della scuola professionale femminile:

a) i licenziati dalle scuole di avviamento al lavoro;

b) coloro che abbiano conseguito il titolo di iscrizione alla quarta classe di una qualunque altra scuola media di primo grado, purchè superino uno speciale esame di ammissione sulle materie che saranno determinate con decreto del ministro dell'educazione nazionale;

c) coloro che, avendo compiuto o compiendo, nell'anno in corso, almeno i tredici anni di età, superino l'esame di ammissione.

2º) Alla prima classe della scuola di magistero professionale per la donna, le licenziate dalla scuola professionale femminile che superino l'esame d'ammissione.

3º) Alla prima classe del corso inferiore dell'istituto tecnico coloro che, avendo compiuto o compiendo nell'anno in corso, almeno il decimo anno di età, superino l'esame di ammissione di cui all'articolo 72 del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

4º) Alla prima classe del corso superiore dell'istituto tecnico:

a) coloro che superino l'esame di ammissione;

b) coloro che abbiano superato l'esame di ammissione al liceo scientifico o al

corso superiore dell'Istituto magistrale e superino uno speciale esame sulle materie che saranno determinate con decreto del ministro dell'educazione nazionale;

c) coloro che, avendo conseguito la promozione o l'idoneità alla quinta classe ginnasiale, superino uno speciale esame di ammissione sulle materie che saranno determinate con decreto del ministro dell'educazione nazionale.

A questo articolo la Commissione ha proposto i seguenti emendamenti alle lettere b) e c) del n. 1:

b) limitatamente alla scuola tecnica commerciale e alla scuola professionale femminile coloro che abbiano conseguito il titolo di iscrizione alla quarta classe di una qualunque altra scuola media di primo grado, purchè superino uno speciale esame di ammissione sulle materie che saranno determinate con decreto del Ministro dell'educazione nazionale;

c) limitatamente alla scuola tecnica commerciale e alla scuola professionale femminile coloro che, avendo compiuto o compiendo, nell'anno in corso, almeno i tredici anni di età, superino l'esame di ammissione.

Infine di aggiungere al n. 4 un'altra lettera d) così formulata:

d) per le sezioni agraria e industriale coloro che abbiano compiuto il primo anno di scuola tecnica di corrispondente indirizzo o il corso preparatorio di cui all'articolo 9, e superino un esame di ammissione in relazione agli studi compiuti.

Onorevole Ministro, Ella li accetta?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Li accetto.

PRESIDENTE. Inoltre a questo articolo l'onorevole camerata Sacconi ha presentato il seguente emendamento:

« Al numero 2, dopo le parole: le licenziate dalla scuola professionale femminile, aggiungere: e le diplomate dalle scuole di metodo per l'educazione materna ».

Il Governo lo accetta?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l'articolo 52, il quale con gli emendamenti proposti dalla Commissione e con quello pro-

posto dal camerata Sacconi accettati dal Governo risulta così formulato:

ART. 52.

Possono essere iscritti:

1º) alla prima classe della scuola tecnica e della scuola professionale femminile:

a) i licenziati dalle scuole di avviamento al lavoro;

b) limitatamente alla scuola tecnica commerciale e alla scuola professionale femminile coloro che abbiano conseguito il titolo di iscrizione alla quarta classe di una qualunque altra scuola media di primo grado, purchè superino uno speciale esame di ammissione sulle materie che saranno determinate con decreto del ministro dell'educazione nazionale;

c) limitatamente alla scuola tecnica commerciale e alla scuola professionale femminile coloro che, avendo compiuto o compiendo, nell'anno in corso, almeno i tredici anni di età, superino l'esame di ammissione.

2º) Alla prima classe della scuola di magistero professionale per la donna, le licenziate dalla scuola professionale femminile e le diplomate dalle scuole di metodo per l'educazione materna che superino l'esame di ammissione.

3º) Alla prima classe del corso inferiore dell'istituto tecnico coloro che, avendo compiuto o compiendo nell'anno in corso, almeno il decimo anno di età, superino l'esame di ammissione di cui all'articolo 72 del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

4º) Alla prima classe del corso superiore dell'istituto tecnico:

a) coloro che superino l'esame di ammissione;

b) coloro che abbiano superato l'esame di ammissione al liceo scientifico o al corso superiore dell'Istituto magistrale e superino uno speciale esame sulle materie che saranno determinate con decreto del ministro dell'educazione nazionale;

c) coloro che, avendo conseguito la promozione o l'idoneità alla quinta classe ginnasiale, superino uno speciale esame di ammissione sulle materie che saranno determinate con decreto del ministro dell'educazione nazionale;

d) per le sezioni agraria e industriale coloro che abbiano compiuto il primo anno di scuola tecnica di corrispondente indirizzo o il corso preparatorio di cui all'articolo 9, e superino un esame di ammissione in relazione agli studi compiuti.

(È approvato).

ART. 53.

Possono essere iscritti:

a) alla quarta classe del corso inferiore dell'istituto tecnico i licenziati dalla scuola di avviamento al lavoro, purchè superino uno speciale esame di idoneità in italiano, latino e matematica;

b) alla seconda classe delle sezioni agraria, industriale e commerciale del corso superiore dell'istituto tecnico i licenziati dalla scuola tecnica a corrispondente indirizzo, purchè superino uno speciale esame di idoneità sulle materie che saranno determinate con decreto del ministro dell'educazione nazionale;

c) alla seconda classe della scuola di magistero professionale per la donna, coloro che siano provviste del diploma di maturità o di abilitazione conseguito in una scuola media di secondo grado, e superino uno speciale esame di idoneità sulle materie che saranno determinate con decreto del ministro dell'educazione nazionale.

A questo articolo la Commissione aveva proposto la soppressione del comma a); ma successivamente ha presentato questa nuova proposta:

« La Giunta del bilancio rinunzia alla proposta soppressione della lettera a), purchè nel testo ministeriale *alle parole: uno speciale esame, sieno sostituite le parole: un esame* ».

L'onorevole Ministro è d'accordo?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Siamo già d'accordo.

CALZA BINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALZA BINI. Io vorrei spezzare una lancia a favore della soppressione del comma a), se fosse possibile, facendo presente che l'esame limitato soltanto all'italiano, al latino e alla matematica non può dare una sufficiente prova di preparazione adeguata per gli allievi che, provenendo dalla terza classe di avviamento al lavoro, debbono poi proseguire gli studi nell'istituto tecnico superiore.

Per questo proporrei o che si togliesse del tutto la concessione di poter fare un esame, sia speciale o non speciale, e della cui limitazione non sono completamente convinto; oppure che si aggiungesse qualche altra materia, per esempio il disegno, che non si studia nel terzo corso di avviamento al lavoro, e che si dovrebbe poi studiare nel liceo scientifico o nell'istituto tecnico.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, Ella ha facoltà di non rispondere a queste proposte, perchè non presentate a norma del regolamento. In ogni modo....

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. In ogni modo volentieri rispondo e dico che quando questi giovani, per andare alla quarta classe del corso inferiore di istituto tecnico, abbiano superato un esame, un vero e proprio esame (abbiamo tolto la parola speciale perchè era sembrato ad alcuni che potesse avere sapore di troppa facilità) e quando questo esame — non sospettato di troppa facilità — sia stato sostenuto in italiano, in latino e matematica, io non credo che si debba aver paura che questi ragazzi sappiano troppo poco per andare al quarto corso dell'istituto inferiore.

Proporrei un pochino di indulgenza: se sanno scrivere benino, se sanno fare una traduzione dal latino, se sanno un po' di matematica, non vogliate pretendere troppo e non essere più ministri del ministro. (*Approvaioni — Si ride*).

PRESIDENTE. Come ho già detto, la Commissione, che aveva prima proposto la soppressione del comma *a*) all'articolo 53, in seguito vi ha rinunciato, limitando la sua proposta alla soppressione, nello stesso comma *a*) della parola « speciale ».

Pongo ai voti questo emendamento, proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Metto a partito l'articolo 53 con la modificazione testè approvata.

(*È approvato*).

ART. 54.

Alle classi successive alla prima delle Regie scuole e dei Regi istituti d'istruzione tecnica si accede, per promozione, dalla classe immediatamente inferiore, in base al risultato di uno scrutinio collegiale al termine del corso delle lezioni.

Gli alunni provenienti da scuola pubblica che non sia Regia o pareggiata o da scuola privata o paterna, accedono alle classi sudette per esame d'idoneità teorico e pratico.

All'esame d'idoneità è ammesso chi abbia conseguito il titolo necessario all'iscrizione alla prima classe tanti anni prima quanti ne occorrono, secondo il corso normale degli studi, per raggiungere la classe alla quale aspira ad essere iscritto.

Per l'ammissione agli esami d'idoneità per la sezione industriale del corso superiore

dell'istituto tecnico, è inoltre necessario che il candidato dimostri di avere, per un congruo periodo di tempo, seguito un corso di esercitazioni pratiche o compiuto lavorazioni in officine, aziende, laboratori, ecc.

Il Collegio dei professori dell'istituto, giudica, caso per caso, se il corso seguito o il lavoro compiuto siano sufficienti, per qualità e durata, ai fini dell'ammissione all'esame d'idoneità.

Le disposizioni del comma secondo e terzo del presente articolo non si applicano nelle scuole tecniche a indirizzo agrario e nelle sezioni agrarie del corso superiore dell'istituto tecnico, per le quali vale la norma che alle classi successive alla prima possono essere iscritti soltanto gli alunni che abbiano conseguito la promozione dalla classe precedente, salvo quanto è disposto alla lettera *b*) dell'articolo 53 e all'articolo 57.

A questo articolo la Commissione propone la soppressione del terzo e quarto capoverso e il seguente emendamento all'ultimo capoverso:

« Le disposizioni del comma secondo e terzo del presente articolo non si applicano nelle scuole tecniche a indirizzo agrario e industriale e nelle sezioni agrarie e industriali del corso superiore dell'Istituto tecnico, per le quali vale la norma che alle classi successive alla prima possono essere iscritti soltanto gli alunni che abbiano conseguito la promozione dalla classe precedente, salvo quanto è disposto alla lettera *a*) dell'articolo 53 ».

Onorevole Ministro ella accetta questi emendamenti?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Sono già accettati.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 54, il quale, con gli emendamenti concordati, risulta così formulato:

ART. 54.

Alle classi successive alla prima delle Regie scuole e dei Regi istituti d'istruzione tecnica si accede, per promozione, dalla classe immediatamente inferiore, in base al risultato di uno scrutinio collegiale al termine del corso delle lezioni.

Gli alunni provenienti da scuola pubblica che non sia Regia o pareggiata o da scuola privata o paterna, accedono alle classi sudette per esame d'idoneità teorico e pratico.

All'esame d'idoneità è ammesso chi abbia conseguito il titolo necessario all'iscrizione

alla prima classe tanti anni prima quanti ne occorrono, secondo il corso normale degli studi, per raggiungere la classe alla quale aspira ad essere iscritto.

Le disposizioni del comma secondo e terzo del presente articolo non si applicano nelle scuole tecniche a indirizzo agrario e industriale e nelle sezioni agrarie e industriali del corso superiore dell'Istituto tecnico, per le quali vale la norma che alle classi successive alla prima possono essere iscritti soltanto gli alunni che abbiano conseguito la promozione dalla classe precedente, salvo quanto è disposto alla lettera a) dell'articolo 53.

(È approvato).

ART. 55.

Gli esami hanno luogo in due sessioni.

Il risultato degli esami si esprime con una classificazione in decimi per ciascuna materia e gruppo di materie.

Allo stesso modo si classificano il profitto e la condotta nel corso e alla fine dell'anno.

Per la religione si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 5 giugno 1930, n. 824.

(È approvato).

ART. 56.

Al termine di ciascun trimestre e al termine dei corsi di lezioni, il Collegio dei professori delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni.

(È approvato).

ART. 57.

Gli alunni delle Regie scuole tecniche, delle Regie scuole professionali femminili, delle Regie scuole di magistero professionale per la donna e dei corsi superiori di istituto tecnico possono ottenere, nello stesso grado di scuola, all'inizio del secondo anno, il passaggio da sezione a sezione o da un indirizzo all'altro, previo esame sulle materie che verranno stabilite, caso per caso, dal Collegio dei professori.

La Commissione propone la soppressione dell'articolo 57.

L'onorevole Ministro la accetta?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. La accetto.

PRESIDENTE. Pongo a partito la soppressione dell'articolo 57 proposta dalla Commissione ed accettata dal Governo.

(È approvata).

L'articolo 58, diventa dunque 57 e così di seguito gli altri. Ne do lettura.

ART. 57.

Chi nello scrutinio finale per la promozione o in qualsiasi esame della prima sessione abbia conseguito meno di sei decimi in non più di due delle materie o gruppi di materie che verranno fissati con decreto del ministro dell'educazione nazionale, o non abbia potuto, nella sessione stessa, cominciare o compiere l'esame scritto, grafico o pratico, o presentarsi all'orale, è ammesso a sostenere o ripetere le relative prove di esame nella seconda sessione.

Una stessa classe di istituto tecnico inferiore o superiore non può frequentarsi per più di due anni.

In casi assolutamente eccezionali, il Collegio dei professori, quando particolari gravi circostanze lo giustificano, può, con deliberazione motivata, consentire l'iscrizione per un terzo anno.

(È approvato).

ART. 58.

Gli alunni della scuola tecnica e della scuola professionale femminile sostengono, alla fine del corso, un esame di licenza.

Possono sostenere l'esame di licenza anche gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna, che abbiano conseguito da un numero di anni pari alla durata del corso il titolo di ammissione alla prima classe della scuola tecnica o della scuola professionale femminile o che, al 31 dicembre, compiano il quindicesimo o sedicesimo anno di età, a seconda che la scuola sia biennale o triennale.

I candidati alla licenza di scuola tecnica ad indirizzo industriale provenienti da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna, debbono, inoltre, dimostrare di avere, per un congruo periodo di tempo, seguito un corso di esercitazioni pratiche o compiuto lavorazioni in officine, laboratori, ecc.

Il Collegio dei professori della scuola, giudica, caso per caso, se il corso seguito o il lavoro compiuto siano sufficienti, per qualità o durata, ai fini dell'ammissione all'esame di licenza.

La disposizione del comma secondo del presente articolo non si applica nelle scuole tecniche a indirizzo agrario, per le quali vale la norma che agli esami di licenza possono presentarsi soltanto coloro che abbiano regolarmente frequentato l'intero corso, salvo quanto è detto negli articoli 53, lettera b) e 57.

A quest'articolo la Commissione propone la soppressione del 3º e 4º comma; propone, inoltre, che all'ultimo comma sia sostituito il seguente:

«La disposizione del comma secondo del presente articolo non si applica nelle scuole tecniche a indirizzo agrario e industriale, per le quali vale la norma che agli esami di licenza possono presentarsi soltanto coloro che abbiano regolarmente frequentato l'intero corso».

Onorevole Ministro accetta questi emendamenti?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Li accetto.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 58, il quale con gli emendamenti della Commissione, accettati dal Governo, risulta così formulato:

ART. 58.

Gli alunni della scuola tecnica e della scuola professionale femminile sostengono, alla fine del corso, un esame di licenza.

Possono sostenere l'esame di licenza anche gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna, che abbiano conseguito da un numero di anni pari alla durata del corso il titolo di ammissione alla prima classe della scuola tecnica o della scuola professionale femminile o che, al 31 dicembre, compiano il quindicesimo o sedicesimo anno di età, a seconda che la scuola sia biennale o triennale.

La disposizione del comma secondo del presente articolo non si applica nelle scuole tecniche a indirizzo agrario e industriale, per le quali vale la norma che agli esami di licenza possono presentarsi soltanto coloro che abbiano regolarmente frequentato l'intero corso.

(È approvato).

ART. 59.

Le alunne della scuola di magistero professionale per la donna, al termine dell'ultimo anno di corso, sostengono un esame di abilitazione all'insegnamento.

All'esame possono partecipare anche le alunne provenienti da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna, che abbiano conseguito da almeno due anni il titolo necessario per l'ammissione alla scuola.

(È approvato).

ART. 60.

Gli alunni del corso inferiore dell'istituto tecnico sostengono, al termine dell'ultimo anno di corso, l'esame di ammissione al corso superiore.

A tale esame possono presentarsi anche gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata e da scuola privata o paterna, che abbiano conseguito da almeno quattro anni il titolo di cui all'articolo 72 del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ovvero che abbiano compiuto o compiano nell'anno almeno i 14 anni di età.

Gli alunni dei corsi superiori degli istituti tecnici sostengono, al termine dell'ultimo anno di studi, un esame di abilitazione tecnica.

A questo esame possono presentarsi anche gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna, che abbiano conseguito almeno da due anni la promozione o l'idoneità alla 3ª classe del corso superiore.

I candidati all'esame di abilitazione della sezione industriale, provenienti da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna, devono inoltre dimostrare di avere, per un congruo periodo di tempo, seguito un corso di esercitazioni pratiche o compiuto lavorazioni in aziende, officine, laboratori, ecc.

Il Collegio dei professori della scuola giudica, caso per caso, se il corso seguito o il lavoro compiuto, siano sufficienti, per qualità e durata, ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione.

La disposizione del comma quarto del presente articolo non si applica per la sezione agraria del corso superiore dell'istituto tecnico, per la quale vale la norma che possono presentarsi agli esami di abilitazione soltanto coloro che abbiano regolarmente frequentato l'intero corso, salvo quanto è detto alla lettera b) dell'articolo 53 e all'articolo 57.

La Commissione propone la soppressione del 5º e 6º comma.

Propone inoltre che all'ultimo comma sia sostituito il seguente:

«La disposizione del comma quarto del presente articolo non si applica per le sezioni

agraria ed industriale del corso superiore dell'istituto tecnico, per le quali vale la norma che possono presentarsi agli esami di abilitazione soltanto coloro che abbiano regolarmente frequentato l'intero corso, salvo quanto è detto alla lettera a) dell'articolo 53 ».

Onorevole Ministro, accetta questi emendamenti?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Sì, sono concordati.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 60 nel testo così concordato:

ART. 60.

Gli alunni del corso inferiore dell'istituto tecnico sostengono, al termine dell'ultimo anno di corso, l'esame di ammissione al corso superiore.

A tale esame possono presentarsi anche gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata e da scuola privata o paterna, che abbiano conseguito da almeno quattro anni il titolo di cui all'articolo 72 del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 4054, ovvero che abbiano compiuto o compiano nell'anno almeno i 14 anni di età.

Gli alunni dei corsi superiori degli istituti tecnici sostengono, al termine dell'ultimo anno di studi, un esame di abilitazione tecnica.

A questo esame possono presentarsi anche gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna, che abbiano conseguito almeno da due anni la promozione o l'idoneità alla 3ª classe del corso superiore.

La disposizione del comma quarto del presente articolo non si applica per le sezioni agraria ed industriale del corso superiore dell'istituto tecnico, per le quali vale la norma che possono presentarsi agli esami di abilitazione soltanto coloro che abbiano regolarmente frequentato l'intero corso, salvo quanto è detto alla lettera a) dell'articolo 53.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

ART. 61.

Coloro che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso i 23 anni di età, possono presentarsi a qualunque esame, con dispensa dall'obbligo dell'intervallo e della presentazione del titolo di studio di cui ai precedenti articoli.

I candidati, sprovvisti del titolo di studio richiesto, possono essere sottoposti a prove

sulle materie e sulle esercitazioni non comprese nel programma dell'esame a cui si presentano, ma comprese in quello del corso a cui corrisponde il titolo normalmente richiesto, qualora non dimostrino in altro modo, a giudizio del Collegio dei professori, di possedere adeguata preparazione nelle materie ed esercitazioni stesse.

In ogni caso coloro che si presentino ad esami nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale e nella sezione industriale del corso superiore dell'istituto tecnico devono dimostrare di avere, per un congruo periodo di tempo, seguito un corso di esercitazioni pratiche o compiuto lavorazioni in officine, laboratori, ecc.

Il Collegio dei professori della scuola giudica, caso per caso, se il corso seguito o il lavoro compiuto siano sufficienti, per qualità e durata, ai fini dell'ammissione all'esame.

Le disposizioni del comma primo e secondo del presente articolo, non si applicano nelle scuole tecniche a indirizzo agrario e nelle sezioni agrarie del corso superiore dell'istituto tecnico, per le quali vale la norma che possono presentarsi agli esami di licenza o di abilitazione soltanto coloro che abbiano regolarmente frequentato l'intero corso, salvo il disposto dell'articolo 53, lettera b) e dell'articolo 57.

A questo articolo la Commissione, d'accordo col Ministro, propone la soppressione del terzo e quarto comma, e il seguente emendamento all'ultimo comma:

« Le disposizioni dei comma primo e secondo del presente articolo, non si applicano nelle scuole tecniche a indirizzo agrario e industriale e nelle sezioni agrarie e industriali del corso superiore dell'Istituto tecnico, per le quali vale la norma che possono presentarsi agli esami di licenza o di abilitazione soltanto coloro che abbiano regolarmente frequentato l'intero corso, salvo il disposto dell'articolo 53, lettera a) ».

Metto a partito il testo concordato, il quale risulta così formulato:

ART. 61.

Coloro che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso i 23 anni di età, possono presentarsi a qualunque esame, con dispensa dall'obbligo dell'intervallo e della presentazione del titolo di studio di cui ai precedenti articoli.

I candidati, sprovvisti del titolo di studio richiesto, possono essere sottoposti a prove sulle materie e sulle esercitazioni non comprese

nel programma dell'esame a cui si presentano, ma comprese in quello del corso a cui corrisponde il titolo normalmente richiesto, qualora non dimostrino in altro modo, a giudizio del Collegio dei professori, di possedere adeguata preparazione nelle materie ed esercitazioni stesse.

Le disposizioni del comma primo e secondo del presente articolo, non si applicano nelle scuole tecniche a indirizzo agrario e industriale e nelle sezioni agrarie e industriali del corso superiore dell'istituto tecnico per le quali vale la norma che possono presentarsi agli esami di licenza o di abilitazione soltanto coloro che abbiano regolarmente frequentato l'intero corso, salvo il disposto dell'articolo 53, lettera a).

(È approvato).

ART. 62.

L'intervallo prescritto fra il conseguimento del titolo di iscrizione alla prima classe di scuola tecnica e di scuola professionale femminile e l'esame di licenza; quello prescritto fra il conseguimento del titolo di iscrizione alla prima classe del corso inferiore dell'istituto tecnico e l'esame di ammissione al corso superiore; quello prescritto fra il conseguimento del titolo di iscrizione alla prima classe del corso superiore dell'istituto tecnico e l'esame di abilitazione tecnica ed, infine, quello prescritto fra il conseguimento del titolo di iscrizione alla prima classe di scuola di magistero professionale per la donna e l'esame di abilitazione all'insegnamento, possono essere abbreviati di un anno, tanto per alunni di scuole Regie o pareggiate, quanto per quelli che provengono da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna, quando concorrono speciali condizioni di età e di profitto che saranno determinate dal regolamento.

Tale disposizione non si applica agli alunni delle scuole tecniche a indirizzo agrario e delle sezioni agrarie del corso superiore degli istituti tecnici.

La Commissione ha proposto la soppressione di questo articolo.

L'onorevole Ministro è d'accordo?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto a partito la soppressione dell'articolo 62, proposta dalla Commissione e accettata dal Ministro.

(È approvata).

Segue l'articolo 63, che diventa 62, e così di seguito gli altri.

ART. 62.

Per ottenere l'ammissione, la promozione, l'idoneità, la licenza e l'abilitazione è necessario aver conseguito, nel relativo esame, voto non inferiore a sei decimi in ciascuna materia o gruppo di materie.

La promozione è conferita senza esami agli alunni che nello scrutinio finale abbiano ottenuto voto non inferiore a sei decimi, in ciascuna materia o gruppo di materie, e a otto decimi, nella condotta.

Gli alunni che nello scrutinio finale abbiano conseguito voto inferiore agli otto decimi nella condotta possono sostenere gli esami di promozione, di ammissione, di licenza e di abilitazione soltanto nella seconda sessione.

(È approvato).

ART. 63.

Chi abbia superato l'esame di licenza dalla scuola tecnica consegue:

per l'indirizzo industriale e artigiano: il diploma di tecnico o di artigiano per la relativa specializzazione;

per l'indirizzo agrario: il diploma di agente rurale;

per l'indirizzo commerciale: il diploma di computista commerciale.

Chi abbia superato l'esame di licenza dalla scuola professionale femminile consegue il diploma di idoneità professionale per la relativa specializzazione.

(È approvato).

ART. 64.

Chi abbia superato l'esame di abilitazione professionale presso la scuola di magistero professionale per la donna consegue il diploma di maestra per la relativa specializzazione.

(È approvato).

ART. 65.

Chi abbia superato l'esame di abilitazione di cui all'articolo 61, presso l'Istituto tecnico, consegue un diploma di abilitazione tecnica alle diverse professioni e precisamente:

per la sezione agraria: il diploma di *perito agrario*, che abilita all'esercizio professionale e alle funzioni di dirigente di medie aziende agrarie, di coadiutore dei direttori di grandi aziende, di tecnico nelle scuole e negli istituti di istruzione agraria e di esperto nelle cattedre ambulanti di agricoltura, e, quando sia stato seguito uno speciale indi-

rizzo, il diploma di *perito agrario specializzato*, con la indicazione della relativa specializzazione;

per la sezione industriale e artigiana: il diploma di *perito industriale capotecnico* o il diploma di *maestro d'arte*, con l'indicazione della relativa specializzazione a seconda che si tratti di specializzazione industriale o artigiana. Tali diplomi abilitano, a seconda della relativa specializzazione, all'esercizio delle funzioni di collaborazione direttiva nel campo tecnico esecutivo, presso gli opifici, i laboratori industriali e artigiani ed i cantieri di costruzioni edilizie, nonché all'esercizio professionale ed all'impiego nei pubblici uffici;

per la sezione commerciale: il diploma di *ragioniere e perito commerciale*, che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

per la sezione per geometri: il diploma di *geometra*, che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici;

per la sezione nautica: il diploma di *aspirante al comando di navi mercantili* per la sezione a indirizzo specializzato per capitani, il diploma di *aspirante alla direzione di macchina di navi mercantili*, per la sezione a indirizzo specializzato per macchinisti e il diploma di *aspirante alla professione di costruttore navale* per la sezione a indirizzo specializzato per costruttori; tutti e tre i diplomi aprono anche l'accesso ai pubblici uffici relativi.

Chi abbia seguito presso le sezioni industriali dell'istituto tecnico i corsi superiori di insegnamento industriale eventualmente istituiti a norma dell'articolo 9, ed abbia superato i relativi esami, ottiene il diploma di *perito superiore industriale*.

Al primo comma di questo articolo, la Commissione propone il seguente emendamento:

« Chi abbia superato l'esame di abilitazione di cui all'articolo 51, presso l'Istituto tecnico, consegue un diploma di abilitazione tecnica alle diverse professioni e precisamente: »

Propone, inoltre, la soppressione dell'ultimo comma.

Onorevole Ministro, accetta questi emendamenti?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Li accetto.

PRESIDENTE. Con questi emendamenti l'articolo 65 risulta così formulato:

ART. 65.

Chi abbia superato l'esame di abilitazione di cui all'articolo 51, presso l'Istituto tecnico, consegue un diploma di abilitazione tecnica alle diverse professioni e precisamente:

per la sezione agraria: il diploma di *perito agrario*, che abilita all'esercizio professionale e alle funzioni di dirigente di medie aziende agrarie, di coadiutore dei direttori di grandi aziende, di tecnico nelle scuole e negli istituti di istruzione agraria e di esperto nelle cattedre ambulanti di agricoltura, e, quando sia stato seguito uno speciale indirizzo, il diploma di *perito agrario specializzato*, con la indicazione della relativa specializzazione;

per la sezione industriale e artigiana: il diploma di *perito industriale capotecnico* o il diploma di *maestro d'arte*, con l'indicazione della relativa specializzazione a seconda che si tratti di specializzazione industriale o artigiana. Tali diplomi abilitano, a seconda della relativa specializzazione, all'esercizio delle funzioni di collaborazione direttiva nel campo tecnico esecutivo, presso gli opifici, i laboratori industriali e artigiani ed i cantieri di costruzioni edilizie, nonché all'esercizio professionale ed all'impiego nei pubblici uffici;

per la sezione commerciale: il diploma di *ragioniere e perito commerciale*, che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

per la sezione per geometri: il diploma di *geometra*, che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici;

per la sezione nautica: il diploma di *aspirante al comando di navi mercantili* per la sezione a indirizzo specializzato per capitani, il diploma di *aspirante alla direzione di macchina di navi mercantili*, per la sezione a indirizzo specializzato per macchinisti e il diploma di *aspirante alla professione di costruttore navale* per la sezione a indirizzo specializzato per costruttori; tutti e tre i diplomi aprono anche l'accesso ai pubblici uffici relativi.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

ART. 66.

Nello statuto di ciascuna Regia scuola o Regio istituto di istruzione tecnica è stabilita la misura delle tasse che devono essere

pagate per la iscrizione, la frequenza, gli esami e per il rilascio del relativo diploma e le condizioni per l'esonero totale o parziale da tale pagamento.

Le tasse sono introitate dalla scuola od istituto e iscritte nel proprio bilancio.

Sarà tuttavia devoluta all'erario la somma di lire 100 sull'ammontare di ciascuna tassa di diploma pagata da chi abbia superato l'esame di abilitazione tecnica. Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del ministro dell'educazione nazionale di concerto con quello delle finanze, saranno stabilite le relative modalità.

Quando in una stessa città esistano scuole o istituti dello stesso tipo, Regi o pareggiati, la misura delle tasse deve essere uguale per tutti.

(È approvato).

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ART. 67.

Le attuali scuole pratiche di agricoltura consorziali di Caltagirone, Caluso, Cerignola, Cosenza, Eboli, Fabriano, Piedimonte d'Alife, Pozzuolo del Friuli, San Placido Calonerò, Sant'Ilario Ligure e Scerni sono trasformate in Regie scuole tecniche ad indirizzo agrario.

Le attuali scuole industriali o di tirocinio industriali sono trasformate in Regie scuole tecniche ad indirizzo industriale od artigiano.

Le attuali scuole commerciali sono trasformate in Regie scuole tecniche ad indirizzo commerciale.

Le attuali scuole di tirocinio femminili o professionali femminili sono trasformate in Regie scuole professionali femminili.

Le attuali scuole di tirocinio ad orario ridotto e gli attuali laboratori scuola, ove le disponibilità del loro bilancio lo consentano, sono trasformati in scuole tecniche ad indirizzo industriale o altrimenti in scuole di avviamento.

Le altre scuole ed istituti d'istruzione tecnica non contemplati dalla presente legge, costituite come organismi autonomi con particolari compiti, continuano a funzionare con le norme fissate dai rispettivi decreti di istituzione e sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

A questo articolo è stato proposto il seguente emendamento dagli onorevoli camerati Varzi e Ferracini:

« Al 5º comma alle parole: sono trasformati, sostituire le altre: possono essere trasformati ».

Onorevole Varzi, ella mantiene il suo emendamento?

VARZI. La portata del mio emendamento è molto chiara, per non obbligare ad una trasformazione che potrà essere fatta in un secondo momento, dopo aver visto come stanno le cose. Prego l'onorevole Ministro di accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, ella accetta l'emendamento?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'emendamento proposto dagli onorevoli Varzi e Ferracini accettato dal Governo.

(È approvato).

Metto a partito l'articolo 67 con la modificazione proposta dagli onorevoli Varzi e Ferracini, testè approvata.

(È approvato).

ART. 68.

Le attuali Regie scuole medie agrarie sono trasformate in Regi istituti tecnici agrari.

Gli attuali Regi istituti industriali sono trasformati in Regi istituti tecnici industriali.

Le attuali Regie scuole medie minerarie di Agordo, Caltanissetta, Iglesias e Massa Marittima, sono trasformate in Regi istituti tecnici industriali a indirizzo minerario.

Gli attuali Regi istituti commerciali sono trasformati in Regi istituti tecnici commerciali.

Le attuali sezioni di commercio e ragioneria dei Regi istituti tecnici, sono trasformate in Regi istituti tecnici commerciali.

Le attuali sezioni di agrimensura dei Regi istituti tecnici sono trasformate in Regi istituti tecnici per geometri.

Gli attuali Regi istituti nautici sono trasformati in Regi istituti tecnici nautici.

Gli istituti tecnici risultanti dalle trasformazioni previste dal comma precedenti possono, in deroga alle disposizioni degli articoli 5 e 9, essere costituiti soltanto col corso superiore.

Gli attuali corsi di magistero femminile, sono trasformati in Regie scuole di magistero professionale per la donna, in quanto nel bi-

lancio della scuola esista la possibilità di far fronte alla relativa spesa.

I corsi per maestranze esistenti saranno disciplinati in conformità della presente legge.

A questo articolo la Commissione propone il seguente emendamento al comma 8º:

« Gli istituti tecnici risultanti dalle trasformazioni previste dai comma precedenti possono essere costituiti soltanto col corso superiore ».

Inoltre l'onorevole Mariotti ha proposto il seguente emendamento:

« Dopo il 4º comma aggiungere: È data facoltà al Ministero dell'educazione nazionale di istituire e mantenere negli Istituti tecnici commerciali superiori derivanti dalla trasformazione di Istituti commerciali, un corso preparatorio per gli alunni provenienti dalle scuole di avviamento al lavoro di corrispondente indirizzo, finchè non possano essere istituiti i corsi regolari dell'Istituto tecnico inferiore ».

Infine l'onorevole Jung propone il seguente emendamento:

« Dopo l'8º comma aggiungere il seguente:

« Gli istituti tecnici, derivati dai Regi istituti commerciali, potranno costituirsi quali istituti tecnici a doppio grado, con opportune trasformazioni di locali Regie scuole secondarie di avviamento al lavoro ».

Onorevole camerata Mariotti, ella intende svolgere il suo emendamento?

MARIOTTI. Mantengo il mio emendamento e rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro ella accetta questi emendamenti?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Sono perfettamente d'accordo quanto all'emendamento proposto dalla Commissione.

Accetto anche l'emendamento dell'onorevole camerata Mariotti.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Ministro, se la interrompo, ma non ho ancora dato la parola all'onorevole Jung che ha presentato pure un emendamento. Onorevole camerata Jung, ella intende svolgere il suo emendamento?

JUNG. Desidero dire alcune parole.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JUNG. L'emendamento proposto dal camerata Mariotti assorbe in parte il mio emendamento e lo assorbirà completamente se l'onorevole Ministro vorrà dichiarare che non ha difficoltà che si costituiscano corsi

inferiori, presso le sezioni commerciali degli istituti tecnici che risulteranno dalla trasformazione di istituti commerciali medi oggi esistenti.

La ragione del mio emendamento sta nella preoccupazione di avere delle scuole superiori senza avere delle scuole inferiori che le alimentino. Questa stessa preoccupazione ha originato l'emendamento del camerata Mariotti. L'emendamento di lui provvede in parte a queste necessità, ma è sicuro che il risultato di questa nuova legge sarà lo spopolamento di molte delle attuali scuole di avviamento al lavoro. Ora bisogna vedere se alcune di queste scuole di avviamento al lavoro non possano essere più utilmente trasformate in corsi inferiori di istituti tecnici, ove già esistano corsi superiori risultanti dalla trasformazione di istituti commerciali medi.

Se l'onorevole Ministro vorrà darmi sopra questo punto alcune indicazioni riguardo a quella che sarà l'applicazione della legge, dette spiegazioni mi consentiranno, io credo, di ritirare senz'altro l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'educazione nazionale.

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Posso senz'altro accettare come disposizione transitoria l'emendamento proposto dal camerata Mariotti, ma non mi è possibile accettare l'emendamento presentato dall'onorevole camerata Jung, col quale si propone la fondazione di istituti tecnici a doppio grado con scuole secondarie di avviamento al lavoro. La proposta non è chiara, in quanto non esistono scuole a doppio grado di diverso tipo, come sarebbero gli istituti tecnici e le scuole secondarie d'avviamento al lavoro.

Che cosa significa che gli istituti tecnici derivati dai Regi istituti commerciali possano costituirsi quali istituti tecnici a doppio grado con scuole secondarie di avviamento al lavoro? Prego l'onorevole Jung di favorirmi dei chiarimenti.

JUNG. Io non ho usato che una espressione che è stata usata nel disegno di legge presentato. Ad un certo punto del disegno di legge si parla di: presidi di istituti di doppio grado.

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Di doppio grado, cioè di primo e di secondo grado; vale a dire, costituiti da una scuola inferiore e da una superiore dello stesso tipo, quali, ad esempio, l'istituto tecnico inferiore e quello superiore. Ma non si parla mai di scuola a doppio grado di diverso tipo, come sarebbero l'istituto tecnico e la scuola

secondaria d'avviamento al lavoro. È importante, onorevole camerata Jung, che sia chiarito il suo pensiero.

JUNG. Il mio emendamento si propone questo: gli Istituti commerciali oggi, come sono costituiti, hanno quattro corsi, più due preparatori. Trasformando questi istituti commerciali in sezioni commerciali dell'istituto tecnico, fino alla accettazione dell'emendamento del collega Mariotti, si venivano ad abolire due classi preparatorie, e la sezione risultava costituita dai soli quattro corsi superiori.

Come si arriva a questi corsi superiori? Oggi ci si arriva attraverso le scuole di avviamento al lavoro, attraverso alle scuole tecniche...

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Ci si arriva attraverso il ginnasio, l'istituto tecnico inferiore, attraverso tutte le scuole medie, onorevole camerata Jung. E quindi noi abbiamo detto che ove esistono gli istituti tecnici inferiori e le altre scuole medie non è necessario fondare nuove scuole, anche perchè la Finanza si opporrebbe. Abbiamo detto invece che ove non ci siano istituti tecnici inferiori, allora, per questa preoccupazione possibile, potevamo in altra forma provvedere, cioè accettando l'aggiunta dei corsi preparatori, ed in questo modo mi pare dovrebbero essere tranquilli tanto il camerata Mariotti che l'onorevole Jung.

Inoltre posso aggiungere anche questo: che, dove sia possibile, nulla di più grato a me che di potere fondare dei nuovi istituti tecnici inferiori, annessi agli istituti tecnici superiori.

JUNG. Io domandavo semplicemente questo: e mi dichiaro dopo queste ultime parole perfettamente soddisfatto.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, ha altro da dire?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Non ho altro da osservare. Quello che ho detto va inteso in relazione e subordinatamente alle norme di tutta la legislazione generale come di questa legge. Ma è superfluo che io ripeta che è sempre grato ad un Ministro di fondare delle scuole, indipendentemente da ogni disegno di legge.

Chiedo scusa, intanto, perchè devo dichiarare ancora che ho un altro emendamento da presentare:

Dopo il primo comma dell'articolo 70, diventato articolo 68, io proporrei questa aggiunta:

« La Regia scuola agraria media, specializzata per la pomologia, l'orticoltura e il giardi-

naggio di Firenze, trasformata in Istituto tecnico ai sensi del precedente comma, avrà uno speciale ordinamento secondo norme da stabilirsi con decreto Reale promosso dal Ministro dell'educazione nazionale di concerto con quelli delle finanze e dell'agricoltura ».

PRESIDENTE. Onorevole camerata Jung dopo le dichiarazioni del Ministro, ella insiste nel suo emendamento?

JUNG. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ella ha osservazioni da fare sull'emendamento proposto dall'onorevole Ministro e su quello proposto dall'onorevole camerata Mariotti, accettato dal Governo?

PUPPINI, *relatore*. Non ho da fare alcuna osservazione.

PRESIDENTE. Accetta anche l'emendamento proposto dall'onorevole Ministro?

PUPPINI, *relatore*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo a partito l'emendamento proposto dall'onorevole camerata Mariotti, accettato dal Governo:

(È approvato).

Allora l'articolo 70 del testo ministeriale, diventato articolo 68, con gli emendamenti dell'onorevole Ministro, dell'onorevole Giunta del bilancio, e dell'onorevole camerata Mariotti risulta così formulato:

ART. 68.

Le attuali Regie scuole medie agrarie sono trasformate in Regi istituti tecnici agrari.

La Regia scuola agraria media specializzata per la pomologia, l'orticoltura e il giardinaggio di Firenze trasformata in istituto tecnico ai sensi del precedente comma, avrà uno speciale ordinamento secondo norme da stabilirsi con decreto Reale promosso dal Ministro dell'educazione nazionale di concerto con quelli delle finanze e dell'agricoltura.

Gli attuali Regi istituti industriali sono trasformati in Regi istituti tecnici industriali.

Le attuali Regie scuole medie minerarie di Agordo, Caltanissetta, Iglesias e Massa Marittima, sono trasformate in Regi istituti tecnici industriali a indirizzo minerario.

Gli attuali Regi istituti commerciali sono trasformati in Regi istituti tecnici commerciali.

È data facoltà al Ministero dell'educazione nazionale di istituire e mantenere negli Istituti tecnici commerciali superiori, derivanti dalla trasformazione di Istituti commerciali, un corso preparatorio per gli alunni provenienti

dalle scuole di avviamento al lavoro di corrispondente indirizzo, finchè non possano essere istituiti i corsi regolari dell'Istituto tecnico inferiore.

Le attuali sezioni di commercio e ragioneria dei Regi istituti tecnici, sono trasformate in Regi istituti tecnici commerciali.

Le attuali sezioni di agrimensura dei Regi istituti tecnici sono trasformate in Regi istituti tecnici per geometri.

Gli attuali Regi istituti nautici sono trasformati in Regi istituti tecnici nautici.

Gli Istituti tecnici risultanti dalle trasformazioni previste dai comma precedenti possono essere costituiti soltanto col corso superiore.

Gli attuali corsi di magistero femminile, sono trasformati in Regie scuole di magistero professionale per la donna, in quanto nel bilancio della scuola esista la possibilità di far fronte alla relativa spesa.

I corsi per maestranze esistenti saranno disciplinati in conformità della presente legge.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

ART. 69.

Per ciascuna scuola o istituto la trasformazione di cui ai due precedenti articoli, sarà disposta con decreto Reale su proposta del ministro dell'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Col medesimo decreto sarà approvato lo statuto della scuola od istituto trasformato, saranno stabiliti i contributi dello Stato e degli altri enti, saranno determinati i corsi, le specializzazioni, le materie di insegnamento e la tabella organica del personale.

Nello statuto, in caso di particolari e gravi necessità, potranno essere stabilite, in via transitoria, circa l'ordinamento ed il funzionamento di ciascuna scuola od istituto, le norme particolari eventualmente necessarie per il trapasso dal precedente al nuovo ordinamento.

Fino a quando non sia avvenuta, ai sensi della presente legge, la trasformazione delle scuole e degli istituti d'istruzione tecnica, è consentita, presso i medesimi, la formazione di classi aggiunte in numero non superiore a quelle istituite, per ciascuna scuola od istituto, all'inizio dell'anno scolastico 1930-31.

Fino a quando non sia stata disposta la trasformazione, ciascuna scuola od istituto continuerà a funzionare con l'attuale ordinamento, anche per quanto riguarda le tasse, e il personale continuerà a prestare servizio

nella posizione attuale col trattamento economico e di quiescenza spettantegli in base alle disposizioni vigenti alla data della presente legge.

Le trasformazioni avranno effetto a decorrere dal 1º luglio successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al 1º comma del presente articolo.

(È approvato).

ART. 70.

L'importo delle spese effettivamente sostenute dallo Stato per le scuole agrarie medie, per gli istituti tecnici e per quelli nautici, nell'esercizio precedente a quello in cui viene disposta la trasformazione delle scuole e degli istituti medesimi, sarà, con decreto del ministro delle finanze, di concerto con quello dell'educazione nazionale, trasportato dai rispettivi capitoli a quelli dai quali debbono essere prelevati i contributi dello Stato per le scuole e gli istituti d'istruzione tecnica.

Dalla somma, di cui al precedente comma, sarà, però, detratto l'importo complessivo delle tasse scolastiche riscosse dallo Stato per gli istituti tecnici e nautici nell'anno scolastico precedente l'esercizio finanziario in cui viene disposta la trasformazione degli istituti stessi, e tale importo verrà portato in economia col consuntivo dell'esercizio finanziario in cui avviene la detrazione.

(È approvato).

ART. 71.

Tutti gli oneri, obblighi e contributi di qualsiasi specie, posti a carico di enti e di privati, risultanti da disposizioni di legge, o comunque vincolative, da speciali convenzioni o da deliberazioni impegnative per il mantenimento e funzionamento delle scuole e degli istituti indicati negli articoli 69 e 70, e di tutti i corsi comunque annessi alle scuole e istituti predetti, nonché per il completamento degli edifici scolastici e delle dotazioni di terreno, materiale didattico ed altro, rimangono fermi entro i limiti in essere alla data in cui hanno luogo le trasformazioni previste dalla presente legge e sono devoluti alle scuole e agli istituti di istruzione tecnica, che avranno origine dalle trasformazioni medesime.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei riguardi dello Stato ed entro i limiti della spesa effettivamente sostenuta dallo Stato per gli stessi istituti nell'esercizio finanziario precedente quello in cui sono disposte le trasformazioni ai sensi

dei suindicati articoli 69 e 70, salvo, però, quanto è stabilito al secondo comma dell'articolo 72 e salve altresì le riduzioni previste dal Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

La Commissione propone un nuovo testo dell'articolo 71. Onorevole Ministro, lo accetta?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Lo accetto. È semplicemente un cambiamento di denominazione.

PRESIDENTE. Allora do lettura dell'articolo 71 nel testo della Commissione accettato dal Governo.

ART. 71.

Tutti gli oneri, obblighi e contributi di qualsiasi specie, posti a carico di Enti e di privati, risultanti da disposizioni di legge, o comunque vincolative, da speciali convenzioni o da deliberazioni impegnative per il mantenimento e funzionamento delle scuole e degli Istituti indicati negli articoli 67 e 68, e di tutti i corsi comunque annessi alle scuole e Istituti predetti, nonchè per il completamento degli edifici scolastici e delle dotazioni di terreno, materiale didattico ed altro, rimangono fermi entro i limiti in essere alla data in cui hanno luogo le trasformazioni previste dalla presente legge e sono devoluti alle scuole e agli Istituti di istruzione tecnica, che avranno origine dalle trasformazioni medesime.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei riguardi dello Stato ed entro i limiti della spesa effettivamente sostenuta dallo Stato per gli stessi Istituti nell'esercizio finanziario precedente quello in cui sono disposte le trasformazioni ai sensi dei suindicati articoli 67 e 68, salvo, però, quanto è stabilito al secondo comma dell'articolo 70 e salve altresì le riduzioni previste dal Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Lo pongo a partito.
(È approvato).

ART. 72.

Il personale direttivo, insegnante, amministrativo, tecnico e di laboratorio, di vigilanza e di servizio dei Regi istituti tecnici, delle Regie scuole agrarie medie, delle Regie scuole industriali maschili e femminili, dei Regi laboratori-scuola maschili e femminili, dei Regi istituti industriali, del Regio Istituto professionale femminile « Elena di Savoia » di Napoli, delle Regie scuole minerarie, dei

Regi istituti nautici, delle Regie scuole e dei Regi istituti commerciali e quello delle scuole pratiche di agricoltura regificate ai sensi dell'articolo 69, viene assegnato alle Regie scuole e ai Regi istituti di istruzione tecnica contemplati dalla presente legge a mano a mano che si effettuino le trasformazioni di cui agli articoli 69 e 70.

Il personale dei Regi laboratori-scuola, che non siano trasformati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 69 e delle Regie scuole ad orario ridotto, continua a prestare servizio nell'istituto di appartenenza.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dell'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze, saranno stabilite le norme per il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo nei ruoli organici della Regia scuola e Regio istituto d'istruzione tecnica a cui viene assegnato, escluse peraltro assegnazioni a posti di gruppo o grado superiore a quello rivestito, o appartenenti a ruoli che comportino più favorevole sviluppo di carriera.

Il numero complessivo dei posti di ruolo per i personali indicati nel primo comma che risulterà dagli organici generali e particolari delle scuole ed istituti soggetti a trasformazione, ai sensi della presente legge, comprese le scuole pratiche di agricoltura, e il numero complessivo dei posti che, secondo le piante organiche, può essere conferito a personale non di ruolo, non dovranno essere superati, categoria per categoria e gruppo per gruppo, salvo l'aumento di ventitrè posti di insegnanti di gruppo A, occorrenti per far fronte alle esigenze degli istituti tecnici agrari.

Nel ruolo del personale direttivo ed ispettivo dell'istruzione elementare, di cui alla tabella n. 37, dell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, vengono soppressi trenta posti di direttore didattico.

Gli attuali orari d'insegnamento per ciascuna scuola o istituto non dovranno essere in nessun modo superati, salvo che alle maggiori eventuali occorrenze non si possa far fronte con i mezzi disponibili sul bilancio della scuola o dell'istituto.

Gli insegnanti di ruolo che risultino eventualmente esuberanti possono in via transitoria e fino a che rimangano in servizio essere assegnati a cattedre che, in linea normale, debbano essere coperte per incarico.

I bidelli e custodi delle attuali scuole e degli attuali istituti industriali, che siano stati nominati anteriormente al Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e godano del tratta-

mento di cui alla tabella *D*, annessa al Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 410, sono mantenuti in servizio fino a cessazione, con l'attuale trattamento economico e di carriera.

Anche per quest'articolo la Commissione propone un nuovo testo dei due primi commi. L'onorevole Ministro lo accetta?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 72 con gli emendamenti proposti dalla Commissione ed accettati dal Governo:

ART. 72.

Il personale direttivo, insegnante, amministrativo, tecnico e di laboratorio, di vigilanza e di servizio dei Regi Istituti tecnici, delle Regie scuole agrarie medie, delle Regie scuole industriali maschili e femminili, dei Regi laboratori-scuola maschili e femminili, dei Regi Istituti industriali, del Regio Istituto professionale femminile « Elena di Savoia » di Napoli, delle Regie scuole minerarie, dei Regi Istituti nautici, delle Regie scuole e dei Regi Istituti commerciali e quello delle scuole pratiche di agricoltura regificate ai sensi dell'articolo 67, viene assegnato alle Regie scuole e ai Regi Istituti di istruzione tecnica contemplati dalla presente legge a mano a mano che si effettuino le trasformazioni di cui agli articoli 67 e 68.

Il personale dei Regi laboratori-scuola che non siano trasformati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 67 e delle Regie scuole ad orario ridotto, continua a prestare servizio nell'Istituto di appartenenza.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dell'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze, saranno stabilite le norme per il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo nei ruoli organici della Regia scuola e Regio istituto d'istruzione tecnica a cui viene assegnato, escluse peraltro assegnazioni a posti di gruppo o grado superiore a quello rivestito, o appartenenti a ruoli che comportino più favorevole sviluppo di carriera.

Il numero complessivo dei posti di ruolo per i personali indicati nel primo comma che risulterà dagli organici generali e particolari delle scuole ed istituti soggetti a trasformazione, ai sensi della presente legge, comprese le scuole pratiche di agricoltura, e il numero complessivo dei posti che, secondo le piante organiche, può essere conferito a personale non di ruolo, non dovranno essere

superati, categoria per categoria e gruppo per gruppo, salvo l'aumento di ventitrè posti di insegnanti di gruppo *A*, occorrenti per far fronte alle esigenze degli istituti tecnici agrari.

Nel ruolo del personale direttivo ed ispettivo dell'istruzione elementare, di cui alla tabella n. 37, dell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, vengono soppressi trenta posti di direttore didattico.

Gli attuali orari d'insegnamento per ciascuna scuola o istituto non dovranno essere in nessun modo superati, salvo che alle maggiori eventuali occorrenze non si possa far fronte con i mezzi disponibili sul bilancio della scuola o dell'istituto.

Gli insegnanti di ruolo che risultino eventualmente esuberanti possono in via transitoria e fino a che rimangano in servizio essere assegnati a cattedre che, in linea normale, debbano essere coperte per incarico.

I bidelli e custodi delle attuali scuole e degli attuali istituti industriali, che siano stati nominati anteriormente al Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e godano del trattamento di cui alla tabella *D*, annessa al Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 410, sono mantenuti in servizio fino a cessazione con l'attuale trattamento economico e di carriera.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

ART. 73.

Gli impiegati di ruolo che prestano attualmente servizio presso le Regie scuole agrarie medie, con le funzioni di censore di disciplina da un anno almeno, possono, su domanda, essere assunti nel ruolo dei censori di disciplina dei convitti, purchè possiedano uno dei titoli di studio indicati nella lettera *b*) dell'articolo 16 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o, altrimenti appartengano ad un ruolo di gruppo *B*).

Per il computo dell'anzianità di servizio ai fini dell'inquadramento, si applicano le disposizioni del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

(È approvato).

ART. 74.

Il servizio prestato dal personale di segreteria, tecnico e di vigilanza presso le scuole pratiche di agricoltura consorziali, a decorrere dal 1º ottobre 1924, è riconosciuto utile ai fini di pensione.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali verserà al Tesoro dello Stato l'importo dei premi pagati, dalla data suindicata, per l'iscrizione del personale predetto, a norma dei decreti che disciplinarono la trasformazione delle Regie scuole pratiche di agricoltura in enti consorziali autonomi.

Il servizio prestato dal personale insegnante presso le suddette scuole pratiche a decorrere dal 1° ottobre 1924 è parimenti riconosciuto utile ai fini di pensione, purché gli interessati ne facciano domanda entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni verserà al Tesoro dello Stato le riserve matematiche costituite presso di esso per le assicurazioni stipulate nell'interesse degli insegnanti che si siano avvalsi della facoltà di cui al precedente comma.

L'attuale personale inserviente delle stesse scuole pratiche di agricoltura mantiene, ai fini del trattamento di quiescenza, l'iscrizione presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

(È approvato).

ART. 75.

Con decreti del ministro delle finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio in dipendenza della presente legge.

(È approvato).

ART. 76.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dell'educazione nazionale, di concerto con quelli dell'interno, delle finanze e della agricoltura e delle foreste saranno stabilite, a complemento delle disposizioni della presente legge, le norme interpretative ed integrative, eventualmente necessarie.

Rimangono in vigore le disposizioni che non contrastano con quelle della presente legge e sono abrogate quelle contrarie.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico tutte le disposizioni relative alla istruzione media tecnica, introducendo, ove occorra, norme integrative, modificative ed aggiuntive.

A questo articolo la Commissione ha proposto il seguente emendamento all'ultimo comma:

« Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico tutte le disposizioni relative alla istruzione media tecnica, introducendo, ove occorra, norme integrative ed aggiuntive ».

Il Governo lo accetta ?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Si tratta della soppressione, alla fine del comma, della sola parola « modificative ». Il Governo accetta.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l'articolo 76 con la modificazione proposta dalla Commissione, ed accettata dal Governo.
(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiedo, però, alla Camera di autorizzarmi a procedere, prima della votazione segreta, al necessario coordinamento di questo disegno di legge. (*Approvazioni*).

Non essendovi osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932.

Se ne dia lettura.

VERDI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 805-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole Borghese. Ne ha facoltà.

BORGHESE. Onorevoli Camerati. Data la grande importanza dell'Accordo navale che, iniziatosi l'anno scorso a Londra, sembrava aver avuto quest'anno a Roma una felice conclusione a riguardo del nostro problema particolare, è naturale che l'attenzione del Paese e dei Circoli navali in ispecie si sia concentrata sul suo esito che avrebbe vincolato in modo speciale lo svolgimento del nostro programma.

Io non voglio entrare nel merito di questo Accordo, che vi è già stato ampiamente spiegato da autorevoli voci in quest'aula, e che certamente vi sarà meglio chiarito dall'alta competenza del nostro valoroso Ministro, che lo ha studiato con appassionata costanza e ha vigilato per la sua migliore conclusione.

Constato solamente che esso è ancora in alto mare, malgrado che il nostro Governo e i nostri rappresentanti tecnici e diplomatici, lottando contro gli elementi infidi e contro tutte le bufere che su di esso si sono

scatenate, abbiano fatto sforzi sovrumani — e dirò anche sacrifici — per condurlo felicemente in porto.

Ricordate voi l'entusiasmo col quale appena due mesi or sono la supposta conclusione del patto navale di Roma fu accolta nei tre paesi contraenti: Gran Bretagna, Francia e Italia?

Tale entusiasmo, attizzato dai Governi interessati, ebbe un'eco grandiosa nella stampa mondiale, si ripercosse in tutti i cuori, fu da noi condiviso con sincerità pari all'onestà dei nostri intendimenti. (*Approvazioni*).

Perchè, al di sopra dei dettagli tecnici che lo informavano, al di sopra degli stessi principi che pur rappresentano la base essenziale, vitale, della nostra politica marinara, noi vedevamo, tutti vedevano — allora — nel Patto di Roma, il raggiungimento di una tappa importante verso l'intesa fra i popoli, una base di riavvicinamento fra l'Italia e la Francia che eliminava, almeno per qualche anno, gli attriti incresciosi e diradava così la grande ansietà che sulla situazione generale europea aveva pesato paurosamente negli ultimi tempi.

La stessa rapidità con la quale si era addivenuti ad un tale risultato (appena una settimana) dimostrava invero la ferma volontà dei Governi interessati di lavorare con tutta sincerità ad una opera di cooperazione internazionale, senza la quale non si può sperare una pace durevole. Qualunque possano essere gli interessi particolari delle varie potenze, tutte devono avere lo stesso desiderio di fare opera pratica e durevole, di procedere cioè alla limitazione e alla riduzione degli armamenti navali, terrestri e aerei. Volere o no, a questo di deve arrivare, per poco che si voglia progredire.

L'Accordo navale, evitando la pericolosa corsa agli armamenti già virtualmente iniziata, era dunque un punto di partenza prezioso per la preparazione utile della Conferenza del 1932, e questo era certamente uno dei suoi aspetti più salienti. Esso era un compromesso fatto in buona fede, concepito con spirito di intesa leale, nel mentre salvaguardava, nel miglior modo possibile, gli interessi di ciascuno.

E noi avevamo accettato questo compromesso, sacrificando sull'altare della pacificazione mondiale, sempre perseguita del Governo fascista con rettilinea lealtà non disgiunta però da fermezza e dignità, molti dei nostri postulati di primaria importanza. Citerò solo il nostro diritto di parità navale con la Francia a cui rinunziavamo implicite-

tamente per parecchi anni, e la concezione globale del tonnellaggio che con altrettanto ragionata tenacia avevano sempre sostenuto. In altre parole, noi, coll'Accordo di Roma, cedevamo molto della nostra libertà d'azione, vincolandoci per ogni singola classe di navi a seguire indirizzi e programmi che potevano anche non essere i più confacenti alla nostra situazione e alle nostre possibilità.

Ma i francesi non si sono accontentati di ciò, non hanno forse sufficientemente apprezzato il nostro sforzo di buona volontà così palesemente da noi dimostrato, e il loro Governo, preoccupato anche dall'Anschluss già virtualmente inaugurata, ha sconfessato all'improvviso gli impegni presi dai suoi delegati, larvando malamente il suo vero movente politico dietro a pretesi equivoci di compilazione dell'Accordo accettato, equivoci che non era possibile ammettere tenendo anche soltanto conto delle tabelle numeriche allegate all'Accordo stesso.

Eppure era la Marina francese che ritraeva i maggiori vantaggi dall'Accordo navale — nel primo momento di entusiasmo e anche di... buona fede, essi sono stati i primi e riconoscerlo.

Ho detto che non voglio entrare nel merito dell'Accordo, anche perchè esso è ancora «sub judice» e non voglio in alcun modo intralciare il corso della... giustizia internazionale!

Accennerò solo a qualche punto principale della questione, a dimostrare il mio asserto.

Tralasciando i risultati di carattere eminentemente politico che in un primo tempo godevano la dovuta considerazione anche presso i nostri vicini d'oltr'Alpe; non si deve dimenticare che col Patto di Roma la Francia ha avuto un riconoscimento ufficiale (se pur temporaneo) della sua supremazia mondiale in fatto di sommergibili, ottenendo per questa classe, per essa essenziale, un tonnellaggio superiore a quello che, con fatica e con successiva approssimazione, le era stato ammesso a Londra.

Che ha raggiunto un tonnellaggio globale di 670.000 tonnellate, non molto diverso da quello dichiarato a Londra di 684.000, con una prevalenza complessiva sull'Italia di 230.000 tonnellate, assai vicine alle 240.000 chieste allora.

Che ha visto limitato a noi il tonnellaggio del naviglio leggero, scongiurando così il pericolo di rimaner soccombente in questa classe, obbligata come è a costruire navi di linea per rispondere con prevalenza ai nuovi

incrociatori corazzati tedeschi tipo Admiral Scheer.

Che anche per le navi di linea e per quelle portaerei, la Francia, legata com'era dagli accordi di Washington, aveva sensibilmente guadagnato col Patto di Roma, rimanendo prevalente a noi malgrado la parità affermata allora, confermando la sua posizione acquisita coll'Accordo di Londra, in cui era stata proposta una vacanza navale per le grandi navi, mentre ora essa rimaneva autorizzata a costruire due nuove corazzate di 23.333 tonnellate, pur conservandone altre ancora efficienti.

Ma lasciamo ormai il patto navale nella sua gestazione che ci auguriamo ottima e feconda di bene, e lasciamo quindi anche le navi e i programmi navali che da esso patto dovranno essere necessariamente, in un senso o nell'altro, influenzati. Esistono anche altri elementi della nostra potenza navale sui quali io posso richiamare e richiamerò la vostra attenzione, elementi che, pur non essendo in prima linea fra quelli generalmente esposti per misurare la potenza di una Marina (e cioè il numero e la qualità delle navi) sono però indispensabili per valorizzare queste, e possono talvolta avere un'influenza decisiva sulle sorti di un eventuale conflitto.

Fra gli elementi più delicati del nostro problema navale, sono certamente da annoverare quelli riguardanti la Difesa costiera e le Basi navali.

L'importanza di questi due fattori è per noi considerevole, perchè abbiamo sul mare, e vicino alle frontiere, oltre a grandi centri demografici, vaste e delicate zone industriali aperte a tutte le offese navali ed aeree.

Mi domando che cosa avverrebbe di quegli impianti così necessari alla nostra industria di guerra, nell'eventualità deprecabile di un conflitto! Quale migliore occasione per distruggere o rovinare fin dall'inizio questi importanti centri industriali?

Data la loro posizione geografica, soltanto una efficace difesa costiera ed antiaerea potranno garantirne in parte l'incolumità.

E chiarisco: per difesa antiaerea intendo difesa antiaerea fissa, e non mobile, perchè, pur essendo convinto e incondizionato estimatore della nostra magnifica aviazione e pur dando fede alle promesse che pochi giorni or sono ci ha fatto qui l'onorevole Ministro Balbo, ritengo che per i bombardamenti aerei fatti contro grandi centri industriali col favore della notte e con tutti i mezzi noti o nascituri per rendere silenzioso l'attacco; è

indispensabile una difesa costiera antiaerea fissa, che possa ostacolare permanentemente l'arrivo dei velivoli nemici e controbatterli efficacemente e ad ogni istante, appena segnalati; mentre una difesa mobile avrà pur sempre bisogno di una diecina di minuti per entrare in azione, cioè del tempo che è sufficiente all'attacco nemico per ultimare la sua azione e prendere la via del ritorno.

Io sono convinto che qualora non prendessimo i necessari provvedimenti e non colmassimo questa pericolosa lacuna, noi correremmo il rischio, oltre gli inevitabili e sicuri danni che la zona industriale subirebbe (la Ligure per esempio); di vedere le nostre forze navali malauguratamente attratte in un bacino strategicamente secondario per un compito di difesa costiera, impossibilitate così a portare le loro offese e a far sentire la loro azione principale sui centri nervosi di maggiore sensibilità per un eventuale avversario.

Di non minore importanza è il problema delle basi navali. Le nostre di una volta hanno oggi perduto gran parte del valore che avevano in passato, data la loro posizione geografica. Le nuove, invece, sono ancora in embrione, e crediamo siano lungi dall'avere un'attrezzatura tale da renderle capaci di svolgere completamente la loro funzione.

Non mi nascondo che la messa a punto di una base navale, degna di questo nome, richieda ingenti sacrifici finanziari; ma non posso nemmeno nascondere il timore che le mezze misure, in una questione tanto importante, possano finire per darci delle basi non sufficientemente sicure, col risultato o di non poterle utilizzare dopo aver inutilmente disperso somme preziose, oppure — cosa ancor più grave — di ridurle a costituire un ottimo obiettivo per un nemico intraprendente che volesse «copenaghenare», secondo la frase sintetica di Lord Fisher, le nostre forze navali durante le loro necessarie forzate soste. Non mancano esempi recenti e remoti.

Nonostante la sparizione delle navi a vela e la prontezza di messa in moto delle moderne navi a vapore o a motore, io ritengo che una sorpresa sul tipo di quella fatta da Nelson alla squadra francese ad Aboukir avrebbe oggi conseguenze forse anche più disastrose di allora. Una flotta moderna che fosse chiusa in una base non sufficientemente difesa di per se stessa, potrebbe — data la precisione del tiro odierno principalmente su bersagli immobili, e la portata dei grandi cannoni navali — essere distrutta in pochi

minuti, senza possibilità di adeguata reazione contro le mobili forze attaccanti.

Non voglio con ciò dire che tutte le basi navali debbano avere una poderosa sistemazione difensiva; ma almeno quel tanto che è necessario a rendere sufficientemente protetti gli ancoraggi.

Quale differente sorte avrebbe potuto avere la marina inglese alle Falklands l'8 dicembre del '14, se l'ammiraglio tedesco V. Spee, meglio informato, non avesse indietreggiato coi suoi incrociatori corazzati davanti alle sole 2 salve del vecchio Canopus messo a difesa del porto, mentre nello interno di esso, in uno spazio ristretto, si trovavano — facile bersaglio — ben 9 unità inglesi affiancate ai carbonai ed in pieno carbonamento!

Non è sufficiente il dire che nella passata guerra nessun colpo di cannone è stato sparato contro basi navali: questi esempi, se mai, avvalorano la nostra tesi, che, cioè, dette basi, essendo ben organizzate in conseguenza delle loro difese, hanno adempiuto pienamente il loro compito, senza bisogno alcuno di dover fare entrare in azione il loro armamento.

Ma le basi navali possono essere considerate anche sotto un altro aspetto: come fattore cioè di considerevole compensazione nello squilibrio di una forza navale in paragone di una flotta più potente, perchè esse danno la possibilità di una più intensa utilizzazione della flotta e specialmente del naviglio silurante e sommergibile.

Per consentire però tale ritmo accelerato di impiego, che logora personale e materiale, bisogna poter disporre non solo di ufficiali e di equipaggi estremamente allenati, ma necessita anche che le basi navali sieno efficienti per ubicazione e soprattutto per attrezzatura, in modo da consentire il più rapido rifornimento e raddobbo alle navi rientranti dalle crociere e missioni di guerra; e poichè una tale organizzazione non si può evidentemente improvvisare, occorre sin dal tempo di pace, con visione larga delle possibili necessità di guerra, creare queste basi logistiche.

Oltre l'ubicazione, che deve essere determinata in base al maggior raggio di azione previsto per la nostra flotta, due elementi particolarmente importanti di questa preparazione sono certamente la disponibilità di grandi depositi di combustibili liquidi, atti a rapidi rifornimenti di intere flottiglie di navi leggere, e i bacini di carenaggio per il sollecito carenamento e le visite a secco di numerose unità.

Per i bacini, le difficoltà vanno superate con arditezza, considerando che la stretta sufficienza di essi per il tempo di pace può trasformarsi in grave penuria per il tempo di guerra, sia per l'accresciuto naviglio ausiliario a cui la marina dovrà provvedere, sia per le riparazioni di lunga durata che possono occorrere alle navi offese nella carena da armi subacquee. Bisogna perciò considerare con speciale riguardo le richieste di quelle sedi marittime che insistono per avere, a scopo meramente mercantile, una maggiore dotazione di bacini — come per esempio Napoli — o bacini di primo impianto, come Cagliari; data la fortunata coincidenza, per cui l'attrezzatura che giova all'incremento del traffico mercantile prepara anche i mezzi indispensabili all'appoggio della flotta in tempo di guerra.

Al riguardo, mi permetto di richiamare di nuovo l'attenzione dell'onorevole Ministro sulla convenienza economica, tecnica e militare che possono avere i bacini di carenaggio galleggianti: economica, perchè, a parte il minor costo, essi possono essere utilizzati anche in sedi differenti, a seconda dell'ubicazione che in una data circostanza possa ritenersi più utile; tecnica, per la maggiore rapidità di funzionamento; e militare, perchè permettono spostamenti anche momentanei, che renderanno più difficile la loro identificazione in relazione alle offese aeree.

Ho detto che due elementi particolarmente importanti per la buona preparazione di una base navale sono i bacini di carenaggio e i depositi di combustibili liquidi. Ai bacini ho già accennato: vengo alla nafta.

Il problema della preparazione di forti scorte di nafta è talmente importante che ha determinato provvedimenti di vasta portata in Francia; e a maggior ragione dobbiamo noi, benchè tale problema sia già da noi considerato con la massima serietà, intensificare i nostri sforzi per tutti quei provvedimenti che ci possono in tempo di guerra assicurare il combustibile liquido, ricordando sempre la nostra speciale situazione: privi del libero respiro sul mare aperto, chiusi in un mare interno i cui piccoli e scarsi accessi sono facilmente controllabili da navi nemiche. Mi associo quindi, *toto corde*, ai voti espressi in questo senso dalla nostra Giunta del bilancio nella pregevole relazione che il camerata Medici del Vascello ha redatta con la sua ormai sperimentata coscienziosa diligenza.

Per mantenere alla nostra flotta uno dei più peculiari vantaggi che la bravura dei nostri ingegneri e dei nostri arsenali ci hanno

assicurato, cioè la superiorità di velocità sui tipi similari stranieri; bisogna che non solo le scorte di combustibile liquido siano sufficienti, ma anche largamente abbondanti, perchè alle alte velocità il consumo cresce in proporzione più che geometrica.

Pochi giorni or sono Lord Jellicoe, già comandante in capo della marina inglese, in una adunanza della Lega navale britannica a Londra, ha confessato che nel 1917, nel momento culminante della guerra mondiale, le riserve di nafta della marina da guerra inglese erano ridotte al solo fabbisogno di tre settimane; tanto che l'Ammiragliato dovette ordinare che nessuna nave oltrepassasse la velocità oraria di venti nodi, eccetto che in caso di combattimento.

Si pensi che mentre noi passiamo in riserva due corazzate del tipo « Cavour » (le quali nonostante il forte dislocamento di ventiduemila tonnellate hanno apparato motore di soli trentaseimila cavalli-vapore) sono entrati in squadra due incrociatori tipo « Trento » i quali, spostando solo diecimila tonnellate, (cioè meno della metà delle predette navi), hanno apparato motore di 160 mila cavalli, cioè più di quattro volte la potenza delle medesime navi. E quindi, anche tenendo conto dei perfezionamenti raggiunti dai moderni apparati motore, il consumo risulterà sempre due e tre volte maggiore.

Dando poi una sommaria occhiata alle nostre navi in armamento, ed alle nuove unità entrate in servizio, si vede che questo anno vi sarà un aumento di quasi un milione di H. P. nel complesso dei nostri apparati motore. Dunque il consumo sarà assai maggiore, e non solo in tempo di guerra, ma anche in tempo di pace, perchè è necessario che le esercitazioni siano fatte a velocità sufficientemente elevata per essere utili ai fini dell'addestramento.

Di pari passo cresceranno quindi i nostri bisogni anche per il consumo annuale di combustibile, affinchè l'addestramento rimanga allo stesso grado di prima.

Ma nel parlare delle scorte necessarie di combustibile liquido non va dimenticato un lato secondario della questione che da qualche tempo ha assunto una importanza eguale a quella delle scorte stesse, in seguito all'aumento e al perfezionamento delle offese aeree, voglio alludere ai depositi di nafta. Questi depositi, come tutti sanno, sono degli enormi cilindri di ferro dalle linee rigide e geometriche, facilmente riconoscibili da tutti i lati a notevole distanza, principalmente dall'alto. Una sola bomba che colpisse questi

facili e comodi bersagli basterebbe per distruggere centinaia e centinaia di tonnellate di nafta; e a poco servirebbero le cosiddette « vasche di recupero » perchè non è improbabile che gli scoppi delle bombe possano provocare dei terribili incendi in questo liquido infiammabile, incendi che distruggerebbero anche i vicini depositi non colpiti.

Sua Eccellenza il Ministro della marina, nel rispondere in sede di discussione del bilancio 1930-31, all'onorevole Baistrocchi, ebbe a dichiarare che, mentre nel 1913 i depositi di nafta erano capaci di circa 207.000 tonnellate, alla fine del 1930 avrebbero avuto la capacità di 340.000 tonnellate. Il Ministro soggiunse anche che una parte di questi depositi erano sotterranei, ma che il prezzo di questi ultimi qualche volta raggiungeva delle cifre addirittura proibitive.

Questi dati indicano che il ritmo di costruzione è stato di circa 19.000 tonnellate all'anno, e che la capacità attuale dei depositi di nafta non raggiunge nemmeno il consumo di due anni in tempo di pace. Tutte e due queste cifre sono piuttosto esigue e fanno seriamente riflettere sulla necessità di esaminare il complesso problema dei combustibili liquidi nel suo insieme.

Non per scimmiettare gli altri, ma per non ignorare quanto essi fanno, e anche per quella legge di relatività che dà la misura della efficienza di tutte le cose umane, è bene leggere nella relazione ufficiale alla Camera francese quanto i nostri vicini hanno fatto e vogliono fare per risolvere questo problema.

In Francia la necessità di dare il più ampio sviluppo a questa parte tanto essenziale per la vita della flotta, fu sanzionata dallo Statuto Navale, che stabilì le norme circa gli approvvigionamenti, suddividendo questi in due categorie distinte: approvvigionamenti di servizio corrente e riserve di guerra.

Non è il caso di entrare nei particolari di come questi approvvigionamenti sono calcolati: basterà accennare che i primi corrispondono ad un consumo medio di dodici mesi, e che i secondi sono relativi a nove mesi, nell'intesa che dovranno essere aumentati man mano che nuove unità entreranno in servizio.

Credo possa essere interessante paragonare le spese fatte in Francia ed in Italia, sia per i combustibili liquidi che per i relativi serbatoi. Ma poichè tali cifre non traspariscono in modo evidente in nessuno dei due bilanci, come sempre un po' complessi, ho dovuto fare un accurato esame per dedurne i risultati che ora vi esporrò con parole povere e sinteticamente.

Gli stanziamenti di bilancio sono passati in Francia negli ultimi due esercizi da milioni 46 a 60 per la prima categoria di approvvigionamenti (i normali) e da 8,7 a 18,5 per la seconda (riserve di guerra). A queste cifre bisogna aggiungere quelle per la costruzione di nuovi serbatoi per combustibili liquidi, la cui consistenza per la Francia, alla fine del 1930, era (quasi uguale a quella dell'Italia), di 344,000 tonnellate.

Le spese effettive invece nel 1930-31 sono state per questo capitolo di circa 73 milioni, tali da far raggiungere presto (forse già l'anno prossimo), una capienza di serbatoi intorno alle 900,000 tonnellate (344,000 pronti e 565,000 in costruzione); questi stanziamenti nell'esercizio 1931-32 sono stati portati addirittura a 110 milioni, in modo da potere arrivare ad un aumento annuo di capacità media di 150,000 tonnellate, così distribuite: 60 per cento in serbatoi allo scoperto, 40 per cento in serbatoi sotterranei. Tale capacità, secondo lo Statuto Navale, dovrà raggiungere quasi 3 milioni di tonnellate nel 1948!

Se si riassumono le cifre ora esposte, si ha un totale nel bilancio francese 1931-32 di 188,5 milioni di franchi, pari a 141 milioni di lire, rispetto ad un massimo di 45-50 milioni di lire da parte nostra. Ora, se si volesse mettere queste cifre, in linea di larga massima, nello stesso rapporto in cui attualmente si trovano i tonnelli delle due marine, non sarei lontano dall'affermare che oggi la spesa che noi dovremmo sostenere per scorte di combustibili liquidi e per costruzione dei relativi serbatoi, dovrebbe essere per lo meno raddoppiata, tenendo anche conto che, oggi, il nostro tonnello è più moderno, e quindi il consumo di nafta proporzionalmente maggiore.

Non deve però impressionare il fatto che questa spesa possa apparire sproporzionata al nostro bilancio, perchè non si tratta di spesa a carattere continuo e che dovrà essere riportata per un tempo infinito; ma raggiunta la capienza e la riserva ammesse dalle necessità, ben piccola somma potrà questo capitolo assorbire per la manutenzione dell'organizzazione compiuta.

Non si può fare a meno di associarsi ad una osservazione del relatore francese: che, cioè, la realizzazione dei parchi di combustibile liquido sia una specie di servitù nazionale imposta alla Francia (e a maggior ragione anche all'Italia) priva di giacimenti naturali, e che la spesa effettuata per questa realizzazione non accresce in nessun modo

la potenza navale del paese; ma, aggiungo io: è indispensabile per mantenerla.

Un'altra considerazione della relazione francese desidero ancora riportare; e cioè: che troppo a lungo sono stati trascurati i lavori per i nuovi depositi e che un ulteriore ritardo (dice il relatore francese) sarebbe pericoloso.

Se è pericoloso per la Francia che si affaccia liberamente sull'Atlantico, cosa dovremmo dire noi comandati dalle Forche Caudine di Gibilterra?

E poichè siamo in tema di combustibile liquido, prima di lasciare questo argomento, voglio permettermi di fare all'Onorevole Ministro un'altra modesta raccomandazione che indirettamente si ricollega alla soluzione del problema. L'Italia sta facendo sforzi e sacrifici immensi per cercare di trovare nel proprio suolo una parte almeno dei combustibili liquidi che le servono, onde alleggerire le costose e penose importazioni per il suo fabbisogno.

Il problema è della massima importanza, ed ultimamente l'interesse della nazione a suo riguardo si è acuito. Sono di pochi giorni fa due notevoli articoli del camerata Martelli, che trattano con profonda competenza della questione, e sono di ieri gli importanti voti espressi al riguardo dal Consiglio superiore delle miniere; io mi limiterò ad accennarvi semplicemente nell'interesse della marina.

Ultimamente il Governo, con lungimirante chiaroveggenza, ha concesso un cospicuo sussidio agli stabilimenti di Ragusa, perchè occorre che fin dal tempo di pace i nostri giacimenti siano opportunamente attrezzati e sfruttati se vogliamo che essi rispondano convenientemente in caso di bisogno.

Ora, non solo i produttori, ma anche gli utenti devono prepararsi fin dal tempo di pace a utilizzare i nostri prodotti, perchè può darsi che alcune delle loro particolari caratteristiche impongano qualche speciale provvedimento per poterli sfruttare nel miglior modo.

Non mi consta che la marina abbia finora fatto uso di oli combustibili nazionali, i quali sembra non siano forse finora molto adatti per le alte velocità, ma potrebbero essere efficacemente usati per le navi più grandi o per quelle sussidiarie, abituando il nostro personale a conoscerne i pregi e i difetti, valorizzando gli uni e portando rimedio agli altri.

Onorevoli camerati, avrei terminato queste mie modeste osservazioni su alcuni dei

tanti temi che interessano la nostra marina, sui quali ho voluto oggi richiamare la vostra attenzione.

Ma, poichè lo sviluppo di una marina deve essere armonico, e navi, impianti a terra e personale devono progredire di pari passo se vogliamo che essa possa essere all'altezza della sua missione; non posso fare a meno — per rendere anche un po' più armonico il mio discorso — di accennare brevemente ancora alla questione del personale, e più specialmente a quella degli ufficiali che hanno tanta importanza per l'efficienza di una marina da guerra, e per la nostra non meno che per le altre.

Il perfezionamento tecnico del materiale navale sempre crescente, i numerosi e sempre più delicati strumenti di bordo, richiedono necessariamente che l'addestramento del personale, — e specie di quello dirigente — sia intensificato, sotto pena di rendere inutili le meravigliose ma costosissime applicazioni della scienza alla tecnica navale.

Uno dei principali elementi del buon addestramento è appunto la qualità e la sufficienza dei quadri; e quelli degli ufficiali sono calcolati da noi con tale esiguità da superare quella di tutte le altre Nazioni, anche se di carattere rigidamente economico, come per esempio il Giappone.

Bisogna tener presente che la scarsità dei quadri è di grave nocumento alla preparazione, perchè implica un regime di sforzo del quale alla lunga si risentono i danni: di sforzo e di continua instabilità, assai nocivi al buon andamento dei servizi e all'affiatamento necessario per gli ufficiali cogli equipaggi e col materiale di bordo, sempre più complesso. Oggi la proporzione degli ufficiali rispetto a cento uomini di equipaggio è presso le varie Marine la seguente:

Stati Uniti	9,83
Inghilterra	8,13
Francia	6,10
Italia	4,88

cioè noi non raggiungiamo nemmeno la metà della proporzione americana. Basterà un esempio di carattere pratico a meglio illustrare questi numeri. Sopra una corazzata inglese di un tipo corrispondente presso a poco ad una delle nostre, si trovano 50 ufficiali senza contare i midshipmen, mentre sulla similare italiana ve ne sono 42, guardiamarina compresi. Un capo flottiglia inglese ha a sua disposizione sette ufficiali esclusivamente per il servizio della flottiglia, mentre un capo flottiglia italiano ne ha solamente uno.

Per quanto sia alto lo spirito di abnegazione dei nostri bravi ufficiali, è evidente che il loro rendimento non potrà essere uguale a quello che si ha in altre marine ugualmente bene organizzate, ma meglio equipaggiate.

A parte la soluzione del complesso e delicato problema del reclutamento dei nostri ufficiali, di cui si è occupata ripetutamente la nostra relazione; oltre gli opportuni provvedimenti presi dal Ministero col richiamo temporaneo di un centinaio di ufficiali di complemento in congedo; nell'attesa che i patti navali e le varie Conferenze internazionali stabilizzino i limiti della nostra flotta; un qualche rimedio a questa scarsità di quadri potrebbe forse trovarsi provvisoriamente in un migliore sfruttamento degli ufficiali in congedo. Ho visto con molto interesse le adunate, le istruzioni e le esercitazioni che ultimamente sono state fatte per gli ufficiali in congedo del Regio esercito. Mi auguro che qualche cosa di simile si possa fare anche per la Regia marina, e sono sicuro che tutti (me compreso) accorrerebbero volentieri a quelle chiamate che l'egregio nostro Ministro volesse organizzare per tenere al corrente gli ufficiali della riserva delle novità che incessantemente e rapidamente si introducono in tutti i servizi della Regia marina.

Onorevoli camerati, mi sono lasciato trascinare, forse anche troppo, dalla mia passione di vecchio ufficiale di marina, ma anche dalla convinzione della capitale influenza che la marina può tuttora esercitare sulle sorti di un eventuale deprecato conflitto.

E la nostra marina, camerati, potente e forte, ricca di belle tradizioni, animata da un alto soffio di patriottismo e di gloria e, fra le altre cose, benissimo amministrata, come ha giustamente osservato l'onorevole relatore, è perfettamente all'altezza del suo compito e merita tutta la nostra fiducia. Essa ora si trova ad una svolta importante della sua esistenza, nell'attesa di un verdetto su cui dovrà basarsi il programma della sua vita futura.

Io attendo come voi, camerati, le notizie definitive sulla sorte dell'accordo navale, però senza soverchie preoccupazioni. Noi ci siamo entusiasti, è vero, e sinceramente, alle parole di pace che ci sono venute d'oltre l'Alpe non sono ancora tre mesi. Ma questo nostro entusiasmo è stato forse male interpretato — come vi dicevo in principio — dalle tortuose mentalità che non hanno, come noi, ereditato da Roma la chiarezza e la larghezza delle idee, concretate nella rotta ferma e ret-

tilinea sulla quale il Duce ha indirizzato l'Italia fascista.

Ora, se l'accordo non dovesse concludersi, pur deplorando l'alto scopo politico frustrato, noi dovremmo pensare che l'Italia riacquisterebbe per il suo programma navale piena libertà d'azione, tanto per il naviglio sottile che non avrebbe più limitazione...

DEL CROIX. Soprattutto per i sottomarini.

BORGHESE. ...quanto per le settantamila tonnellate assegnate dal patto di Washington e che potrebbe utilizzare in modo più consono ai suoi bisogni e alle sue mètte.

Il nostro valente relatore ha espresso il voto che sia meglio riesaminata l'opportunità della impostazione di navi da 23.000 tonnellate davanti all'intenzione degli Stati Uniti di continuare a mantenere a 35.000 il dislocamento « standard » delle grandi navi.

Io penso come lui, ma con finalità forse un po' differenti; e cioè, che riacquistando eventualmente la nostra libertà d'azione, senza arrivare ad un tonnellaggio così elevato che non ci permetterebbe la costruzione di un numero di unità...

DEL CROIX. Benissimo!

BORGHESE. ...sufficiente a raggiungere il necessario valore tattico; potremmo però adottare quello di grandi incrociatori, che superassero in potenza tutti quelli esistenti o in progetto, e che nello stesso tempo potessero facilmente sfuggire all'eventuale azione delle poche *capital ships* presenti e future.

Ma: *Videant Consules*, dicevano i nostri antichi Romani con accento di esortazione e di fede insieme. Oggi che i nostri consoli hanno indossato la camicia nera, noi possiamo ripetere la frase romana a proposito della nostra marina e dei suoi destini, ben sicuri che questi saranno perseguiti con tutta la chiarezza e la tenacia proprie del Fascismo; ben sicuri che il nostro complesso navale, accuratamente studiato e perfettamente eseguito, bene equipaggiato e fortemente appoggiato ad opportune basi, potrà sempre avere — per la gloria dell'Italia sul mare — il suo formidabile peso nel Mediterraneo e nel mondo. (*Vivissimi applausi — Molte congratulazioni*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

PAOLUCCI.

PRESIDENTE. Proseguendo nella discussione del bilancio della marina, è iscritto a parlare l'onorevole camerata Dentice di Frasso. Ne ha facoltà.

DENTICE DI FRASSO. Onorevoli camerati, il nostro compito di esaminare e discutere il bilancio della marina, e di trasformare le aride cifre in palpitante vita, ci è da qualche anno reso agevole e seducente dal lavoro del camerata Medici del Vascello.

Anche quest'anno la sua relazione è un documento perfetto. Con studio e con passione, egli ha esplorato tutti i campi dell'attività della marina, ne ha vagliato i problemi, ne ha discusse le soluzioni, presentandocene un quadro vivo e vivente.

La sua relazione si inizia con una esposizione chiara e dettagliata delle trattative navali, che hanno condotto al Patto di Roma. Su di esse è mio desiderio richiamare la vostra attenzione.

Sono ben note a voi le successive fasi delle trattative internazionali per la limitazione degli armamenti navali. Gli ampi dibattiti svoltisi, negli ultimi anni, in questa Camera, hanno messo in evidenza tutti i lati del problema, hanno dato modo di esaminare le varie politiche ed i vari interessi in conflitto, portando in tal modo l'attenzione sulla marina, come uno dei fattori principali nella valutazione della forza e della potenza degli Stati.

Senza dubbio questo è il lato più positivo di questa decennale discussione, che si trascina da capitale a capitale.

L'importanza della marina non è stata mai, prima di questo periodo, così altamente apprezzata; mai prima d'ora, all'uomo della strada, sono state poste sotto gli occhi le ripercussioni che un determinato indirizzo navale può avere sulla politica di uno stato. Le conferenze che si succedono dal 1921, sono un vero crogiuolo di propaganda marinara.

Quando i due Stati più potenti del mondo hanno creato la loro potenza con le flotte, quando alla marina tenacemente essi tengono, come la base della loro sicurezza e della loro prosperità, come il mezzo di far sentire la loro voce al mondo, non può essere dubbia la via che debbono percorrere quegli stati che sono all'inizio del loro sviluppo e potenza.

Le flotte determinano la gerarchia delle nazioni, nel tempo di pace, ha detto il Capo del Governo. A voi mi basta solo ricordare il monito, che è una sintesi di storia.

Dopo lunghe trattative, la questione navale italo-francese, rimasta insoluta a Londra, sembrò definita con l'accordo del 1^o marzo stabilito a Roma. I due Ministri inglesi, di ritorno da Roma, si fermarono a Parigi, dove ebbero interviste con i loro col-

leggi francesi, che aderirono a quanto era stato concordato qui. Seguirono telegrammi, in cui i Ministri inglesi, francesi ed italiani si scambiavano il loro saluto, ed esprimevano il compiacimento per l'opera comune portata a compimento, e per l'efficace contributo apportato alla preparazione della Conferenza del disarmo del 1932.

In questa atmosfera serena sono apparse tutto ad un tratto grosse nubi.

Nel Comitato di Redazione riunito a Londra, per la compilazione definitiva del testo di accordo, si sono manifestate divergenze di vedute e diversità di interpretazioni. La stampa internazionale ha ripreso a fare oscure previsioni, a manifestare vedute pessimistiche sulla possibilità di mantenere lo Accordo. Note si sono scambiate i tre Governi; le riunioni del Comitato di redazione sono state varie volte sospese e riprese.

Esaminiamo in dettaglio, ora che si rivedute tanto su questo accordo di Roma, le disposizioni principali, come esse appaiono dalle pubblicazioni di stampa.

Ed iniziamo dalle navi di linea.

Il Trattato di Washington, voi ben sapete, fissa per l'Italia e la Francia una quota eguale di tonnellaggio: 175.000 tonnellate per ciascuna nazione.

Lo stesso accordo disponeva che solo dal 1931 le cinque Potenze firmatarie avrebbero potuto iniziare la costruzione di tali navi di linea. All'Italia ed alla Francia, esso concedeva però la facoltà di costruire negli anni 1927-1929, complessivamente 70.000 tonnellate di navi. A Londra tutte le cinque Potenze intervenute, stabilirono di rinviare a dopo il 1936 le costruzioni che avrebbero dovuto iniziarsi nel 1931. Italia e Francia mantenevano il loro diritto di costruire le 70.000 tonnellate.

Con l'accordo di Roma, le due Nazioni mediterranee si misero di accordo sul modo di costruire tali navi, fissando entro il 31 dicembre 1936 il completamento di due navi di linea di 23.000 tonnellate, armate con cannoni da 305 millimetri, lasciando ad ogni Nazione la facoltà di impostare e non completare entro tale periodo la terza nave di simili caratteristiche.

Come voi sapete, il massimo dislocamento ed armamento consentito dal Trattato di Washington è rispettivamente di 35.000 tonnellate e di 406 millimetri e navi con tali caratteristiche esistono già nella marina inglese, americana e giapponese.

L'Italia impegnandosi a costruire navi di dislocamento e di armamento inferiore a

quelle consentite dal Trattato di Washington ha rinunciato ad un suo diritto in favore della Francia.

È questa Nazione infatti che desidera costruire tale tipo di navi per poterlo opporre al noto tipo tedesco della corazzata *Deutschland*, di cui pochi giorni fa fu varata la prima unità, mentre sono stati votati dal Parlamento tedesco i fondi per la costruzione della seconda. Abbiamo perciò dato un'assicurazione di tranquillità, una garanzia di sicurezza più certa e reale di quelle che essa con affanno cerca da dieci anni nei trattati e negli impegni giuridici.

La Francia può costruire con le 70.000 tonnellate consentite dal Trattato di Londra, tre unità di 23.000 tonnellate con cannoni da 305 millimetri, capaci di controbattere il tipo tedesco di 10.000 tonnellate, armato con cannoni da 280 millimetri. Nello stesso tempo essa è sicura che l'Italia costruirà navi di tipo eguale.

Senza l'accordo di Roma, noi avremmo potuto costruire navi da 35.000 tonnellate con cannoni da 406 millimetri, e la Francia si sarebbe trovata nell'alternativa o di rinunciare a costruire navi del tipo che preferisce, o di accettare nel Mediterraneo una superiorità italiana in tale tipo di navi.

Ma si arrestano qui i vantaggi ottenuti dalla nostra sorella latina? Permetterete, onorevoli camerati, che io mi dilunghi sull'argomento, che io faccia un'arida esposizione di cifre e tonnellaggi, allo scopo di mostrare ai navalisti d'oltre Alpe che la difesa marittima francese non è stata pregiudicata dall'Accordo di Roma.

E continuerò ancora sull'argomento delle navi di linea.

Il Trattato di Washington stabiliva ad ogni rimpiazzo di navi nuove, la demolizione di altrettante navi vecchie. In base a ciò, all'entrata in servizio della seconda nave di linea prevista dall'Accordo di Roma, la Francia avrebbe dovuto demolire una nave del tipo *Jean Bart*. L'Italia, avendo già da anni demolito la *Dante Alighieri*, non avrebbe da demolire nulla.

Ora con l'Accordo in discussione è stato concesso alla Francia di mantenere la *Jean Bart*, che è una nave di 23.000 tonnellate, con 12 cannoni da 305 millimetri. In sua vece essa s'impegna a radiare due vecchie navi tipo *Diderot*, che furono impostate nel 1906. Aggiungo subito che il valore di queste navi è tale, che a Washington fu deciso di non prenderle in considerazione, e di permetterne il loro mantenimento in servizio sino a consu-

mazione. L'Italia aveva anche quattro navi, i tipi *Elena* e *Roma*, che il Trattato di Washington le consentiva di mantenere. Ma, seguendo la nostra politica di rimodernamento della flotta, le abbiamo demolite da diversi anni.

Con le disposizioni dell'Accordo di Roma, noi invece c'impegniamo a radiare per le due navi di 23.000 tonnellate costruite, quattro vecchi incrociatori, cioè: *Pisa*, *Ferruccio*, *San Marco* e *San Giorgio*.

Vogliamo fare allora il bilancio di tutte queste prescrizioni. La Francia mantiene in servizio una nave, che avrebbe dovuto radiare. Demolisce due navi vecchie, che non entrano nel computo del Trattato di Washington, portando così il suo tonnellaggio totale a 181.000 tonnellate per le navi di linea. L'Italia, che ha già radiato la *Dante Alighieri* e le quattro navi tipo *Elena* e *Roma*, consente ancora a demolire quattro suoi incrociatori per un totale di 37.000 tonnellate: vale a dire, la Francia mantiene il suo tonnellaggio vecchio, mentre l'Italia lo demolisce.

Vedremo in seguito quello che significa tutto questo.

Passiamo alle navi porta-aerei.

In questo tipo di navi, il Trattato di Washington stabilisce un tonnellaggio di 60.000 tonnellate per ciascuna delle due Nazioni.

La Francia ha costruito una nave porta-aerei, il *Bearn* di 22.000 tonnellate. L'Italia non ne ha nessuna. L'Accordo di Roma dispone che le due Nazioni debbono costruire solo 34.000 tonnellate per il 31 dicembre 1936. Cioè noi rinunziamo a raggiungere durante il periodo dell'Accordo la cifra di 60.000 tonnellate, consentendo alla Francia di avere alla detta data 22.000 tonnellate più di noi. Non è questa un'altra concessione importante? Qui siamo ancora una volta noi che abbiamo offerto, perchè il nostro diritto di costruire 70.000 tonnellate era stato stabilito a Washington e confermato a Londra.

Continuiamo nell'elenco.

Il principio base accettato per il naviglio leggero di superficie, cioè per quello non limitato dal Trattato di Washington e per il quale un accordo a Londra non si raggiunse, era quello della vacanza navale. Vacanza navale assoluta negli incrociatori da 10.000 tonnellate, con cannoni da 203 millimetri; per i quali le due Nazioni rimanevano con sette unità ciascuna. Vacanza navale relativa negli incrociatori minori e cacciatorpediniere, cioè sospensione di ulteriori costruzioni, e rimpiazzi solo del naviglio vecchio.

Questo principio, che applicato integralmente, avrebbe permesso all'Italia di modernizzare completamente il suo naviglio minore e di costruire nei sei anni di durata dell'Accordo, un tonnellaggio maggiore della Francia, è stato modificato in modo tale da favorire questa ultima.

Se prendete le liste ufficiali delle flotte italiane e francesi, e tenete presente i limiti di età stabiliti a Londra, vedrete che l'Italia avrebbe dovuto costruire 54.000 tonnellate di piccoli incrociatori e cacciatorpediniere, mentre la Francia solo 44.000, un vantaggio a nostro favore di circa 10.000 tonnellate.

Le tabelle pubblicate in occasione dell'Accordo di Roma fissano le rispettive quote francese ed italiana a 51.000 ed a 44.000 tonnellate, vale a dire che ciò che era un vantaggio per l'Italia si è convertito in un vantaggio per la Francia.

Vi prego di accettare tale constatazione, permettendomi di non dilungarmi in dettagli tecnici, sul modo con cui è stata ottenuta questa inversione di cifre, per permettere alla Francia di mostrare ai suoi navalisti che non costruiva meno dell'Italia.

Ma non crediate che sia il solo beneficio che la Francia ha ottenuto in questo tipo di navi. Ve ne sono ancora degli altri.

Dovete sapere che se la Francia ha una predilezione per la roba vecchia, non è certo per mania collezionista ed antiquaria. A tempo opportuno essa sa far giocare e pesare questa anticaglia. Così essa si trascina circa 66.000 tonnellate di vecchi incrociatori, sei vecchie unità, di cui alcune risalgono al 1895, e di cui una, benchè affondata, figura debitamente nelle sue liste.

L'Accordo di Roma le consente di conservare questo vecchio tonnellaggio, ma predispone una serie di clausole, per cui essa ne può demolire una parte, sostituendola con altre navi anche vecchie, ma diciamo così di vecchiaia più recente. Mi spiego meglio per non apparire oscuro.

Ho detto sopra, parlando delle costruzioni dei piccoli incrociatori e cacciatorpediniere, che la Francia deve rimpiazzare circa 51.000 tonnellate. Rimpiazzo significa che al momento dell'entrata in servizio delle nuove unità, le vecchie unità devono essere radiate.

Per l'Accordo di Roma avviene questo: la Francia demolisce circa 40.000 tonnellate di questi vecchi onorati incrociatori, e si mantiene i piccoli incrociatori ed i cacciatorpediniere che dovrebbero essere radiati all'entrata in servizio delle 51.000 tonnellate di nuove unità.

In tal modo il tonnello vecchio le è servito, per darlo in cambio di naviglio meno vecchio.

Anche qui noi abbiamo concesso questo scambio di demolizione, che porta il tonnello della Francia nella categoria piccoli incrociatori a circa 240.000 tonnellate, senza contropartita, perchè l'Italia non può usufruire di tali disposizioni, dovendo demolire i suoi quattro vecchi incrociatori: *Pisa, San Giorgio, San Marco e Ferruccio*, per la costruzione delle grandi navi di linea.

Nei sommergibili, basta guardare le due cifre per accorgersi della differenza, 81.000 tonnellate per la Francia e 52.700 per l'Italia.

Vogliamo allora fare un riepilogo di tutte le concessioni ed i vantaggi. Sono tutti a favore della Francia:

1º) Nelle grandi navi, noi abbiamo accettato, senza avere un interesse specifico, un dislocamento ed un calibro minore di quello stabilito da Washington. Ma se non bastasse questo, abbiamo accettato di demolire altre navi, oltre quelle che avevamo già demolite, mentre la Francia conserva quello che avrebbe dovuto demolire.

2º) Nelle navi portaerei, abbiamo accettato di costruire meno, per lasciare alla Francia un margine di superiorità.

3º) Negli incrociatori minori, abbiamo consentito di alterare un principio a noi favorevole, per non costruire più della Francia. E come se ciò non fosse abbastanza, abbiamo accettate quelle disposizioni sullo scambio di radiazione, che le consentono di conservare circa 40.000 tonnellate di naviglio ancora efficiente.

4º) Nei sommergibili, abbiamo accettato un'enorme sproporzione.

Perchè abbiamo fatto tutto questo?

Per dare un prova del nostro spirito di pace, virilmente sentito e dimostrato, e non celato o velato sotto un'armatura colossale.

Lo abbiamo voluto, per mostrare che per noi tra fatti e parole non v'è differenza, e se diciamo di voler contribuire, nei limiti della nostra difesa e sicurezza, alla causa del disarmo, sappiamo ed abbiamo il coraggio di tradurre queste affermazioni in realtà.

Abbiamo accettato l'Accordo di Roma, come una tregua nelle costruzioni, che si erano sviluppate negli ultimi anni, con una quota di 40 mila tonnellate, per farle discendere a 27 mila tonnellate.

Per tutte queste considerazioni, senza pregiudicare il principio base della nostra

politica militare, espressamente riservato nell'Accordo, abbiamo riconosciuto una superiorità temporanea alla Francia in navi vecchie. « Questa transitoria superiorità, la Francia vuole ora trasformare in definitiva, sostituendo a navi vecchie, navi nuove ». Ancora una volta, essa getta nelle trattative che sembravano ultimate, il peso della sua feraglia, pretendendo di farsi riconoscere il diritto di rimpiazzare una parte, cioè circa 66,000 tonnellate di quel naviglio vecchio che è già entrato in discussione e per il quale ha ricavato vantaggi non indifferenti.

Cosa porterebbe questo?

Che un Accordo stabilito per le costruzioni di 6 anni, verrebbe ad essere limitato a 3 anni soli, che il ritmo di costruzioni annuale salirebbe di nuovo a 40,000 tonnellate circa. Porterebbe ancora che sarebbe in via indiretta compromessa e risolta a favore francese, la riserva della parità, a cui noi abbiamo subordinato tutto l'Accordo.

Onorevoli camerati! L'atteggiamento assunto dalla Francia è veramente *unfair*, per dirla all'inglese.

Non si stipula un Accordo, che contiene tanti vantaggi, per presentarsi poco dopo a chiederne altri ancora, che modificano profondamente quanto è stato concordato.

La stampa inglese è insorta, e parole aspre sono state pronunziate all'indirizzo della Francia. Il Governo inglese ha riaffermato, con perfetta chiarezza, che le basi di Accordo raggiunte a Roma, non possono subire modificazioni, che ne altererebbero tutto il contenuto. Ha fatto intendere alla Francia di non potere accettare il nuovo punto di vista e che quello che era stato concordato, dev'essere mantenuto.

Vi è un limite ad ogni concessione, vi è un limite ad ogni pretesa. Questo limite è stato da noi raggiunto, ed oltre esso non si può andare. Meglio riconquistare la libertà completa, assoluta che subire queste continue insaziabili ed irragionevoli richieste.

Se oggi concediamo ancora, sappiamo poi quali ulteriori pretese ci saranno presentate?

Oltre Alpe, la mania degli armamenti è inesauribile.

I militaristi, i navalisti vorrebbero vedere la Francia montare la sentinella all'Europa, alle tavole sacre della pace, mentre impunemente credono di poter stracciare degli accordi accettati.

In questa nuova controversia, siamo proprio dinanzi all'annullamento di un accordo liberamente accettato.

L'interpretazione che oggi sostiene la Francia non verte su parole, o su formule, non verte su dettagli, ma mira a capovolgere ciò che è stato concordato. La ferma risposta del Governo italiano ed inglese, che agiscono con completa identità di vedute, speriamo serva a ricordare alla vicina Repubblica, che oltre la sua volontà, ve ne sono altre nel mondo forti almeno quanto la sua, e che tutti i diritti non sono da una parte sola.

Il Governo italiano saprà ben difendere questi diritti, saprà ben difendere le nostre ragioni, saprà mostrare al mondo da che parte è il pericolo e su chi cade la responsabilità degli armamenti giganteschi.

Alcuni giorni or sono, il signor Alexander, Primo Lord dell'Ammiragliato, diceva a Sheffield che il disarmo dovrà essere praticato da tutte le Nazioni o sarà niente altro che una finzione.

Quale è stato l'atteggiamento della Francia in tutte queste lunghe trattative che si trascinano da oltre un anno? Mentre l'Italia e l'Inghilterra facevano continue proposte per cercare una base d'intesa, non un solo suggerimento è venuto dalla Francia. Essa, possiamo così dire, si lasciava rimorchiare mal volentieri nei negoziati, ed alla buona volontà e spirito di conciliazione italiano ed inglese, essa opponeva petulantemente la richiesta del riconoscimento di alte cifre di tonnellaggio per la sua marina.

Non è proprio questo il modo di collaborare alla causa del disarmo, a cui verbalmente si dice di voler tener fede e promuovere. Questo è soltanto il disarmo degli altri, come diceva il signor Alexander.

Voi ricordate, onorevoli camerati, che il Ministro degli esteri, onorevole Grandi, propose alla Francia, subito dopo la Conferenza di Londra, una sospensione assoluta delle costruzioni navali votate dai due Stati nel 1930, da valere sino alla conclusione di un accordo. La Francia volle limitare tale sospensione solo sino al 31 dicembre 1930, e pochi giorni dopo il Ministro della marina francese dichiarava alla Camera che ciò non avrebbe portato nessun rallentamento nelle costruzioni. Ciò è enorme e fece grande impressione.

Chi conosce anche superficialmente la tecnica delle costruzioni navali, comprese facilmente che la Francia preparava nelle sue officine tutto il materiale, e si asteneva soltanto di metterlo sugli scali. Così le costruzioni continuavano nel loro ritmo accelerato, secondo un programma che la Francia mette in esecuzione, senza curarsi anzi in contraddizione di quanto i suoi uomini politici affer-

mano sulla necessità del disarmo e sulla buona volontà della Francia a concorrervi.

L'Italia invece tenne fede agli impegni presi, e solo nei primi mesi di quest'anno ha provveduto ad ordinare le costruzioni votate per il 1930.

Così ancora, mentre la Camera francese ha già votato i fondi per il programma navale del 1931, ed in questi giorni, un progetto di legge è stato sottoposto agli Uffici parlamentari per l'approvazione delle navi che dovranno essere impostate in quest'anno, l'Italia non ha preso ancora nessun provvedimento, in attesa dell'esito delle trattative avendo ancora una speranza, e cioè che possa essere mantenuto quanto fu concordato a Roma.

Onorevoli camerati! L'esperienza di questi ultimi anni m'induce a far voti che i negoziati lunghi e penosi siano una buona volta definiti, sia con una conclusione, sia senza di essa. Occorre uscire dall'equivoco, riacquistare intera la nostra libertà, fronteggiando la nuova situazione, e preparando i progetti per l'avvenire.

Noi abbiamo mostrato tutta la nostra buona volontà, abbiamo fatto sacrifici importanti alla causa del disarmo. Abbiamo scelto una politica, e l'abbiamo tradotta in atto. Abbiamo tenuto fede alla parola proclamata al Paese, nel Parlamento, nelle riunioni interministeriali. Siamo arrivati al limite delle concessioni, e ci siamo urtati contro una ostinazione dura, una volontà francese contraria ad ogni accordo, non decisa ad altro che a rinviare, a procrastinare per armarsi. Voi tutti sapete il tentativo di questi ultimi giorni, il tentativo francese di far rinviare la Conferenza del disarmo che si terrà a Ginevra nel 1932.

La Francia ha inondato il mondo di belle parole; si è mostrata nella propaganda dei suoi scrittori, nella oratoria dei suoi uomini politici, come il belante agnello della pace.

Ha inondato il mondo di parole, ma ha anche nello stesso tempo riempito i suoi magazzini di armi, le sue frontiere di fortezze, i suoi porti di navi e sommergibili. Dopo dieci anni di queste parole lacrimogene, e di questa trasformazione di miliardi in materiale da guerra, è ormai tempo di una completa chiarificazione. Occorre dire, proclamare che il disarmo, che essa vuole è quello degli altri. Bisogna che le sue vere intenzioni siano fatte palesi anche a coloro che non vogliono ancora vedere.

Usciamo piuttosto da questa acre atmosfera di parole e d'inganni per respirare l'aria

pura del mare, per viverne l'ardente passione, per pensare alla nostra marina da guerra, di questa nostra bella marina che vive la sua vita di lavoro e di silenzio, non ad altro dedita che a prepararsi, per divenire migliore e sempre di più un baluardo forte e sicuro della difesa del paese. (*Approvazioni*).

Chiusa nell'operoso raccoglimento dei suoi porti, lontani dai centri popolosi e più importanti della penisola, o navigante verso coste inospitali, ed ancoraggi solitari, dove l'ambiente è più favorevole per il suo lavoro intenso ed appassionato, essa si circonda di austerità. Non crociere brillanti, non approdi in porti, inghirlandati a festa, ma il duro lavoro quotidiano intorno alle armi, alle macchine, non imprese avventurose e propizie agli onori ed alle lodi, ma il sereno allenamento per la guerra. Essa ha scelto la sua divisa, ha determinato il suo obbiettivo, e li segue con tenacia e perseveranza. Nella infinita solitudine del mare, vi è posto solo per il silenzio. Alla guerra ci si prepara lavorando, e navigando (*Approvazioni*). Come vecchio uomo di mare, desidero che i miei colleghi di quest'aula, sappiano qual'è la vita dei miei antichi colleghi di mare, a cui non posso pensare senza nostalgia e commozione.

Ho letto nella relazione dell'onorevole Medici tante cose interessanti, ma su di un punto solo voglio soffermarmi, per dirgli che sono con lui d'accordo ed insisto sulla necessità dell'aumento degli organici degli ufficiali. Gli ufficiali di marina sono pochi, insufficienti al bisogno. Sono anni che si avverte tale mancanza, per la quale occorre che siano presi provvedimenti. I nostri ufficiali sono sottoposti da anni ad un lavoro eccessivo per colmare le deficienze, lavoro che essi adempiono con il patriottismo e con lo spirito di sacrificio che ha sempre animato i marinai d'Italia. Ma vi sono limiti che non si possono e debbono superare, senza pregiudizio di tutta l'organizzazione, ed invito perciò l'onorevole Ministro a prendere i provvedimenti che egli stimi più opportuni.

Le somme stanziare per le nuove costruzioni sono state bene impiegate, non soltanto perchè con una saggia ed oculata amministrazione si è ottenuto dal bilancio tutto ciò che era possibile ottenere, in fatto di nuove navi, ma anche perchè la scelta di tipi di navi, ha perfettamente soddisfatto gli ufficiali della nostra marina. Io non so se il Ministro della marina sia o non in grado di dirci il suo pensiero sul modo col quale intende provvedere alle future esigenze navali. Ad ogni modo, ritengo opportuno intrattenervi brevemente

su di un problema, che a me pare capitale: quello delle grandi navi.

È una questione questa, nella quale si è perduta la serena valutazione, da quando pare si voglia sottrarre al competente giudizio dei tecnici, per essere dilaniata dalle facili improvvisazioni di coloro che sanno tutto.

Se si discute anche all'estero sul futuro dislocamento delle navi da battaglia, cioè se esse debbano essere di 35.000 tonnellate, come vogliono gli americani, o di 8000 tonnellate, come vogliono alcuni critici navali inglesi, quello che è un fatto su cui non si può, nè deve discutere, è che noi non dobbiamo rinunciare ad avere navi da battaglia, finchè le altre Potenze le avranno. A che discutere sulla parità, se i soliti improvvisatori vorrebbero una nostra rinuncia a tale tipo di nave? La nave da battaglia è ancora oggi la spina dorsale delle flotte. Tutte le grandi marine ne hanno e ne costruiranno. Se l'Italia dovesse prendere una tale decisione grave, ciò varrebbe a volere che essa scomparisse dal mare.

A Washington un ammiraglio francese, quando volle dare un argomento per respingere la quota attribuita alla Francia di 175.000 tonnellate, disse soltanto, che il suo paese non voleva scomparire dal mare.

A Ginevra, in un'altra Conferenza, un ammiraglio inglese alla proposta americana di costruire un grande numero di incrociatori con cannoni da 203 millimetri, e lasciare alla Gran Bretagna la facoltà di costruirne col cannone da 152 millimetri, rispose che non avrebbe mai accettato di mandare al macello i suoi marinai.

Che vogliono dunque questi nuovi crociati contro la nave da battaglia? Vogliono essi mandare contro i ben protetti fianchi delle navi da 35.000 tonnellate od anche da 23.000 tonnellate i fragili scafi dei nostri cacciatorpediniere? Vogliono essi che le nostre navi leggere siano affondate dai cannoni da 406 o 305, prima di avere potuto centrare una sola salva di proiettili sul nemico?

Se essi vogliono questo, sarebbe meglio risparmiarci di avere una marina. Noi abbiamo sempre discusso di relatività; orbene è questa stessa relatività che impone la costruzione di navi da battaglia contro altre unità analoghe.

C'è nell'aria diffuso un certo senso di miracolismo; si parla di una certa guerra ad immagine di Wells, bombe mirabolanti, siluri dalle profondità del mare, tutto facile, tutto semplice. Vi è una tendenza a sopravva-

lutare alcune armi a detrimento di altre, a sentenziare ciò che sarà la guerra futura, qualche volta mi sembra, senza sapere realmente quello che è stata la passata. È questo un bell'esempio di fantasiosità, ma è un gioco troppo pericoloso per indugiarsi.

DEL CROIX. Non bisogna nemmeno essere conservatori, però!

DENTICE DI FRASSO. Siamo giovani....

Esso può condurre ad affrettare decisioni, ad esperimenti dannosi, ad indirizzi gravidi di conseguenze.

Nessuno di noi conosce che cosa sarà la guerra futura, nessuno di noi può sin d'ora predire quello che avverrà. Nella preparazione della difesa del nostro Paese, bisogna dare una equilibrata proporzione a tutte le forze. Abbiamo in essa la loro importanza, la marina, l'esercito, l'aviazione in armonica proporzione e coesione. Ognuna di queste armi ha un suo campo di sviluppo e suoi obiettivi propri, che non possono essere sostituiti. Il carattere assolutistico che si volesse dare oggi ad una arma a preferenza delle altre, sarebbe un controsenso, a cui si oppongono la logica e l'esperienza. Evitiamo di rilevare frasi rumorose ed ampollose, per poi scambiarle per la realtà.

Lasciamo a coloro che hanno la suprema responsabilità, e la competente conoscenza, di decidere ciò che dev'essere fatto. Lasciamo loro il giudizio definitivo, senza disturbarli nel loro lavoro, senza cercare di distrarne le decisioni. Vi sia fiducia e certezza in coloro che vegliano alle sorti della nostra preparazione militare, perchè sono altamente degni della fiducia che in essi ha riposta il Paese. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la facoltà di parlare all'onorevole Ministro e all'onorevole relatore.

Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Coordinamento del disegno di legge: Riordinamento dell'istruzione media tecnica.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione dei disegni di legge già approvati per alzata e seduta, comunico alla Camera le modificazioni di forma che, in adempimento del mandato affidato alla Presidenza, sono state introdotte, in sede di coordinamento, nel disegno di legge: Riordinamento dell'istruzione media tecnica (853).

All'articolo 9 l'ultimo comma che dice:

« Le specializzazioni e i corsi di cui ai *due* comma precedenti potranno attuarsi ecc. », è stato così corretto:

« Le specializzazioni e i corsi di cui ai *tre* comma precedenti potranno attuarsi ecc. »

L'articolo 10 che dice:

« Nell'Istituto tecnico inferiore si insegnano: lingua italiana, latina, ecc. », è stato così corretto:

« Nell'Istituto tecnico inferiore si insegnano lingua italiana, *lingua* latina, ecc. ».

All'articolo 11, l'ultimo comma che dice:

« Gli stessi gruppi di materie proprie delle singole specializzazioni si insegnano nei corsi specializzati aggiunti, a norma del *terz'*ultimo comma dell'articolo 9, a sezioni agrarie non aventi indirizzo specializzato » è stato così corretto:

« Gli stessi gruppi di materie proprie delle singole specializzazioni si insegnano nei corsi specializzati aggiunti, a norma del *quart'*ultimo comma dell'articolo 9, a sezioni agrarie non aventi indirizzo specializzato ».

All'articolo 18 l'ultimo comma che dice:

« Salvo il disposto di cui al quarto comma dell'articolo 71, è vietata la istituzione di classi aggiunte oltre i corsi completi » è stato così corretto:

« Salvo il disposto di cui al quarto comma dell'articolo 69 è vietata la istituzione di classi aggiunte oltre i corsi completi ».

All'articolo 54, ultima riga dell'ultimo comma, le parole: «quanto è disposto alla lettera a dell'articolo 53 », sono state così corrette: « quanto è disposto alla lettera b dell'articolo 53 ».

All'articolo 60, ultima riga dell'ultimo comma, le parole: «quanto è detto alla lettera a.... », sono state così corrette: «quanto è detto alla lettera b.... ».

All'articolo 61, ultima riga dell'ultimo comma le parole: «lettera a » sono state così corrette: «lettera b ».

Non essendovi osservazioni in contrario, queste modificazioni si intendono approvate.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Riordinamento dell'istruzione media tecnica. (853)

Ordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici e competenza degli organi consultivi in materia di opere pubbliche. (913)

Accettazione e liquidazione dell'eredità di Emma Polacco. (959)

Prestiti agrari per l'acquisto di bestiame da concedere a soccida. (965)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione, ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Riordinamento dell'istruzione media tecnica. (853).

Presenti e votanti.	231
Maggioranza	116
Voti favorevoli	227
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Ordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici e competenza degli organi consultivi in materia di opere pubbliche. (Approvato dal Senato) (913)

Presenti e votanti.	231
Maggioranza	116
Voti favorevoli	230
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Accettazione e liquidazione dell'eredità di Emma Polacco. (959)

Presenti e votanti.	231
Maggioranza	116
Voti favorevoli	231
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Prestiti agrari per l'acquisto di bestiame da concedere a soccida. (965)

Presenti e votanti.	231
Maggioranza	116
Voti favorevoli	231
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Aldi-Mai — Alessandrini — Alfieri — Angelini — Arcangeli — Arnoni — Arpinati — Ascenzi — Ascione — Asquini.

Baccarini — Bacci — Bagnasco — Baisrocchi — Balbo — Banelli — Barbaro — Barengi — Barisonzo — Barni — Bartolini — Bartolomei — Bascone — Belluzzo — Beninati — Benni — Bette — Biagi — Bigliardi — Bisi — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bonaccini — Borghese — Borrelli Francesco — Bottai — Bruchi — Brunelli — Bruni — Brunzo.

Caccese — Caldieri — Calore — Calza Bini — Canelli — Cao — Capialbi — Capri-Cruciani — Caprino — Cardella — Cartoni — Carusi — Casalini — Cascella — Chiarelli — Chiarini — Chiurco — Ciano — Ciardi — Cingolani — Colbertaldo — Coselschi — Cristini — Crollalanza — Cucini.

D'Addabbo — D'Angelo — D'Annunzio — De Cristofaro — De Francischi — Del Bufalo — Del Croix — De Marsanich — De Marsico — Dentice Di Frasso — De' Stefani — Diaz — Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo Salvatore — Di Marzo Vito — Di Mirafiori-Guerrieri — Ducrot — Dudan — Durini.

Elefante.

Fani — Fantucci — Felicella — Fera — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti Piero — Ferri Francesco — Fier Giulio — Fioletti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Foschini — Franco — Fregonara — Frignani.

Gabasio — Gaetani — Gangitano — Gargioli — Geremicca — Gervasio — Gianturco — Giardina — Gibertini — Giordani — Giuliano — Giunta Francesco — Giuriati Domenico — Gnocchi — Grandi.

Igliori.

Jannelli — Josa — Jung.

Landi — Leonardi — Leoni — Lessona — Limoncelli — Locurcio — Lusignoli.

Macarini-Carmignani — Madia — Maggio Giuseppe — Maltini — Malusardi — Manaresi — Mantovani — Maraviglia — Marelli — Marescalchi — Marghinotti — Marinelli — Marini — Mariotti — Mazza De' Piccioli — Medici del Vascello — Melchiori — Messina — Mezzetti — Mezzi — Michelini — Misciatelli — Monastra — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Mottola Raffaele.

Oppo — Orano — Orlandi.

Pace — Pala — Palermo — Palmisano — Panunzio — Paolucci — Parisio — Parolari — Pavoncelli — Peglion — Pennavaria — Peretti — Perna — Peverelli — Pierantoni — Pierazzi — Pirrone — Pisenti Pietro — Ponti — Preti — Protti — Puppini.

Racheli — Ranieri — Razza — Redaelli — Re David — Restivo — Riccardi Raffaele — Ricchioni — Ricci — Righetti — Riolo — Roc-

ca Ladislao — Rocco Alfredo — Roncoroni — Rösboch — Rossoni — Rotigliano.

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — Savini — Scarfiotti — Scorza — Scotti — Serono Cesare — Serpieri — Sertoli — Spinelli — Starace Achille — Steiner — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tecchio — Teruzzi — Trapani-Lombardo — Trigona — Tròilo — Tullio — Tumedei.

Ungaro.

Varzi — Vascellari — Vaselli — Vassallo Ernesto — Vassallo Severino — Ventrella — Verdi — Vezzani — Viale.

Sono in congedo:

Amicucci.

Baragiola — Bertacchi — Bianchi — Bombini — Bono — Buttafochi.

Cacciari — Ceci — Chiesa.

De Martino.

Garelli.

Leicht — Lualdi.

Maggi Carlo Maria — Magrini — Mazzucotelli — Mendini — Molinari — Muzzarini.

Romano Michele.

Serena Adelchi.

Tredici — Turati.

Verga.

Zingali.

Sono ammalati:

Forti.

Genovesi.

Manganelli — Marquet.

Paoloni.

Schiavi.

Valery.

Assenti per ufficio pubblico:

Albertini — Ardissonne.

Basile — Biancardi — Bianchini — Bonardi — Borgo — Borriello Biagio — Brescia.

Calvetti — Cantalupo — Capoferri — Carriolato — Castellino — Catalani — Clavenzani — Costamagna.

De La Penne — De Nobili — Donegani.

Ercole.

Fabbrici — Fossa.

Gaddi-Pepoli — Garibaldi — Giarratana — Gorini — Gorio — Guglielmotti — Guidi-Buffarini.

Imberti.

Leale — Lucchini — Lupi.

Marcucci — Maresca di Serracapriola — Mazzini — Milano — Miori.

Natoli.

Oggianu — Olivetti — Orsolini Cencelli.

Parea — Pellizzari — Pesenti Antonio — Porro Savoldi — Postiglione — Pottino.

Raffaelli — Redenti — Rossi.

Sansanelli — Sardi — Severini — Sirca — Solmi.

Tarabini — Tassinari.

Vacchelli — Vianino.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni presentate oggi.

VERDI, *segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro degli affari esteri, per avere notizie sulla cattura del Monsignor Ricci e di tre valorosi Missionari Francescani avvenuta per opera dei briganti cinesi.

« COSELSCHI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quale applicazione deve trovare alla frazione di Poggiorsini del comune di Gravina, in provincia di Bari, l'articolo 29 (ratizzazione prestiti agrari di esercizio) del Regio decreto 3 agosto 1930, n. 1065, tenuto conto che tutti gli altri benefici portati dal citato decreto (ricostruzione caseggiati rurali, sospensione riscossione imposte, ecc.) hanno trovato, con criterio equitativo, applicazione su una larga zona di territorio prossima all'abitato di quella frazione, nonostante che dal Catasto non risulti una precisa delimitazione di territorio rurale annesso alla frazione stessa. (*L'interrogante chiede risposta scritta*).

« RICCHIONI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno, trasmettendosi al Ministro interessato quella per la quale si chiede risposta scritta.

La seduta termina alle 20.5.

Ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

1 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare. (874)

2 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º dicembre 1930, n. 1682, che reca norme riguardanti l'obbligatorietà delle concimaie. (843)

3 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 349, recante provvedimenti complementari per i danni prodotti dal terremoto delle Marche del 30 ottobre 1930. (933)

4 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 347, recante provvedimenti per la costruzione di case popolari nella città di Messina. (937)

5 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 352, che concede la franchigia doganale all'orzo distico destinato alla semina. (938)

6 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1931, n. 431, che modifica il trattamento doganale dei bottoni di madreperla. (954)

7 — Affrancazione di canoni da parte del comune di Comacchio. (957)

8 — Modificazioni nei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (970)

Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

9 — Disposizioni a favore della produzione cinematografica nazionale. (876)

10 — Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1931 al 30 giugno 1932. (805)

Discussione dei seguenti disegni di legge:

11 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 52, recante modificazioni al regime fiscale degli spiriti e provvedimenti diretti ad agevolare lo smaltimento dei vini non atti a diretto consumo e la destinazione di parte dell'acool a carburante. (484)

12 — Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1931 al 30 giugno 1932. (806 e 806-bis).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

